This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

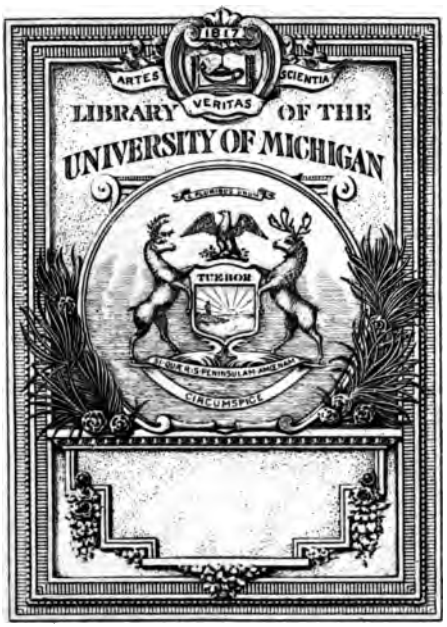
1817
ARTES
SCIENTIA
VERITAS
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
TUEBOR
SI QUÆRIS PENINSULAM AMŒNAM
CIRCUMSPICE

AVV. UGO MONSELISE
Via Aguello, 8
MANTOVA

RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME II.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1825.

Via Agnello, 8
MANTOVA

[illegible]-945
L872
A
1825
v.2

552119-12.8

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1825.

N.° 2 e 3.

MILANO
DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1825.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1825		
20	*Luglio* 1.°	È vietato il dare a credenza qualunque siasi cosa alla soldatesca dal sergente in giù	61
21	*detto* 15	Estesa anche al regno di Polonia l'esenzione dal diritto d'albinaggio a favore dei sudditi delle corti imperiali d'Austria e di Russia	63
22	*detto* 18	Richiamate in osservanza le leggi del governo italiano in proposito della servitù legale dell'acquidotto coattivo	64
23	*detto* 20	Correzione nell'art. X dell'appendice alla seconda parte del codice penale	66
24	*detto*	Stabilita la tassa per le licenze da caccia coll' archibugio a lire 30 austriache.	67
25	*detto* 21	Approvazione del piano 7 giugno per l'istituzione delle guardie comunali .	68
26	*Agosto* 2	Il divieto di procurare fuori di stato l'edizione d'opere si estende anche agli atti delle cause ed agli articoli nei fogli forestieri	81
27	*detto* 17	Articoli diversi compresi nell' unita tariffa sottoposti a nuovi diritti daziarj per l'importaz. ed esportazione	82

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1825		
28	*Agosto* 27	Norme e discipline pel deposito nelle dogane o pel trasporto fuori stato delle merci estere, delle quali è proibito il commercio interno . . .	88
29	*detto* 29	Accordate alle amministrazioni comunali pel conseguimento dei proprj crediti le disposizioni portate dalla notificazione 18 settembre 1819	91
30	*detto*	L'anno scolastico nei licei e nelle università avrà principio col giorno 3 novemb., e le ferie col giorno 8 sett.	92
31	*Settembre* 2	La pubblicazione litografica d'un'opera già stampata è considerata vietata come la ristampa con lettera .	93
32	*detto* 13	Tolte tutte le differenze finora esistenti su la linea di confine coi paesi ottomani pei dazj d'importazione ed esportazione delle merci	94
33	*detto* 23	L'importo della multa da pagarsi per le lettere trasportate da persone non autorizzate viene fissato in lire 3 austriache	96
34	*detto* 26	Le contribuzioni dirette per l'anno camerale 1826 sono da riscuotersi nella misura eguale a quella dell'anno corrente	97
35	*Ottobre* 7	Cessano col 1.° novembre di aver vigore le patenti rilasciate per gli studj privati di giurisprudenza e di filosofia	100
36	*detto* 13	Dichiarate di esclusiva competenza delle preture foresi ed urbane le quistioni per turbamento di possesso. Norme di procedura	101
37	*detto* 15	Dichiarazioni sull'obbligo delle prescritte denunzie ai possessori dei beni o redditi feudali	108

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1825		
38	*Ottobre* 29	Ridotta a sedici anni la capitolazione dei gendarmi che non fossero disposti alla capitolazione a vita . . .	110
39	*Novembre* 11	Dichiarazione sulla contravvenzione al divieto di portar armi proibite .	111
40	*detto*	Prescrizioni sull' insinuazione e liquidazione dell' azione vindicatoria contro la massa del concorso dei creditori	113
41	*detto* 22	Divieto d' importazione delle frutta disseccate tinte con colori nocivi, provenienti dall' Ungheria, denominate *Oedenburger-Obst*	115
42	*detto* 25	Rango e titolo delle famiglie principesche dell' impero germanico state mediatizzate	116

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 2.

(N.° 20.) *È vietato il dare a credenza qualunque siasi cosa alla soldatesca dal sergente in giù.*

1.° luglio 1825.

N.° 20013-2682 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Constando che per bonarietà, come anche per mire usurarie si somministrano di sovente ai soldati, non che ai bassi ufficiali bevande e commestibili a credenza, ed essendo stabilito già da lungo tempo per massima che le autorità militari debbano assolutamente rigettare le domande pel pagamento di simili crediti, onde mantenere nell'armata la necessaria economia e disciplina, si deduce a notizia del pubblico, in adempimento degli ordini

espressi nel dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita in data del giorno 5 giugno p.° p.°, n.° 17440-1455, che è vietato il dare a credenza qualunque siasi cosa alla soldatesca dal sergente (*Feldwebel*) in giù, e che se qualcuno contravvenisse a questa ordinanza, la quale tende ad evitare le sinistre conseguenze che altrimenti potrebbero derivare, egli potrà imputare a sè stesso se il suo credito verrà dichiarato di nessun valore.

Milano, il 1.° luglio 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Paravicini, *Consigliere*.

(N.° 21.) *Estesa anche al regno di Polonia l' esenzione dal diritto d' albinaggio a favore dei sudditi delle corti imperiali d' Austria e di Russia.*

15 luglio 1828.

N.° 19685-2057 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Le corti imperiali d'Austria e di Russia hanno col mezzo dei rispettivi ministri convenuto che l' esenzione dal diritto d'albinaggio a favore de' sudditi di entrambe le potenze debba estendersi anche al regno di Polonia a cominciare dal giorno 4 aprile vecchio stile (16 aprile nuovo stile) di quest' anno, in cui furono segnate le relative dichiarazioni ministeriali in Pietroburgo con questa condizione, che siffatta esenzione abbia reciprocamente ad aver luogo non solo pei casi avvenire, ma altresì per tutti quelli nei quali sino alla succitata data della sottoscrizione delle note ministeriali non era stata ancora effettivamente pagata la tassa d' albinaggio.

Essendo tale disposizione stata partecipata con ossequiato dispaccio 3 giugno scàduto, n.° 16437-904 dell' eccelsa cancelleria aulica riunita, si deduce a pubblica notizia per opportuna norma.

Milano, [illegible] luglio 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 22.) *RICHIAMATE in osservanza le leggi del governo italiano in proposito della servitù legale dell'acquidotto coattivo.*

18 luglio 1825.

N.° 21903-2303 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione data a Milano il 17 p.° p.° giugno

si è graziosamente degnata di ordinare che le leggi del governo italiano 20 aprile 1804 e 20 maggio 1806 in proposito della servitù legale dell' acquidotto coattivo, già confermate nella introduzione del codice civile austriaco, abbiano a restare nel loro pieno vigore, e che ne sia fatta apposita pubblicazione.

Si deduce pertanto a pubblica notizia questa sovrana risoluzione abbassata dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 30 p.° p.° giugno, n.° 19994-1835 per comune intelligenza e norma.

Milano, il 18 luglio 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 23.) *Correzione nell'art. X dell'appendice alla seconda parte del codice penale.*

20 luglio 1825.

N.° 21929-2308 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi rilevata una mancanza nella traduzione italiana dell' art. X dell' appendice alla seconda parte del codice penale, venne l' articolo stesso corretto nel modo seguente:

« Resta vietato sotto pena di confiscazione » di esporre in vendita e di smerciare per » esteri vini nazionali artificiosamente prepa- » rati a foggia di vini forestieri; i trasgressori » sono inoltre puniti secondo le circostanze » colle pene stabilite nei §§ 156, 157 e 158 » (decreto aulico del 7 dicembre 1811). »

Tanto si deduce a notizia comune in esecuzione dell' ossequiato dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 9 giugno prossimo passato, n.° 17669-1614, prevenendosi il pubblico che il relativo foglio di correzione sarà diramato a tutti i corrispondenti dell' imperiale regia stamperia, presso i quali sono in vendita i codici penali.

Milano, il 20 luglio 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 24.) *Stabilita la tassa per le licenze da caccia coll'archibugio a lire 30 austriache.*

20 luglio 1825.

N.° 9087-2604 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con veneratissima sovrana risoluzione in data 26 giugno p.° p.° essendosi degnata S. M. I. R. A. di ordinare che la tassa stabilita nell' art. 2.° della notificazione governativa 29 agosto 1818 per le licenze da caccia coll' archibugio si abbia ad aumentare fino a lire 30 austriache, da pagarsi per ciascuna di tali licenze ed in ogni anno indistintamente da chiunque, l' imperiale regio governo deduce a pubblica notizia la sullodata risoluzione sovrana per comune norma e per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 20 luglio 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

L. Tordorò, *Consigliere.*

(N.° 25.) *Approvazione del piano 7 giugno per l' istituzione delle guardie comunali.*

21 luglio 1825.

N.° 21481-3615 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con venerata sovrana determinazione del giorno 26 del p.° p.° giugno S. M. I. R. A. si è degnata di sanzionare il piano, a norma del quale dovranno istituirsi delle guardie comunali in Lombardia.

Il governo, in obbedienza de' sovrani comandi al medesimo comunicati da S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con ossequiato dispaccio in data 2 corrente, n.° 4879, reca a pubblica notizia il menzionato piano nell'atto in cui dispone perchè sia mandato ad esecuzione.

Milano, il 21 luglio 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Renati, *Consigliere.*

PIANO

per l' istituzione delle guardie comunali.

Titolo I.

Istituzione delle guardie comunali.

1. In quei comuni ne' quali non esiste una stazione di gendarmeria o non vi ha altra forza regolare di polizia, e dove il governo, sentite le delegazioni e il direttore generale di polizia, lo trova necessario, è istituito un numero di guardie denominate *comunali* dal servigio che queste guardie prestano al comune rispettivo, o quelle di varj comuni collettivamente all' intiero distretto.

Il decreto 13 settembre 1811 sulle guardie *campestri* viene abolito, salvo però ai privati proprietarj di fondi di potere o da soli o unitamente ad altri possidenti istituire col permesso della delegazione dei *guardiani campestri* per custodire i loro prodotti.

2. In ogni distretto un capispettore avrà la direzione di tutte le guardie comunali del distretto.

3. Tutti i comuni della categoria indicata al § 1 non potranno per massima generale avere meno di quattro guardie. Se però la popolazione eccede il numero di mille anime, potrà aggiungersi un uomo per ogni quattrocento anime d' accrescimento oltre le mille.

È riservato al capo del governo l' accrescere questo numero ne' luoghi ove speciali circostanze lo richiedessero, e così pure di diminuirlo in qualche comune meno popolato, od anche di unire secondo le circostanze più comuni per avere

quel numero di guardie che sarà creduto corrispondente al bisogno. L'autorità cui è demandata la polizia provinciale debb' essere sentita sulla necessità dell'aumento per qualsivoglia motivo, come pure sulla convenienza della diminuzione o dell'unione di più comuni per questo servizio.

4. Ove la comunicazione fra i comuni di un distretto fosse difficile o per la distanza o per essere divisi da fiumi, laghi o monti, verranno istituiti dei sottispettori, i quali saranno autorizzati sotto le cautele da specificarsi in seguito a muovere le guardie ed a sortire con esse dal rispettivo comune.

Titolo II.

Nomina, distintivi ed indennizzazione dei capispettori e sottispettori.

5. All'ufficio di capispettori e sottispettori verranno scelte persone domiciliate stabilmente nel distretto, che siano possidenti o commercianti, o che esercitino un'arte liberale, che siano di savj principj, che non siano mai state sottoposte ad inquisizioni criminali, che siano senza qualsivoglia taccia, e che abbiano per questo ufficio la corrispondente capacità.

Gl'ispettori e sottispettori saranno nominati dal capo del governo sopra proposizione della regia delegazione provinciale, dietro il parere dell'autorità esercente la polizia, e specialmente del direttore di polizia. Saranno muniti d'una patente e presteranno giuramento presso la delegazione.

6. I capispettori e sottispettori servono gratuitamente; essi sono autorizzati a portare armi da

fuoco e da taglio, e ne ottengono dalla polizia la relativa licenza senza pagamento di tassa.

Avranno un distintivo che sarà stabilito dal presidente del governo di concerto col comando generale. Tanto l' armi, come il distintivo saranno provveduti e mantenuti da loro medesimi.

Sono abilitati senza bisogno d' altra licenza ad esercitare la caccia ne' tempi permessi.

I capispettori e sottispettori, ove esistono, e le guardie comunali sono esenti dalla tassa personale.

In compenso delle spese che debbono necessariamente incontrare pei ruoli, registri, carta per la corrispondenza ed altri oggetti indispensabili di cancelleria i capi ricevono a carico dell' erario una somma annuale di 80 lire austriache, ed i sottispettori di lire 40 divisa in due rate.

Titolo III.

Nomina, segnali, armamenti ed indennizzazione delle guardie comunali.

7. Le guardie comunali saranno scelte fra le persone del paese, suddite austriache, che non siano state soggette a condanne criminali, che siano di provata buona condotta, obbedienti alle leggi, di robusta complessione e di un' età non minore di 20, nè maggiore di 45 anni. Saranno preferiti in parità di circostanze quegl' individui che sanno leggere e scrivere, e che fossero riconosciuti per pratici ed avvezzi al maneggio delle armi.

8. La deputazione all' amministrazione comunale notifica con avviso al pubblico le qualità che si richiedono per tale servigio. La lista degli aspiranti in cui concorrono le qualità prescritte

si prende in esame in un' apposita seduta della deputazione, la quale passa alla nomina degli individui riputati più idonei. La lista dei concorrenti e dei nominati sarà trasmessa col mezzo del commissario distrettuale alla regia delegazione, a cui compete il diritto e l' obbligo di escludere quelli che da essa o dall'autorità esercente la polizia provinciale fossero qualificati immeritevoli; ordinando una nuova elezione per rimpiazzare gli esclusi.

9. All' atto dell' elezione delle guardie viene scelta quella che in assenza dell' ispettore lo rappresenti nel dare od eseguire gli ordini. Anche questa scelta verrà confermata dalla regia delegazione.

10. La destinazione del capo delle guardie non impedirà che in qualche circostanza il capispettore o il sottispettore, o la deputazione all' amministrazione comunale commettano in iscritto ad altra guardia l' incarico di dirigere in primo il servigio.

11. Le guardie sono provvedute di un fucile con bajonetta e di una sciabola; ma è loro proibito di andare alla caccia colla sola patente di guardia.

Le armi sopra indicate sono acquistate e mantenute a carico del comune sulle norme che verranno date dal capo del governo per conciliare coll' economia conveniente nella provvista l' uniformità delle armi.

12. Le guardie debbono portare sul braccio sinistro una placca di metallo coll' aquila imperiale e colla leggenda = *Guardia comunale* = di . . .

Anche l' acquisto di questo segnale sarà fatto a carico del comune.

13. Siccome non potrà essere scelto alcun individuo per guardia, della cui morale e prudenza

non siasi interamente certo, così sarà permesso ad essi di tenere le armi ed i segnali presso di loro. L'ispettore dovrà poi almeno una volta ogni trimestre riunire le guardie per riconoscere in che stato si trovino le loro armi ed i segnali.

Le deputazioni all'amministrazione comunale avranno il dovere d'immediatamente pensare al rimpiazzo delle guardie che venissero a cessare dal servizio, attenendosi nel detto rimpiazzo alle norme stabilite per la nomina dal § 8.

14. Le guardie comunali non ricevono indennizzazione se non quando, debitamente autorizzate, sortono dal territorio del comune, nei quali casi ottengono a carico dell'erario il giornaliero compenso di una lira e 50 centesimi austriaci; e se rimangono in servigio anche nella notte ricevono altri 50 centesimi, che formano 2 lire, indennizzazione stabilita pel continuato servigio di 24 ore.

15. Nell'emergenza di funesti accidenti, pei quali le guardie consumino l'intera giornata per impedirne i progressi e trarre a salvezza le persone e gli effetti minacciati, ricevono la giornaliera mercede giusta il § 14 quantunque non sortano dal circondario del loro comune.

Questa mercede è a carico comunale.

16. In caso di arresti o cooperazioni con corpi diversi di forza pubblica al fermo di persone prevenute di delitto, le quali andassero poi condannate, ricevono i premj accordati dai regolamenti a carico dell'erario.

17. Avranno diritto alla divisione de' premj sempre in porzioni eguali soltanto quelle guardie che avranno concorso all'arresto del condannato, o che per effettuarlo si fossero simultaneamente messe in movimento, e che per semplice azzardo non si trovassero nel luogo del seguito fermo, ma fossero altrove per lo stesso oggetto.

18. Allorquando però in una perlustrazione generale ordinata nel distretto si ottenessero arresti di simile natura, parteciperanno del premio tutte le guardie che avranno intrapresa la perlustrazione.

Titolo IV.

Attribuzioni e doveri dei capi e sottispettori.

19. Il capispettore tiene presso di sè il ruolo delle guardie che vengono nominate o rimpiazzate dalle deputazioni all' amministrazione comunale in conformità dei §§ 8 e 13 del titolo III.

20. Registra parimente le notizie e denunzie che gli pervengono, gli ordini che riceve e che dà, i risultati delle perlustrazioni ed ogni altro accidente del servigio.

21. Si tiene in corrispondenza secondo le qualità de' casi coll' autorità provinciale di polizia, colle giudicature politiche del distretto, coi commissarj distrettuali, colle deputazioni all' amministrazione comunale, coi capiguardia d' ogni comune, col viceispettore, ove esista, ed occorrendo cogl' ispettori dei distretti limitrofi.

22. Egli invigila sulla condotta delle guardie di tutto il distretto.

23. Veglia perchè si mantengano le armi pulite ed in buon essere, ed allorquando le trova guaste o poco atte all' uso per vetustà o deperimenti riportati in servizio, fa istanza alle deputazioni all' amministrazione comunale per le opportune riparazioni.

24. Essendo l' istituzione delle guardie comunali diretta a cooperare al mantenimento dell' ordine pubblico, ed in ispecie a purgare lo stato dai malviventi, ed a vegliare sulle persone facinorose e sospette per prevenire ogni loro attentato contro la pubblica e privata sicurezza,

sarà cura dei capispettori di tener di vista i vagabondi, i mendicanti validi e i così detti *balossi*, disertori e delatori d'armi proibite, e di denunciare all'autorità più vicina di polizia la loro esistenza e i sospetti che si fossero concepiti sulla condotta de' medesimi, passando anche all'immediato arresto di quelli che sprovvisti di carte giustificanti e non domiciliati nel circondario del comune non sapessero dare buon conto di sè, o fossero delatori d'armi senza averne l'abilitazione.

25. Ne' casi di pubblica turbolenza in uno o più comuni, o sulla notizia d'un attentato o commesso delitto i capispettori accorrono sul luogo, procurano il ritorno del buon ordine, il fermo dei delinquenti ed il ricupero degli oggetti involati, e fanno immediato rapporto all'autorità esercente la polizia del distretto, accompagnando dinanzi alla medesima le persone che fossero state arrestate per reità o complicità nel delitto.

26. Egualmente agl' infortunj d' inondazioni, ruine, incendj, sommersioni od altri funesti accidenti si recano tosto sul luogo col numero conveniente di guardie all' assistenza e riparo per la salvezza delle persone e degli effetti.

27. Saranno anche soll[illegible] in occasione di concorso straordinario per fe[illegible], mercati e simili circostanze di usare particolare vigilanza sullo stradale ed anche nel comune ove accada la concorrenza, avendo riguardo di non introdurre senza bisogno in un comune guardie di comuni diversi, onde evitare lo spirito di gelosia.

28. Si prestano poi personalmente e col mezzo delle istruzioni che danno ai capiguardia ad invigilare sulle bettole e luoghi simili per iscoprire le violazioni delle leggi proibitive de'giuochi

ed ogni genere di abusi, massime ne' giorni ed ore in cui maggiore è il concorso in simili luoghi.

29. I capispettori nelle accennate diverse incumbenze ed operazioni mettono in movimento di propria facoltà i distaccamenti necessarj delle guardie de' comuni del distretto o parte di esse, secondo l'occorrente.

30. Ciò nondimeno ogni deputazione all' amministrazione comunale può da sè sola o per mezzo di uno speciale suo deputato far agire nell' interno e nel circondario del proprio comune le guardie comunali.

31. Gl' ispettori e sottispettori ricevono ed eseguiscono gl' inviti dell' autorità provinciale di polizia, delle giudicature politiche e de' commissarj distrettuali per qualunque arresto, perquisizione o perlustrazione.

32. Quando trattisi di eseguire spontanee perlustrazioni nell' intero distretto per viste di pura vigilanza, il capispettore ne partecipa riservatamente la notizia al commissario distrettuale per attenderne l'assenso, e comunica all' uopo tale assenso alle diverse deputazioni all' amministrazione comunale ne' cui territorj dee farsi la perlustrazione.

33. Trovandosi i capi ed i sottispettori alla direzione delle guardie comunali in concorso di presenza e di autorità coi comandanti di gendarmeria o di guardie di polizia, si concertano seco loro per le operazioni; ed in caso di disparere i capi e sottispettori delle guardie comunali debbono uniformarsi al piano di chi dirige gli altri distaccamenti.

La gendarmeria e le guardie di polizia possono all' occorrenza richiedere il sussidio delle guardie comunali.

Titolo V.

Doveri delle guardie comunali.

34. Fra le guardie d' ogni comune essendovi un capo od uno che ne fa le veci per ispecial commissione o per anzianità, le guardie stesse debbono essere in via ordinaria comandate dal detto capo o da chi lo rappresenta. E l' uno e l' altro poi mettono in movimento le guardie in seguito dell' ordine che ricevono dai capi e sottispettori, dalla deputazione all' amministrazione comunale, o dallo speciale deputato di essa. L' obbedienza che debbono le guardie al loro capo o a chi ne fa le veci, la debbono egualmente a tutte le altre persone ora indicate, ai di cui ordini od avvisi verbali debbono prestarsi, eseguendoli segretamente e zelantemente ogni qual volta le circostanze non permettano che il movimento delle guardie sia operato dal capo di esse o da chi ne fa le veci.

35. Nessuna guardia può mostrarsi e girare con armi isolatamente senza concessione speciale.

36. Nemmeno tutte le guardie riunite possono sortire dal territorio del comune senza ordine formale di alcuna delle suddette rappresentanze, a riserva de' casi istantanei d' inseguire un malfattore che tentasse di sottrarsi alle loro ricerche, di accorrere per sedare una turbolenza nel limitrofo comune, o d' inseguire una bestia feroce.

37. In tali circostanze se s' incontrano nelle guardie del comune in cui fosse rifuggito il malfattore, comunicano alle medesime le notizie che hanno, ed ove l' opera e la presenza loro non sieno richieste dalla deputazione all' amministrazione comunale di quel diverso comune, o da

alcun' altra legittima rappresentanza, rientrano nel proprio comune.

38. È espressamente vietato alle guardie comunali d'intraprendere ed eseguire perquisizioni domiciliarie senza l'intervento di un impiegato del commissario distrettuale, o della pretura, o di un deputato od agente comunale, eccettuato il caso di sorprendere chi essendo inseguito, siasi nascosto in qualche luogo abitato.

39. S'intende tuttavia permesso al capoguardia di riunire le guardie per fare saltuariamente alcune pattuglie vespertine e notturne nell'interno e nel territorio del comune in caso di sospettata perturbazione del buon ordine, col renderne da prima riservatamente informata la deputazione all'amministrazione comunale, o la persona da essa delegata a vigilare il servizio della guardia.

40. Qualora il capoguardia abbia creduto sopra fondati motivi di procedere all'arresto di qualche persona, non sarà più lecito di rilasciarla sotto la risponsabilità stabilita dalle leggi, come pure sarà proibito alle guardie di appropriarsi e convertire in bagordi il danaro o gli effetti rinvenuti sull'arrestato, dovendo tutto essere consegnato all'autorità superiore tostamente, e se è possibile colla descrizione d'ogni cosa esistente presso l'arrestato medesimo.

41. La guardia deve dar pronta notizia d'ogni avvenimento alla deputazione all'amministrazione comunale, la quale lo registrerà in un apposito protocollo di controlleria. Questo sarà presentato ogni mese alla regia delegazione provinciale, la quale ne farà un estratto per servire alla compilazione del risultato annuale del servigio delle guardie da spedirsi al capo del governo.

42. Ritenuta la subordinazione che ogni guardia dee avere alla superiorità indicata al § 34,

quella che ricusasse la dovuta obbedienza, o commettesse gravi trascuranze, sarà per la prima volta ammonita dal capispettore in presenza della deputazione all'amministrazione comunale, e potrà eziandio ad istanza de' suddetti essere punita col dimetterla dalla guardia, e dichiarare la persona inabile a tale servigio ed al porto d'armi. Quando poi una guardia incorresse in gravi contravvenzioni alle leggi, verrà punita a termini delle medesime.

Titolo VI.

Modo d'indennizzare i capi e sottispettori, e le guardie comunali ne' casi come sopra preveduti.

43. L'indennizzazione de' capi e sottispettori, mediante assegno loro accordato, è a carico dell'erario.

44. È finalmente a carico dell'erario l'assegno giornaliero fissato nelle contemplate eventualità ad indennizzazione delle guardie comunali quando escano dal territorio del comune, come al § 14, ed a carico del comune l'assegno giornaliero ne' casi contemplati dal § 15.

45. Allorquando il capispettore ordina alle guardie di sortire dal circondario del rispettivo comune, forma delle medesime un elenco, e nel giro delle sue operazioni lo fa vidimare dalle singole deputazioni all'amministrazione comunale, le quali dichiarano la qualità del servigio eseguito nel loro territorio, e certificano del numero d'uomini che vi furono impiegati e del tempo consunto, coll'affermativa o negativa dichiarazione se le guardie non appartenenti al comune hanno in esso pernottato a causa di servigio.

46. Quando le guardie comunali nei casi previsti sortono da sole dal comune ovvero richieste istantaneamente sono trattenute in comune diverso, quella di esse che rappresenta il capo tiene con sè l'elenco, e lo presenta alle singole deputazioni all'amministrazione comunale per le opportune dichiarazioni. Se nel giro intrapreso sopraggiunge l'ispettore, consegna al medesimo l'elenco de' suoi uomini, e questi eseguisce le sopraddette formalità.

47. Le deputazioni sono obbligate di dare le accennate dichiarazioni soltanto dietro notizie certe del prestato servigio e della vera presenza degli uomini tutti marcati nell'elenco, e possono, anzi debbono in caso contrario rifiutare il movimento delle guardie comunali quando non fosse giustificato da legittima autorizzazione, salvi i reclami dell'ispettore sul fondamento del rifiuto.

48. Il capispettore presenta in doppio originale la lista delle guardie da indennizzarsi al commissario distrettuale, il quale appone il suo visto ad un esemplare che retrocede all'ispettore, ed accompagna l'altro colle proprie occorrenze all'autorità provinciale di polizia cui spetta ordinarne il pagamento.

Milano, il 7 giugno 1825.

(N.° 26.) *Il divieto di procurare fuori di stato l'edizione d'opere si estende anche agli atti delle cause ed agli articoli nei fogli forestieri.*

2 agosto 1825.

N.° 23766-2494 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

A fine di prevenire qualunque mala intelligenza con cui si tentasse di giustificare le contravvenzioni all'articolo 9 della governativa notificazione 21 luglio 1818, si dichiara che il divieto a qualunque suddito di S. M. di commettere o procurare fuori di stato l'edizione con data o senza data d'un'opera qualunque scritta da lui stesso o da altra persona senza averne prima riportata la permissione per la stampa dall'ufficio di censura sotto le pene stabilite dal suddetto articolo si estende anche agli atti delle cause, come pure a qualunque lungo o breve articolo, o lettera od altro che si volesse far inserire nelle gazzette, nei giornali od in altri fogli periodici forestieri.

Tanto, in esecuzione dell'ossequiato decreto dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 9 luglio p.° p.°, n.° 20056-1850, si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza ed osservanza.

Milano, il 2 agosto 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 27.) *ARTICOLI diversi compresi nell' unita tariffa sottoposti a nuovi diritti daziarj per l' importazione ed esportazione.*

17 agosto 1825.

N.° 10830-1962 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione 15 giugno anno corrente, stata comunicata dall'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 6 luglio prossimo scorso, n.° 26908-174,

S. M. si è degnata di abolire il divieto di esportazione delle pelli di lepre comuni crude, del pelo di lepre e di conigli, del lino e della canapa greggia non pettinata, e di approvare pei primi articoli, come per alcune merci fabbricate cogli ultimi, dei nuovi diritti daziarj.

Contemporaneamente la prelodata imperiale regia camera aulica, di concerto colla cancelleria aulica riunita, ha determinato di diminuire il dazio attuale d' uscita fissato per le ossa d' animali.

In conformità quindi delle premesse superiori disposizioni si deduce a pubblica notizia quanto segue:

1.° Dal giorno della pubblicazione della presente vengono posti in attività per gli articoli specificati nella sottoposta tariffa su tutti i confini verso l' estero i dazj d' importazione ed esportazione espressi nella tariffa medesima.

2.° All' incontro cessano di aver vigore i dazj attuali pel commercio dei suddetti articoli coll' estero, e conseguentemente anche la disposizione riguardo all' esportazione delle tele gregge ossia non imbiancate.

3.° Queste nuove prescrizioni daziarie non debbono essere applicate al reciproco traffico dell' Ungheria e della Transilvania colle altre provincie della monarchia in quanto che nella presente tariffa non siano espressi dei dazj particolari riguardo a questo traffico.

4.° Tutti gli articoli che sono nella tariffa contraddistinti colla parola *proibita* posta nella colonna del dazio di entrata e rispettivamente di uscita si dichiarano posti fuori di commercio, e l'importazione o l'esportazione di essi non potrà effettuarsi se non contro l'apposita carta di passo, che sarà rilasciata in seguito a concessione dell'imperiale regio governo e col pagamento del dazio ivi esposto.

5.° Soltanto riguardo alla tela battista composta di solo filo di lino è permessa l'importazione per uso particolare mediante concessione per parte del governo e contro il pagamento del dazio di lire 32. 14. 2 per libbra metrica, come sta espresso nella sottoposta tariffa.

L'imperiale regia direzione delle dogane è incaricata dell'esecuzione.

Milano, il 17 agosto 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere.*

TARIFFA.

Numero.	ARTICOLI.	QUANTITA'.	Dazio d'importazione. L.	C.	M.	Dazio d'esportazione. L.	C.	M.
1	Lino (1) greggio non pettinato..	Per quint. peso spor.	1	33	9	4	1	8
	Per l'Ungheria.....	idem	..	..	..	—	55	8
2	Lino pettinato.....	idem	4	68	7	3	75	—
	Per l'Ungheria.....	idem	..	..	..	—	78	1
3	Canapa (1) greggia non pettinata.	idem	1	7	1	3	21	4
	Per l'Ungheria.....	idem	..	..	..	—	44	6
4	Pettinata.....	idem	4	1	8	3	21	4
	Per l'Ungheria.....	idem	..	..	..	—	67	—
5	Stoppa senza distinzione	idem	1	7	1	1	29	5
	Per l'Ungheria.....	idem	..	..	..	—	17	9
6	Filo di lino e di canapa non imbiancato, compreso il filo da tessere.....	Per quint. peso netto	22	50	—	4	46	4
	Per l'Ungheria.....	idem	..	..	..	1	87	5
7	Imbiancato per metà ed interamente	idem	26	78	5	2	23	2
8	Tinto.....	idem	66	96	3	2	76	8
9	Di stoppa senza distinzione imbiancato e non imbiancato, come anche il filo da stoppini.	idem	6	69	6	2	67	9
	Per l'Ungheria.....	idem	..	..	..	1	11	6
10	Filo di lino sopraffino (2) detto *Lothgarn*.....	Per ogni libbra netta	4	1	8	—	33	5
11	Refe (3) della più fina qualità, refe da merletti o pizzi.....	idem	13	39	3	1	11	6
12	Refe d'ogni altra qualità senza distinzione della materia prima, greggio ed imbiancato ...	idem	—	71	4	—	2	2
13	Tinto.....	idem	2	14	3	—	4	5
14	Manifatture di lino e di canapa a gucchia ed a maglia d'ogni qualità.....	idem	*proibita* 32	14	2	—	4	5
15	Tessute come tele battiste (4)...	idem	*proibita* 32	14	2	—	4	5
16	Veli.....	idem	*proibita* 96	42	7	—	4	5
17	Nastri e galloni senza distinzione, compresa la carta, rotoli e tavolette	idem	*proibita* 13	39	3	—	2	2

Numero.	ARTICOLI.	QUANTITA'.	Dazio d'importazione. L.	C.	M.	Dazio d'esportazione. L.	C.	M.
18	Tela fina (5) e simili fazzoletti, non che stoffe per tovaglie e biancheria da tavola d'ogni qualità	Per ogni libbra netta	proibita 17	90	1	—	1	1
	Dette ungheresi	idem	1	33	9	—	1	1
19	(6) D'ogni altra qualità imbiancate, colorite lisce e rigate, come tela da lenzuola, da pagliericcio, tela con colla, da sacchi, da fodere, da letto, da tende o padiglioni, tele a righe dette *grati* o rigattini non misti con seta ed altri simili oggetti di biancheria da letto, traliccio operato e simili.	idem	proibita 2	94	6	—	1	1
	Simili ungheresi	idem	—	22	3	—	1	1
20	Tele incerate d'ogni colore indistintamente	idem	proibita 2	23	2	—	2	2
21	Tele da vele, otri e da maniche da tromba	idem	1	60	7	—	2	2
22	Tele da moscajole e simili garze	idem	proibita 4	37	5	—	2	2
23	Manifatture di lino torte o lavori da cordajuolo, come corde, funi, cinture e spaghi	Per quint. peso netto	proibita 96	42	7	—	67	—
24	Reti da cacciatore e da pescatore.	idem	80	35	5	1	67	4
25	Merletti e pizzi d'ogni qualità senza distinzione della materia prima	Per ogni libra di cal.	proibita —	60	—	—	—	4
26	Stracci anche quando servono ad imballare	Per quint. peso netto	—	26	8	proibita 5	35	7
	Per l' Ungheria	idem	..	..	..	—	8	9

ANNOTAZIONE.

(a) *Agl'individui della classe povera, come lavoranti d'artigiani, operaj, ecc., quando viaggiano è concesso d'introdurre con sè* tela ordinaria *in quantità al più di libbre 5 ed once 6 peso metrico (lib. 10 di Vienna)*

Numero.	ARTICOLI.	QUANTITA'.	Dazio d' importazione.			Dazio d'esportazione.		
			L.	C.	M.	L.	C.	M.
	contro il pagamento del dazio di cent. 98. 2 per cadauna libbra. (b) *Le manifatture di lino miste di lana o di seta devono essere trattate secondo la tariffa 2 ottobre 1817 sulle merci di seta, cotone e lana.*							
27	Pelli di lepre comuni gregge ...	*Per quint. peso netto*	6	85	3	68	57	—
	Per l' Ungheria	*idem*	..	..	..	2	85	7
28	Pelo di lepre e di coniglio	*Per libbra peso spor.*	—	31	2	2	94	6
	Per l' Ungheria	*idem*	..	..	..	—	11	2
29	Ossa d'animali d'ogni specie	*Per quint. peso netto*	—	26	8	—	53	6
	Per l' Ungheria	*idem*	..	..	..	—	11	2

(1) Nell' introduzione al confine del lino e della canapa verde con radici (propriamente le piante del lino e della canapa) si pagheranno al carro per ogni bestia da tiro centesimi 30, e nell'esportazione centesimi 90.

(2) Pel filo di lino detto *Lothgarn* s' intende la qualità di filo di tale finezza, che quattro matasse di esso unite non arrivino al peso di grossi 1, denari 7, grani 5 (un lotto di Vienna), e che ogni matassa contenga almeno 59 mazzetti, ognuno di fili 19.

(3) Per refe da pizzi s' intende unicamente quello di cui 88 mazzetti e più, ognuno di 100 fili, contenenti tutti insieme fili 8800, non oltrepassino il peso di once 5, grossi 6 (una libbra di Vienna).

(4) Le tele battiste miste con cotone appartengono alle manifatture di cotone miste con altre materie, e quindi come tali sono poste fuori di commercio.

(5) Per tele di lino fine e stoffe fine per biancheria da tavola s' intendono unicamente quelle di cui 12 pezze, ciascuna di metri 38, palmi 9, diti 6 (braccia 50 viennesi), o 20 schok, ognuno di braccia viennesi 42, corrispondenti a metri 32, palmi 7, diti 2, o 16 forniture da tavola a guisa di damasco non oltrepassino il peso di viennesi libbre 100, corrispondenti a libbre metriche 56.

(6) Per la qualità più grossa della tela non imbiancata, vale a dire la così detta da sacco, si pagherà, portandola all'estero, all' Ungheria o alla Transilvania, il dazio di centesimi 26. 8 per ogni quintale metrico.

(N.° 28.) *Norme e discipline pel deposito nelle dogane o pel trasporto fuori stato delle merci estere, delle quali è proibito il commercio interno.*

27 agosto 1825.

N.° 11068-2002 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Colla notificazione 26 dicembre 1824 fu dedotto a pubblica notizia che S. M. si era graziosamente degnata di protrarre sino a tutto settembre 1825 il termine fissato dalla governativa notificazione 18 settembre 1824 pel traffico interno delle merci estere di vecchia rimanenza, e di ordinare che per quelle fra le merci stesse che dai commercianti dopo il suddetto termine saranno spedite fuori di stato sia restituito l'importare del dazio d'introduzione, che facessero constare d'avere effettivamente pagato.

Scadendo pertanto colla fine del prossimo mese di settembre il termine sopraddetto, l'eccelsa camera aulica ha ordinato con ossequiato suo decreto 4 corrente che nell'atto di mandare ad effetto col primo del venturo mese di ottobre le prescrizioni contenute nella

notificazione 18 settembre 1824 siano da osservarsi, quanto alla restituzione del dazio graziosamente concessa da S. M., le seguenti norme e discipline:

1.° Per tutte le merci di vecchia rimanenza specificate nell' elenco annesso alla notificazione 18 settembre 1824, che per esserne proibito il traffico interno si troveranno depositate il giorno 1.° ottobre prossimo venturo negli uffici di dogana indicati nell' articolo terzo della notificazione 18 settembre 1824, dovrà provarsi entro il termine di un mese, cioè entro lo stesso ottobre, la provenienza delle medesime dall' estero, e l' effettuato pagamento del dazio d' importazione.

2.° Riguardo a quelle merci di vecchia rimanenza che furono assoggettate al bollo di finanza prescritto colla notificazione 24 aprile 1820 si avrà per provata l' estera derivazione se si troveranno munite del bollo stesso, sempre che sia riconosciuto illeso e legittimamente applicato. In prova del dazio pagato si ammetterà la bolletta originale di pagamento quando coincida perfettamente colla qualità e quantità delle merci; in caso di dubbio dovranno fornirsi delle prove più precise colla presentazione de' libri di negozio, delle corrispondenze e delle fatture.

Per quelle merci poi che non erano suscettive del bollo di finanza prescritto dalla suindicata governativa notificazione 24 aprile 1820, e che quindi non ne possono essere munite, si dovrà provare la provenienza dall' estero ed il dazio pagato colla presentazione delle

relative bollette originali, e coll' esibizione dei libri di negozio, delle corrispondenze, delle fatture e di altri legali documenti.

3.° Per le merci estere di vecchia rimanenza che dopo eseguite le preaccennate pratiche verranno rispedite all' estero, la restituzione del dazio d' importazione avrà luogo nel solo caso che l' originario pagamento ne sia stato versato in una delle casse imperiali austriache, e che la spedizione all' estero della merce stessa abbia effetto a tutto dicembre 1825, lo che dovrà giustificarsi coll' esibizione delle bollette di ritorno.

4.° È riservata esclusivamente al governo la facoltà di concedere la restituzione del dazio.

5.° Nel rimanente sono mantenute in pieno vigore e dovranno esattamente osservarsi le disposizioni della notificazione 18 settembre 1824 per ciò che risguarda il modo di depositare le merci negli uffici di dogana e di farne vendita ai privati.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo e le intendenze provinciali di finanza sono incaricate, per quanto loro spetta, dell' esecuzione delle suddette disposizioni.

Milano, il 27 agosto 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

PELLEGRINI, *Segretario.*

(N.° 29.) *Accordate alle amministrazioni comunali pel conseguimento dei proprj crediti le disposizioni portate dalla notificazione* 18 *settembre* 1819.

29 agosto 1825.

N.° 22407-3158 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

All' oggetto di ottenere ai comuni un giusto compenso nei casi di mora ai pagamenti per parte delle persone tenute a rendiconto od altimenti debitrici verso i comuni stessi, l' eccelsa aulica cancelleria ha ordinato che si estendano alle amministrazioni comunali, in quanto possano riguardarle, le disposizioni che per l' erario e per le casse dello stato furono pubblicate colla governativa notificazione 18 settembre 1819.

Si ritengono pertanto applicabili ai contabili e debitori verso i comuni le disposizioni portate dai §§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della succennata notificazione.

Con ciò non viene derogato a quanto è stabilito dalla sovrana patente 18 aprile 1816, rimanendo in pieno vigore tutte le disposizioni della medesima.

Milano, il 29 agosto 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Conte Oldofredi, *Consigliere.*

(N.° 30.) *L' anno scolastico nei licei e nelle università avrà principio col giorno 3 novembre, e le ferie col giorno 8 settembre.*

29 agosto 1825.

N.° 26918-4370 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione degli ordini emanati dall' imperiale regia commissione aulica degli studj con dispaccio del 30 prossimo passato luglio, n.° 4960-849, il governo deduce a pubblica notizia che fino a nuova ulteriore disposizione l'anno scolastico ne' licei e in tutte le sezioni degli studj dell' università, come già praticasi nei ginnasj, avrà principio col giorno 3 di novembre, e le ferie in tutti i predetti stabilimenti cominceranno col giorno 8 di settembre.

Milano, il 29 agosto 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Marchese D'ADDA, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 3.

(N.° 31.) *La pubblicazione litografica d'un'opera già stampata è considerata vietata come la ristampa con lettera.*

2 settembre 1825.

N.° 25888-4247 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. con venerata risoluzione 26 giugno p.° p.° si è degnata di ordinare che la pubblicazione litografica d' un' opera già stampata sia considerata come la ristampa con lettera e trattata dello stesso modo come una ristampa qualunque vietata in generale, volendo che i riclami contro le ristampe abusive debbano essere demandati alla prima istanza politica, salvo i soliti giudizj superiori.

Ciò si deduce a pubblica intelligenza in adempimento di ossequiato dispaccio dell' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita 14 luglio p.° p.°, n.° 20563-1342.

Milano, il 2 settembre 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUIOCIARDI, Vicepresidente.

Cav. GIUDICI, *Consigliere.*

(N.° 32.) *TOLTE tutte le differenze finora esistenti su la linea di confine coi paesi ottomani pei dazj d' importazione ed esportazione delle merci.*

13 settembre 1825.

N.° 11996-2181 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sussistendo nelle leggi daziarie della monarchia austriaca rispetto alle merci procedenti dalla Turchia disposizioni diverse da quelle che sono in osservanza per le derivazioni da altri stati limitrofi, S. M. I. e R. A.,

determinata dall'intenzione che abbia ad aver luogo un' uniformità di sistema in questa parte, si è degnata con sovrana risoluzione del 15 p.° p.° giugno di approvare che vengano tolte tutte le differenze finora esistenti, mediante applicazione su tutta la linea di confine coi paesi dipendenti dal governo ottomano, delle vigenti tariffe generali dei dazj d'importazione ed esportazione delle merci con parità di trattamento a riguardo degl' individui turchi, austriaci o di altre nazioni interessati nello scambievole movimento delle merci fra i due stati.

L' imperiale regio governo porta a pubblica notizia per norma di chiunque la summentovata sovrana determinazione, che dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita venne partecipata con ossequiato dispaccio del 22 p.° s.° agosto, n.° 25884-1179, dietro nota dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale del 2 luglio scorso.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione in quanto la riguarda.

Milano, il 13 settembre 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Pellegrini, *Segretario.*

(N.° 33.) *L' importo della multa da pagarsi per le lettere trasportate da persone non autorizzate viene fissato in lire 3 austriache.*

23 settembre 1825.

N.° 12001-3399 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In esecuzione dell'ossequiato dispaccio dell'imperiale regia camera aulica generale in data 18 agosto c. a., n.° 32375-1273 si deduce a pubblica notizia che incominciando dal 1.° di ottobre prossimo futuro l'importo della multa da pagarsi per le lettere trasportate da persone non autorizzate dall'imperiale regia amministrazione delle poste viene fissato in lire 3 austriache per ogni lettera illecitamente trasportata, e che la persona colta *in flagranti* dovrà, oltre la detta multa, pagare la tassa di porto spettante a tenore della relativa tariffa a ciascuna lettera, e l'ufficio postale certificherà sull'indirizzo l'effettuatone pagamento. L'importo delle multe esatte sarà devoluto per metà all'amministrazione delle

poste, e per metà al denunziante od a chi avrà fatta l'invenzione, e verrà corrisposta al medesimo dopo trascorso il termine a richiamare contro la seguita invenzione.

L'imperiale regia direzione delle poste è incaricata della corrispondente esecuzione.

Milano, il 23 settembre 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

PANCALDI, *Consigliere.*

(N.° 34.) *Le contribuzioni dirette per l'anno camerale 1826 sono da riscuotersi nella misura eguale a quella dell'anno corrente.*

26 settembre 1825.

N.° 30580-1772 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con sovrana risoluzione 25 agosto prossimo passato partecipata al governo con dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita 7 andante mese è stato ordinato che le contribuzioni dirette per l'anno camerale 1826

si abbiano a riscuotere nel regno lombardo-veneto nella misura eguale a quella che fu stabilita per l'anno camerale corrente.

Si deduce pertanto a pubblica notizia quanto segue:

1.° L'imposizione prediale per l'anno camerale 1826 si pagherà dai censiti nel territorio lombardo per ogni scudo d'estimo nelle tre prime rate con centesimi 4. 4, e nella quarta rata con centesimi 4. 5 moneta austriaca.

Nelle provincie di Milano e di Mantova la prima rata verrà pagata nel dì 20 novembre prossimo venturo, la seconda nel dì 20 febbrajo, la terza nel dì 20 maggio, e la quarta nel dì 20 agosto successivi.

Nelle provincie di Brescia, di Lodi e di Como la prima rata verrà pagata nel dì 20 dicembre prossimo venturo, la seconda nel dì 20 marzo, la terza nel dì 20 giugno, e la quarta nel dì 20 settembre successivi.

E nelle provincie di Cremona, di Bergamo, di Pavia e di Sondrio la prima rata verrà pagata nel dì 10 gennajo, la seconda nel dì 10 aprile, la terza nel dì 10 luglio, e la quarta nel dì 10 ottobre del prossimo venturo anno 1826.

2.° La tassa personale competente all'imperiale regio erario per l'anno camerale 1826 è stabilita in lire 3. 68 per ciascun individuo

collettabile, e si pagherà nelle provincie di Brescia, di Como, di Cremona, di Pavia e di Lodi entro il mese di agosto dello stesso anno; nelle provincie di Milano, di Mantova e di Bergamo, non compresi i distretti di Clusone, di Zogno, di Sarnico, di Trescorre, di Breno e di Edolo, nel successivo mese di settembre, e nei mentovati distretti della provincia di Bergamo, come anche nella provincia di Sondrio nel giorno 10 del mese di ottobre 1826.

3.° Il pagamento della tassa per l' esercizio delle arti e del commercio si effettuerà nei tempi quì sopra fissati per la tassa personale.

Le imperiali regie delegazioni provinciali e la direzione del censo sono rispettivamente incaricate dell' esecuzione della presente determinazione.

Milano, il 26 settembre 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

Broglio, *Consigliere.*

(N.° 35.) *Cessano col 1.° novembre di aver vigore le patenti rilasciate per gli studj privati di giurisprudenza e di filosofia.*

7 ottobre 1825.

N.° 32232-5274.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per ordine superiore rimane diffidato il pubblico che in conseguenza della sovrana risoluzione promulgata colla notificazione governativa del 28 marzo 1824, che abolì gli studj privati di giurisprudenza e filosofia, cessarono col 1.° novembre successivo di aver vigore le patenti state rilasciate pei detti studj sotto l' impero della precedente notificazione 16 novembre 1818.

Milano, il 7 ottobre 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

Cav. Marchese D'Adda, *Consigliere.*

(N.° 36.) *Dichiarate di esclusiva competenza delle preture foresi ed urbane le quistioni per turbamento di possesso. Norme di procedura.*

13 ottobre 1825.

N.° 32315-3351 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per provvedere onde nelle quistioni per turbamento di possesso d'ogni specie, ed in particolare riguardo ai confini, acquidotti ed opere idrauliche, in quanto esse spettano alla sola giurisdizione civile, sieno messi in pratica esecuzione senza bisogno di lunghe procedure i rimedj di diritto e le determinazioni del giudice prescritti dal codice civile generale, ed in ispecie nel primo capo della seconda parte, a difesa del possesso minacciato, ovvero per la restituzione del possesso turbato, S. C. R. A. M. mediante sovrana risoluzione del 22 giugno 1825 si è degnata di prescrivere a norma comune delle parti e dei giudici la seguente procedura sommarissima:

§ 1. Le quistioni per turbamento di possesso sono di esclusiva competenza delle preture foresi ed urbane nel rispettivo circondario

giurisdizionale in cui si trova l'oggetto della controversia.

2. Chi ha sofferto pregiudizio nel possesso d'una cosa o di un diritto, ovvero chi fu illegittimamente privato del possesso stesso, deve tosto, ed al più tardi entro 30 giorni continui, da computarsi dal giorno in cui avrà notizia del turbamento, chiedere l'assistenza del giudice e spiegare con precisione la sua domanda (codice civile, §§ 339, 345, 346, 347 e 851). Dopo la scadenza di questo termine il possessore che si asserisce turbato deve appigliarsi all'azione possessoria nella procedura ordinaria.

3. Per turbamento di possesso si procede verbalmente colla massima speditezza, e gli atti possono seguire anche in qualunque giorno feriato. La petizione può essere presentata in iscritto ovvero dettata in giudizio a protocollo; nel primo caso si nota sulla medesima dalla parte esterna = *Urgente per turbamento di possesso.*

4. Nelle procedure per turbamento di possesso viene escluso l'intervento degli avvocati.

5. In questa procedura sommaria il giudice deve per effetto del suo ufficio tenersi presente ed inculcare alle parti la massima che trattasi puramente dell'indagine e della prova materiale dell'ultimo possesso di fatto e del

turbamento, e che il provvedimento o la decisione del giudice sono limitati a proteggere ed a restituire il possesso che viene turbato. Chi intende di acquistare un nuovo possesso ovvero di esercitare un prevalente diritto al possesso, deve seguire la via ordinaria civile; ad essa appartiene anche la discussione sul titolo e sulla buona o mala fede del possesso, come pure sulle pretensioni d'indennità, in quanto queste non sieno volontariamente riconosciute (codice civile, §§ 320, 328, 335, 339, 372, 373 e 374). Per conseguente l'attore verrà astretto a determinare con precisione la sua domanda, e ciascheduna delle parti a dare distinte dichiarazioni sui fatti addotti dalla parte avversaria.

6. Il giudice cita ambedue le parti a comparire entro il più breve termine possibile, fosse anche nel giorno medesimo o nel susseguente, avvertendole dell'obbligo che loro incumbe di portare tutti i documenti e condurre seco tutti i testimonj dei quali vogliono far uso, e che in caso di contumacia d'una parte si presterà fede alle asserzioni della parte avversaria, e si giudicherà secondo quelle.

7. Quando già dalla petizione si manifesta l'utilità d'un accesso giudiziale, può il giudice tenere tosto la prima sessione sul luogo e farvi comparire i periti.

8. Nei casi di nuova costruzione d'un edifizio o di altra opera, nei quali giusta i §§ 340, 341 e 342 del codice civile ha luogo il divieto di continuare l'innovazione sino alla decisione della controversia, il giudice, ad istanza dell'attore, deve dare la necessaria disposizione nell'atto che dà corso alla domanda.

9. Anche in altri casi di urgente pericolo d'ingiusto pregiudizio si può ingiungere al reo convenuto di astenersi sino all'esito della quistione da tutte le azioni di questo genere o da ogni innovazione nell'oggetto della controversia, colla comminatoria di corrispondente multa od arresto.

10. All'effetto d'impedire atti di violenza o di evitare un pregiudizio irreparabile e specialmente se fosse incerto chi abbia il possesso non vizioso, si potranno, anche pendendo la procedura ed avanti il termine della medesima, chiedere, e dal giudice accordare dei provvedimenti interinali. A questo fine il giudice o decreta la sequestrazione giusta il § 347 del codice civile, o vieta ad ambe le parti ogni atto di possesso, o affida l'oggetto controverso a quella parte che presta cauzione al suo avversario, ovvero che per altri riguardi, prese in considerazione a termini di diritto tutte le circostanze, ha un fondamento prevalente a chiedere la protezione del giudice.

11. Se una parte non comparisce alla sessione stabilita, si ritiene per vero quello stato di possesso che viene indicato dalla parte presente, e si conserva mediante decreto contumaciale. Quando compariscono ambe le parti, il giudice procura di ottenere una transazione nella quistione di merito, o almeno una disposizione temporanea sino alla decisione della medesima. Se questo esperimento non riesce, si procede agli atti nell' ordine prescritto, ma soltanto sul turbamento di possesso.

12. Senza consenso delle parti non si concede mai veruna proroga qualora all'attitazione non osti un impedimento manifestamente invincibile.

13. Sui fatti controversi, occorrendo, si sentono tosto *ex officio* testimonj e periti, e se ne fa processo verbale. Dipende dalla prudenza del giudice il conoscere quali e quanti testimonj e periti abbiansi a sentire, e quali interrogazioni debbano loro esser fatte.

14. I testimonj ed i periti non prestano giuramento, ma viene loro fatta l' espressa ammonizione che con false asserzioni ovvero celando la verità si renderebbero risponsabili e sarebbero sottoposti a castigo. In questa procedura non è ammesso verun giuramento delle parti.

15. Chiusi gli atti, viene tosto, e, se fia possibile, ancora nel medesimo giorno emanata la decisione mediante un decreto che contiene anche i motivi e che s' intima senza indugio ad ambe le parti. La decisione somministra una norma meramente provvisionale per l' ultimo possesso di fatto, ovvero pronuncia giusta la legge (§§ 340, 341, 342 e 343 del codice civile) un divieto o l' obbligo di dar cauzione; essa non impedisce a veruna delle parti di esercitare nella via ordinaria, come fu disposto al § 5, un prevalente diritto al possesso e le azioni che ne derivano.

16. Il ricorso al giudice superiore è permesso solamente contro l' accennato decreto definitivo, e non si ammette contro i provvedimenti e le disposizioni interinali dati nel corso della procedura, contro i quali è riservato a ciascheduna delle parti d' insinuare il gravame dopo il decreto definitivo unitamente al ricorso. Sono esclusi tutti gli altri rimedj della legge, ed in particolare la restituzione in intiero.

17. Questo ricorso si presenta in iscritto al giudice di prima istanza, ovvero si detta verbalmente a protocollo entro otto giorni continui; passato questo termine, viene rigettato *ex officio*. Se il ricorso è insinuato entro il termine, la pretura trasmette tostamente al

tribunale d' appello tutti gli atti, senza tenere veruna sessione per coordinarli, e vi unisce in originale i processi verbali degli accessi e perizie, e degli esami dei testimonj qualora le parti non gli abbiano prodotti in copia.

18. Si accorda senza indugio alla parte vittoriosa l' esecuzione del decreto di prima istanza anche avanti la scadenza del termine pel ricorso, e senza riguardo al ricorso che si fosse realmente insinuato. Dipende dalla prudenza del giudice di prima istanza il determinare se, pendendo il ricorso al giudice superiore, i provvedimenti e le disposizioni interinali emanate nell' atto di dar corso alla petizione o durante la procedura (§§ 8, 9 e 10) debbano tosto cessare ovvero continuare sino a che il decreto sia passato in giudicato.

19. Se dagli atti risultano indizj di grave trasgressione di polizia o di delitto, il giudice eseguisce le prescrizioni del codice penale, e riguardo all' oggetto della controversia, in quanto appartiene alla giurisdizione civile, procede nel tempo medesimo incessantemente secondo le regole più sopra stabilite.

Milano, il 13 ottobre 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 37.) *Dichiarazioni sull' obbligo delle prescritte denunzie ai possessori dei beni o redditi feudali.*

15 ottobre 1825.

N.° 29992-4577 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per togliere qualunque dubbio insorto nell' esecuzione della sovrana patente 3 maggio 1817 relativa ai possessori dei beni o redditi feudali, l' imperiale regia cancelleria aulica, sopra rapporto di questo imperiale regio governo, con decreto 4 agosto a. c., n.° 23474 ha emanato le seguenti dichiarazioni:

Art. 1. Sono compresi per l' obbligo delle prescritte denunzie

a. I possessori di beni o redditi provenienti da dotazioni o donazioni fatte dal principe, di loro natura reversibili allo stato;

b. Quelli che possiedono beni o redditi procedenti da investiture a titolo di feudo o subfeudo concedute dai vescovi, o rispettive curie, o da qualunque altra podestà ecclesiastica, non ostante che le dette investiture rinnovate a tempi moderni fossero state rivestite delle semplici forme enfiteotiche o livellarie;

c. I possessori di beni vincolati a feudo improprio o censo feudale, o per altri titoli sottoposti al diretto dominio o di eventuale reversibilità allo stato.

2. Riguardo ai possessori contemplati sotto *a. b.* l' obbligo è per ora ristretto alla denuncia dei beni o redditi; quelli indicati sotto *c.* continueranno a riportare le legali ricognizioni o conferme a norma delle investiture e della pratica in corso.

3. Le denunzie dovranno essere presentate all' imperiale regio governo o alle regie delegazioni delle rispettive provincie entro quattro mesi dalla pubblicazione, e dovranno essere corredate dei documenti ed esposte colle modalità richieste per le denunzie dei beni feudali.

4. In caso di mancanza o ritardo si dichiarano applicabili ai contravventori le sanzioni portate dalla suddetta patente 3 maggio 1817.

Milano, il 15 ottobre 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Conte OLDOFREDI, *Consigliere.*

(N.° 38.) *Ridotta a sedici anni la capitolazione dei gendarmi che non fossero disposti alla capitolazione a vita.*

29 ottobre 1825.

N.° 32170-5142 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per agevolare il completamento del corpo della gendarméria S. M. I. e R. si è degnata di ridurre a sedici anni la durata della capitolazione dei gendarmi per quegl' individui che non fossero disposti ad assoggettarsi ad una capitolazione a vita, a norma delle precedenti sovrane prescrizioni.

La M. S. si è pure degnata di accordare che per ora la spesa di primo allestimento o montura dei nuovi arrolati, fino a tanto almeno che il corpo della gendarmeria sia completo, venga sostenuta dall' imperiale regio erario.

Le premesse graziosissime determinazioni di S. M. vengono dal governo portate a comune notizia in adempimento degli ordini

dell' imperiale regia cancelleria aulica unita espressi nel dispaccio in data 16 settembre p.° p.°, n.° 28099-2687.

Milano, il 29 ottobre 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese DEL MAYNO, Vicepresidente.

RENATI, *Consigliere.*

(N.° 39.) *DICHIARAZIONE sulla contravvenzione al divieto di portar armi proibite.*

11 novembre 1825.

N.° 35776-3720 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Non essendosi da alcuna legge espressamente dichiarato che la contravvenzione al divieto di portar armi proibite dalla patente del 18 gennajo 1818 costituisca una grave

trasgressione di polizia, S. C. R. M. mediante sovrana risoluzione del 15 giugno 1825 si è degnata di dichiarare che concorrendo una tale contravvenzione con un delitto, non si possano applicare i §§ 28 e 29 del codice penale, parte prima, ma che il delinquente il quale nel tempo medesimo risulta indiziato di contravvenzione alla legge sul porto d'armi proibite debba, dopo aver subita la pena criminale, essere consegnato per l'ulteriore inquisizione all' autorità incaricata di punire tali contravvenzioni, la quale però nell'applicare la pena dalla legge prescritta dovrà aver riguardo non solamente alla durata, ma ben anche al grado di rigore della pena criminale da lui sofferta.

Tanto si porta a pubblica notizia per la relativa osservanza in esecuzione del decreto dell' imperiale regia cancelleria aulica unita 7 p.° p.° ottobre, n.° 30524-2443.

Milano, l'11 novembre 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese DEL MAYNO, Vicepresidente.

Cav. CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 40.) *Prescrizioni sull' insinuazione e liquidazione dell'azione vindicatoria contro la massa del concorso dei creditori.*

11 novembre 1825.

N.° 35777-3721 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Riguardo alla insinuazione e liquidazione dell' azione vindicatoria contro la massa del concorso de' creditori contemplata dal § 103 del vigente regolamento giudiziario si dovranno in conseguenza di sovrana risoluzione del 21 luglio 1825 osservare le seguenti prescrizioni:

§ 1.° La predetta azione da insinuarsi entro il termine fissato nell' editto dovrà regolarsi secondo il citato § 103 del regolamento giudiziario, indicando perciò eziandio la pretensione che s' intendesse d' insinuare anche per qualsiasi altra ragione nel caso supposto che non venisse aggiudicata la chiesta proprietà.

2.° Il difensore della massa non potrà, senza aver sentita la delegazione de' creditori, nè trattare il processo sopra questa dimanda, nè dare veruna dichiarazione sulle pretensioni dell' attore.

3.° Nella sentenza liquidatoria sarà all' attore aggiudicata ovvero negata la chiesta proprietà. Se la proprietà gli viene negata, si dovrà nella stessa sentenza giudicare sulle altre pretese o diritti che per questo caso avesse l' attore insinuato. In ambidue i punti la sentenza, servirà di norma negli ulteriori atti giudiziali e nella classificazione, e non potrà mai essere impugnata con azione di priorità in quella parte che aggiudica ovvero nega il diritto di proprietà all' attore.

4.° Tuttavia la proprietà aggiudicata all' attore non gli potrà essere consegnata avanti la scadenza del termine fissato nell' editto per le insinuazioni se egli per la durata di quel termine non presta alla massa cauzione pel caso che da un terzo venissero insinuate delle pretensioni su quel medesimo oggetto.

Tanto si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma in esecuzione del dispaccio dell' imperiale regia cancelleria unita 6 p.° p.° ottobre, n.° 30523-2914.

Milano l' 11 novembre 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese DEL MAYNO, Vicepresidente.

Cav. Crespi, *Consigliere.*

(N.° 41.) *Divieto d'importazione delle frutta disseccate tinte con colori nocivi, provenienti dall'Ungheria denominate* Oedenburger-Obst.

22 novembre 1825.

N.° 15175-2734 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Essendosi scoperto che le frutta disseccate provenienti dall' Ungheria sotto la denominazione di *Oedenburger-Obst* venivano tinte con colori nocivi alla salute, l' eccelsa imperiale regia camera aulica con ossequiato dispaccio 14 ottobre p.° p.°, n.° 38620-3161 si è degnata comunicare che fu proibito nell' Ungheria di colorire le frutta con qualsivoglia colore.

Ha per fine ordinato il divieto d' importazione delle menzionate frutta così colorite nelle altre provincie della monarchia.

Il governo, conformemente agli ordini superiori, deduce a pubblica notizia tali prescrizioni a comune osservanza, ed incarica l' imperiale regia direzione delle dogane dell' esecuzione.

Milano, il 22 novembre 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

Marchese DEL MAYNO, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere*.

(N.° 42.) *RANGO e titolo delle famiglie principesche dell' Impero germanico state mediatizzate.*

25 novembre 1825.

N.° 35805-4608 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. con sovrano rescritto di gabinetto 9 settembre ultimo scorso si è degnata di significare al supremo cancelliere ministro dell' interno che la dieta della confederazione germanica accogliendo all' unanimità la proposizione che le fu fatta per ordine della prefata M. S., ha stabilito nella sua seduta del giorno 16 agosto che alle famiglie che facevano parte degli stati del corpo germanico, e che per lo scioglimento di esso furono mediatizzate, sia attribuito un rango e un titolo corrispondenti ai diritti che per nascita avevano comuni colle case sovrane, e che quindi ai principi sia conferito il titolo di *Altezza Serenissima.*

In pari tempo la prelodata M. S. si compiacque di abbassare il seguente elenco delle famiglie principesche, ai di cui rispettivi capi

dovrà applicarsi la mentovata deliberazione della dieta della confederazione germanica, e di ordinare che nelle corrispondenze d'ufficio coi predetti principi sia osservato un analogo cerimoniale, usando nell' intestazione il titolo di *Serenissimo Principe*, e nel contesto quello di *Altezza Serenissima*.

ELENCO delle famiglie principesche dell'Impero germanico state mediatizzate.

I. *Principi mediatizzati i quali hanno il loro domicilio nella monarchia austriaca.*

Auersberg.
Colloredo-Mannsfeld.
Dietrichstein.
Esterhazy.
Kaunitz-Rietberg.
Khevenhüller.
Lobkowitz.
Metternich.
Rosenberg.
Schwarzenberg.
Schönburg.
Starhemberg.
Trauttmansdorff.
Windischgrätz.

II. *Principi mediatizzati i quali hanno il loro domicilio fuori della monarchia austriaca.*

Aremberg (*duca*).
Bentheim-Steinfurt.
» -Teklenburg o Rheda.
Croy (*duca*).
Fugger Babenhausen.
Fürstenberg.
Hohenlohe-Langenburg-Langenburg.
» -Langenburg-Oehringen.
» -Langenburg-Kirchberg.
» -Waldenburg-Bartenstein.
» -Waldenburg-Bartenstein-Jaxtberg.
» -Waldenburg-Schillingsfürst.
Isenburg-Offenbach-Birstein.
Leyen.
Leiningen.
Looz-Coswarem (*duca*).
Löwenstein-Wertheim-Rosenberg.
» -Wertheim-Freudenberg.
Oettingen-Spielberg.
» -Wallerstein.
Salm-Salm.
» -Kyrburg.
» -Reiferscheid-Krautheim.
» -Horstmar.
Sayn-Wittgenstein-Berleburg.
» -Wittgenstein-Hohenstein.

Solms-Braunfels.
» -Lieh e Hohensolms.
Waldburg-Wolfegg-Waldsee.
» -Zeil-Trauchburg.
» -Zeil-Wurzach.
Wied.
Thurn e Taxis.

Tanto si deduce a pubblica notizia, ingiungendo a tutti gli uffici dipendenti da questo governo l'esatta osservanza della sovrana prescrizione.

Milano, il 25 novembre 1825.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

Marchese DEL MAYNO, Vicepresidente.

Cav. PARAVICINI, *Consigliere*.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1825.

N.° 3 al 6.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° luglio al 31 dicembre 1825.

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1825		
52	*Luglio* 7	Trattamento normale per gl'impiegati dei comuni	257
53	*detto* 9	Modo di regolare la corrispondenza d'ufficio dei subeconomi e degli ispettori distrettuali per le scuole elementari col mezzo delle delegazioni provinciali e dei commissarj distrettuali	259
54	*detto* 12	Ingiunta alle autorità giudiziarie la costituzione dei tutori e curatori nei casi contemplati dai §§ 176 e 279 del codice civile	261
55	*detto*	Dichiarazione sulla competenza dell'autorità giudiziaria civile nel caso di morte di persone minori di età entrate al servizio militare	263
56	*detto* 13	Quando all'impiegato traslocato competa il compenso normale per le spese di traslocazione	265
57	*detto* 20	Massime sanzionate da S. M. intorno ai beneficj semplici	267
58	*detto* 21	Tariffa per la liquidazione dei compensi da farsi per le spese di viaggio agl'impiegati	271

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1825		
59	*Luglio* 27	Ingiunto agli avvocati di limitarsi nelle loro petizioni al solo punto da decidersi, senza affastellarvi punti estranei di fatto e di diritto	273
60	*detto*	Inculcato alle prime istanze il dovere di usare nelle stime giudiziali tutta la maggiore circospezione. . .	274
61	*detto* 28	La concessione ai vicarj foranei e parrochi d'istruire i fanciulli della loro parrocchia non li dispensa dalla produzione del certificato di pedagogica per concorrere a maestri delle pubbliche scuole	276
62	*detto* 31	Variazioni nell'impostazione e nel ricevimento delle lettere alla posta .	278
63	*detto*	Nomina del signor generale *Frimont* alla carica di comandante militare generale della Lombardia	280
64	*Agosto* 1.°	Prima di vendere sostanze spettanti a chiese si dovrà riportare il parere degli ordinarj	281
65	*detto* 3	Correzione d'un errore nella tariffa daziaria all'articolo cotone	282
66	*detto* 6	Norme per l'impiego dei sopravanzi delle rendite dei beneficj vacanti .	283
67	*detto* 8	Ingiunto l'obbligo di registrare nel libro dei battesimi anche il nome della levatrice	285
68	*detto*	L'accettazione di reclute dopo lo scioglimento delle commissioni miste debbe effettuarsi, mediante un giudizio misto fra l'imperiale regio delegato provinciale ed un militare . .	287
69	*detto* 9	La vendita delle ristampe estere di libri stampati nelle provincie austriache è proibita	289

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1825		
70	*Agosto* 9	La divisione delle categorie per gli esercenti arti e commercio soggetti alle tasse da regolarsi a senso del decreto 13 giugno 1811	291
71	*detto* 12	Diramazione del regolamento per la scuola d' ostetricia in Milano	293
72	*detto* 13	Le spese per le scuole comunali dal giorno 26 febbrajo pross. passato restano a carico dei comuni	327
73	*detto* 14	Proibita l' ammissione agli studj dei praticanti ed impiegati	328
74	*detto* 20	Pene da infliggersi ai colpevoli di commercio illecito di medicinali . .	329
75	*detto* 27	L' obbligo ingiunto agli studenti presso i parrochi di campagna colla notificazione 19 aprile 1823 di produrre il certificato d' idoneità per essere ammessi ai ginnasj dovrà avere effetto da quell' epoca in poi .	330
76	*detto* 31	Modo di regolare le competenze assegnate agl' impiegati giudiziarj per le operazioni relative alle eredità e sostanze pupillari	331
77	*detto*	Il compartimento territoriale 12 febbrajo 1816, che servì di base alla distrettuazione giudiziaria del 1818, nulla rinnovò relativamente all' antico circondario degli uffici delle ipoteche del 1808.	333
78	*Settembre* 5	Diramazione dello statuto disciplinale 30 luglio p.° p.° per gli studj filosofici nei licei con circolare governativa n.° 26918-4370	334
79	*detto* 6	Confermata la disposizione del decreto 27 aprile 1811 sulla ritenuta del quinto del canone per rappresentare la contribuzione dovuta dal	

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1825	proprietario sui beni soggetti ad enfiteusi	355
80	*Settembre* 8	Determinazione sul trattamento da accordarsi ai medici, chirurghi ed individui privati che si assumono in provvisorio supplimento di mancanti impiegati pubblici	357
81	*detto* 9	Prescrizioni stabilite in riguardo alla visita degl' invalidi militari esistenti fuori de' pubblici stabilimenti. . . .	359
82	*detto* 10	Determinazioni sulla esazione delle tasse giudiziarie	362
83	*detto* 14	Le cariche militari conferite dalla cessata repubblica veneta dovranno computarsi in qualità di effettivo servizio soltanto dall'anno decimosesto dell'età dei rispettivi individui	364
84	*detto*	Determinazione per le competenze dei mastri di posta per le spedizioni delle staffette a moneta austriaca . .	366
85	*detto* 17	Vietata l'accettazione dei volontarj al servizio militare al disotto degli anni diciotto	367
86	*detto* 23	Applicazione del dazio d' entrata ed uscita alle corde formate delle erbe allignanti nelle paludi	369
87	*detto* 25	I dottori di chirurgia non possono conseguire un pubblico impiego se non sieno esaminati ed approvati ostetricanti	370
88	*detto* 28	Comunicazione del decreto aulico 22 luglio 1825 relativo alle conseguenze della morte civile e della confisca come pena dell'emigrazione . .	372
89	*Ottobre* 1.°	Ribassato di un quinto l' importo dell'attuale dieta in tutte le classi degl' impiegati	376

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pág.
	1825		
90	*Ottobre* 6	Applicazione del dazio alle incisioni in rame	377
91	*detto* 7	Requisiti e condizioni per ottenere in via di eccezione la permissione di fare privatamente gli studj filosofici e legali	379
92	*detto* 9	I suffumigi occorrenti in occasione di malattie contagiose dovranno eseguirsi sul modo prescritto dalle istruzioni 16 gennajo e dalla circolare 23 novembre 1817	385
93	*detto* 11	La diaria di lire 1. 15 ai testimonj miserabili comparsi alle istanze giudiziarie si dovrà pagare intera ancorchè non abbiano consumato che la metà od anche meno della giornata	386
94	*detto* 14	Determinazioni sulla tassa degli atti occorrenti nella procedura per la conciliazione	388
95	*detto* 18	Applicazione del dazio alla feccia abbruciata	390
96	*detto* 22	Applicazione del dazio alla selce abbruciata	391
97	*Novembre* 8	Applicazione del dazio di entrata ed uscita alle ghiande di rovere . . .	392
98	*detto* 10	Applicazione del dazio alle paste o farine di mandorle, alle polveri di corallo, agli oppiati e alle tinture per pulire i denti, la pelle e per levar le macchie	393
99	*detto* 13	Regolamenti pei medici, pei chirurghi e per le levatrici che non sono stipendiati dal governo, dai comuni o da pubblici stabilimenti	394
100	*detto* 14	Incumbenze del medico curante f. f. di direttore nei piccoli spedali foresi	401

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1825		
101	*Novembre* 24	Gli emolumenti dovuti per le copie delle scritture originali dei defunti architetti, periti agrimensori ed ingegneri da dividersi per metà tra l'archivio e gli eredi dei medesimi .	402
102	*detto*	Non ostanti le dichiarazioni d'insolvibilità emesse dalle imperiali regie delegazioni sulle note de' condannati nelle tasse e spese processuali, avvi luogo a ripeterne il pagamento qualora siavi traccia della loro solvibilità	404
103	*detto* 26	Patto speciale da comprendersi nel capitolato d'appalto di qualunque opera di fabbrica eseguibile a carico dell'erario	407
104	*detto* 27	L'ammissione di qualsivoglia individuo negli orfanotrofj e negli stabilimenti di carità è riservata al direttorio degl'istituti elemosinieri . .	409
105	*detto*	Disposizioni per quelli che coprirono pubblico impiego, ed ora sono pensionati, che aspirassero all'esercizio dell'avvocatura	411
106	*detto* 28	Le casse ed uffici cui spetta debbono tenere regolarmente in giornata le annue imposte che loro devono esser pagate, e notificare al governo lo stato degli arretrati	412
107	*detto* 29	Incaricati gl'istituti degli esposti di dare a ciascun esposto un cognome particolare	414
108	*Dicembre* 9	Determinazione del dazio di entrata ed uscita delle *cannocchie di canna*.	417
109	*detto* 11	La casa principesca *Schönburg* resta divisa nei due rami di *Waldenburg* e di *Hartenstein*	418

N.°	Data.	Titolo degli Atti.	Pag.
	1825		
110	*Dicembre* 13	Norme pel versamento da farsi dalla cassa provinciale di guerra nella cassa centrale delle somme dovute agli appaltatori, ai comuni od agli ospedali civili	419
111	*detto* 17	Comunicazione del dispaccio 16 novembre p.° p.° relativo all'alloggio degli ufficiali di guarnigione stabile che arrivano in corso di trimestre .	421
112	*detto*	Attributi dell'imperiale regio ufficio fiscale determinati dalle istruzioni superiormente approvate	422
113	*detto* 23	Scioglimento della quistione sull'esercizio dei privilegi esclusivi per la fabbricazione della birra e dell'acquavite ove esistono i diritti di propinazione	424
114	*detto* 26	Obbligo imposto ai medici militari di denunciare alle autorità politiche le malattie epidemiche e contagiose che ravvisassero in qualche individuo civile	426
115	*detto* 27	Disposizioni onde regolare gli emolumenti da esigersi per le copie delle scritture originali de' defunti architetti, periti agimensori ed ingegneri civili.	427
116	*detto* 30	Scioglimento dei dubbj sulle attribuzioni dei notai nel ricevere e conservare le dichiarazioni di ultima volontà	431
117	. . . . .	Elenco delle patenti di privilegio diramate dal 1.° luglio a tutto dicembre 1825, accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all'epoca della concessione e della sovrana patente 8 dic. 1820	433

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 3.

(N.° 52.) *Trattamento normale per gl' impiegati dei comuni.*

7 luglio 1825.

N.° 20121-2778 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, alla congregazione centrale ed alla direzione generale di contabilità.

S. M. I. R. con sovrana sua decisione del 20 giugno p.° p.° ha stabilito ciò che segue in riguardo al trattamento normale degl' impiegati dei comuni.

La prelodata M. S. concede che da quei comuni del regno lombardo-veneto i quali già posseggono od otterranno una congregazione municipale siano applicati ai loro impiegati

in servizio stabile, loro vedove ed orfani i regolamenti di pensione in vigore per gl'impiegati dello stato.

Gli altri comuni sono lasciati in libertà qualora abbiano impiegati stabili e non manchino loro i mezzi di applicarvi pur essi i regolamenti di pensione austriaca, ovvero di proporre in casi particolari a chi spetta la concessione di gratificazioni o pensioni ai loro impiegati benemeriti, loro vedove ed orfani sui redditi del comune.

La premessa sovrana risoluzione comunicata al governo con ossequiato vicereale decreto 24 detto giugno verrà dalle imperiali regie delegazioni portata a cognizione delle rispettive congregazioni provinciali, e col mezzo de' commissarj distrettuali saranno pur fatti di essa consapevoli tutti i convocati generali degli estimati ed i consigli comunali.

Milano, il 7 luglio 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 53.) *Modo di regolare la corrispondenza d' ufficio dei subeconomi e degl' ispettori distrettuali per le scuole elementari col mezzo delle delegazioni provinciali e dei commissarj distrettuali.*

9 luglio 1825.

N.° 20488-3363. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Non essendo i subeconomi compresi nell'elenco degli esenti dalle tasse postali comunicato dietro le superiori disposizioni alla direzione delle poste in data 14 luglio 1824, siccome non vi sono compresi gl' ispettori distrettuali per le scuole elementari, il governo non è autorizzato a tenere esente dalle dette tasse la corrispondenza immediata coi medesimi.

Però in quanto le delegazioni per oggetti d'ufficio debbano con essi corrispondere, siccome le medesime e gl' ispettori provinciali corrispondono cogl' ispettori distrettuali, si dovranno le lettere ed i pieghi che loro si dirigono trasmettere ai commissarj distrettuali ritenuti esenti, siccome si pratica, quanto al carteggio diretto agl' ispettori distrettuali.

Ne saranno quindi resi avvertiti i commissarj ed i subeconomi onde la corrispondenza d' ufficio per loro mezzo sia regolarmente assicurata, trasmettendosi e ricevendosi dai commissarj tutto ciò che venga loro diretto dalle

delegazioni pei subeconomi, e dai subeconomi per le delegazioni.

Ogni altra corrispondenza diretta fra le parti e gli stabilimenti coi subeconomi sarà soggetta alla tassa, dovendo i subeconomi esigerne all'uopo l'indennizzazione dalle parti o dagli stabilimenti, poichè nulla è loro concesso di emolumento per questo titolo, nè debbono essi gratuitamente gravarsene.

Quanto alle lettere ed ai pieghi che dopo la circolare 5 maggio prossimo scorso abbiano dovuto o debbano ritirare dai rispettivi uffici postali, sia che ne abbiano, sia che ne debbano pagare la tassa, dovranno ripeterne compenso dalle parti o dagli stabilimenti che vi possono avere interesse, salvo a chiederne compenso alle imperiali regie delegazioni sopra i fondi vacanti de' beneficj giacenti presso i medesimi nel solo caso che sia loro impossibile di ottenerne il detto compenso. Quindi ottenuta l'approvazione delle imp. regie delegazioni, potranno darsene credito nei conti.

Con ciò viene provveduto ai reclami portati sopra la disposizione generale della sopraccitata circolare 5 maggio.

Milano, il 9 luglio 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 54.) *Ingiunta alle autorità giudiziarie la costituzione dei tutori e curatori nei casi contemplati dai §§ 176 e 279 del codice civile.*

12 luglio 1823.

N.° 7362-1741. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le imperiali regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia essendo venuto a conoscere che qualche autorità giudiziaria trascura la costituzione dei tutori e curatori prescritti dalla legge nei casi contemplati dai §§ 176 e 279 del codice civile, inerendo ad espressa sovrana risoluzione 25 scorso giugno, con rispettato aulico decreto 6 corrente, n.° 2196 ha prescritto:

1.° Ogni tribunale criminale, il quale abbia anche la giurisdizione civile, dovrà nominare senza ritardo il tutore e rispettivamente il curatore voluti dai predetti §§ 176 e 279 del codice civile ogni qual volta si verificano i casi ivi espressi, e qualora non avesse la giurisdizione civile, ovvero il condannato avesse il domicilio fuori del suo circondario,

sarà dovere di esso tribunale di dare sul momento la notizia della condanna al giudice competente.

2.° Ogni giudizio, al quale perverrà una tale notizia e riconoscerà che si verifica il caso preveduto dal § 176 ovvero dal 279, dovrà nominare il tutore ovvero il curatore senza perdita di tempo.

3.° Generalmente sarà dovere di tutte le autorità giudiziarie di osservare esattamente le prescrizioni dei detti due paragrafi, ed il tribunale d' appello dovrà vegliare con rigore onde non sia trascurata tale osservanza.

Si communicano a tutte le prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde le dette prescrizioni per norma e perchè sappiano uniformarvisi.

Milano, il 12 luglio 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Chiesa, *Consigliere.*

(N.° 55.) *Dichiarazione sulla competenza dell' autorità giudiziaria civile nel caso di morte di persone minori di età entrate al servizio militare.*

12 luglio 1825.

N.° 7369. Circolare.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia con rispettato aulico decreto 6 corrente luglio, n.° 2132 ha emessa la seguente dichiarazione:

Per le leggi militari vigenti accennate nel § 4 delle norme giurisdizionali del 29 settembre 1819 le persone addette allo stato militare sono soggette alla militare giurisdizione in materia tanto contenziosa, quanto non contenziosa; siccome però le persone minori d'età che entrano nello stato militare rimangono tuttavia soggette come prima alla tutela ed all' autorità giudiziaria civile in quanto riguarda le loro sostanze e l' amministrazione delle medesime, ne consegue che in caso di morte di tali persone minori d'età il giudizio militare può bensì passare agli atti

di ventilazione ereditaria sul peculio che il defunto potesse essersi acquistato colla sua industria nella milizia, ma riguardo alle altre sostanze di ragione del defunto gli atti ereditarj spettano al giudizio civile competente, al quale l'autorità militare è incaricata di comunicare il testamento che esistesse, indicando anche ciò che si sarà operato presso il giudizio militare. In questo caso il giudice competente civile dovrà osservare quanto è prescritto nel § 45 delle istruzioni per le preture nella volontaria giurisdizione.

Ciò si comunica a' tutte le prime istanze giudiziarie per la piena ed esatta osservanza.

Milano, il 12 luglio 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

ORFFICI, Vicepresidente.

Chiesa, *Consigliere.*

(N.° 56.) *Quando all' impiegato traslocato competa il compenso normale per le spese di traslocazione.*

13 luglio 1825.

N.° 19433-2660. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, alle direzioni ed altri uffici.

Sopra consulta in riguardo alle competenze normali di traslocazione degl' impiegati e su l' insorto dubbio se sia dovuto un compenso a quell' impiegato che sia bensì stato traslocato dietro sua istanza, ma non in alcuno de' luoghi ne' quali chiedeva di essere destinato, l' imperiale regia camera aulica con venerato dispaccio 26 maggio pross.° pass.°, n.° 18216-1880 si è degnata di dichiarare che in tali casi seguendo lo spirito delle norme stabilite sul bonifico delle spese di traslocazione, si dovrà aver riflesso alla circostanza che l' impiegato destinato in luogo diverso dall' addomandato abbia non ostante raggiunto lo scopo della sua domanda, nel qual caso non gli sarà dovuto alcun compenso; che se all' incontro la destinazione diversa dall' esternato desiderio del petente non si

sarà combinata collo scopo della sua domanda, mentre riguardi di miglior servizio non avranno permesso di assecondarla, allora sarà dovuto il compenso giusta la normale, essendo fondata l' istanza per ottenerla.

In generale poi fa conoscere la stessa imperiale regia cancelleria aulica essere desiderabile che non si accordino traslocazioni che per motivi di qualche rilievo, onde l' erario non venga aggravato di spese che possono essere risparmiate.

Tanto si partecipa per opportuna norma.

Milano, il 13 luglio 1825.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 57.) *Massime sanzionate da S. M. intorno ai beneficj semplici.*

20 luglio 1825.

N.° 21217-3466 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo agli ordinarj ed agl'imperiali regj delegati provinciali.

S. M. con sovrana risoluzione emanata da Milano il 28 maggio p.° p.° si è compiaciuta di sanzionare le seguenti massime intorno ai beneficj semplici nel regno lombardo-veneto, cioè:

1.° Le incorporazioni di tali beneficj a favore di altri istituti ecclesiastici può aver luogo previa la sanzione sovrana ne' casi speciali, in quanto le condizioni portate dalla rispettiva fondazione lo permetteranno.

2.° Gl'istituti considerati sotto tale aspetto sono specialmente i seminarj vescovili, i capitoli cattedrali di scarsa dotazione onde rendere le rispettive prebende più adattate per premiare sacerdoti benemeriti e le parrocchie di simile natura, o per migliorare la dotazione del parroco stesso, ovvero e specialmente per poter creare delle cooperature ove ciò

occorre, senza però potersi procurare d'altrove la loro dotazione.

3.° Le deliberazioni per le incorporazioni in discorso debbono essere portate di preferenza verso i beneficj semplici di collazione regia o vescovile, ovvero competente a corporazioni pie; non ostante ciò possono venire estese tali deliberazioni anche a beneficj semplici di patronato privato, essendo probabile o che i rispettivi privati acconsentissero alla rispettiva incorporazione, ovvero che questa potesse effettuarsi d'una maniera senza perciò offendere i diritti de' patroni.

4.° S'intende per altro che all'occasione dell'incorporazione in discorso non possa essere ristretto il godimento delle rendite fondate dall'uno e dall'altro de' beneficj uniti. Se ed in quanto potesse cessare un pagamento che finora riceveva l'ufficio al quale viene incorporato un beneficio semplice per parte dell'imperiale regio erario, ciò debbe essere sottoposto ad un'apposita deliberazione, considerando il titolo sul quale si fonda il rispettivo pagamento.

5.° Se però le circostanze non permettessero le incorporazioni divisate, allora conviene prendere ogni cura onde i rispettivi beneficj non vengano conferiti che nella maniera la più favorevole al bene della religione.

Su tale proposito non devono essere conferiti i beneficj semplici che a tali individui che o hanno preso la ferma risoluzione di divenire sacerdoti nell' intero senso della parola, e che quindi mettono tutto in opera onde perfezionarsi allo stato prescelto in conformità alle norme della primitiva istituzione del sacerdozio cristiano cattolico, ovvero che sono già divenuti sacerdoti, ed in tale qualità muniti d' un uffizio od occupazione conveniente al loro stato.

Nel primo riguardo possono essere impiegate le rendite de' beneficj semplici per procurarsi dei titoli di mensa e per sovvenire dei chierici; nel secondo o per ajutare sacerdoti poveri, o premiare meritevoli, sempre però e senza eccezione a beneficio di sacerdoti degni.

A questa massima occorre attenersi anche per que' beneficj semplici sopra i quali famiglie private posseggono il gius patronato passivo, mentre tale privilegio non può giammai imporre alla chiesa ed allo stato l' obbligo di tollerare sacerdoti oziosi o cattivi che non procurano che scandalo o corruzione.

In questi termini sono state al governo comunicate con aulico ossequiato dispaccio 6 giugno p.° p.° le norme segnate dalla sovrana sapienza per la migliore applicazione de' beneficj semplici mantenuti in attività.

Vorranno quindi gli ordinarj conformarvisi e gl' imperiali regj delegati coerentemente dirigerne i corpi o gli amministratori di stabilimenti, ed in genere le persone morali patrone quando occorra di chiedere il previo assenso governativo, a termini dell' art. 3 della notificazione 18 luglio 1814, sia per la nomina che loro per diritto appartenga d'alcun beneficio, sia per l' incorporazione da proporsi alla sovrana sanzione.

Milano, il 20 luglio 1825.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 58.) *Tariffa per la liquidazione dei compensi da farsi per le spese di viaggio agli impiegati.*

21 luglio 1825.

N.° 8783-2507 C.

CIRCOLARE.

Con ossequiato dispaccio dell' eccelsa imp. regia aulica camera generale in data 13 giugno p.° p.°, n.° 21031-2214 è stata determinata la tariffa che dovrà servire per la liquidazione dei compensi da farsi per le spese di viaggio agl' imperiali regj impiegati che saranno spediti in commissioni di servizio nel regno lombardo-veneto.

In esecuzione di rispettato decreto di S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè 5 corrente luglio, n.° 4960 viene dal governo comunicata a tutti i dicasteri ed uffici la detta tariffa per comune loro norma e relativa applicazione all' evenienza dei casi.

Corsa a due cavalli per ogni posta lir.	6. 32.
Mancia al postiglione per ogni coppia di cavalli e per ogni posta . . . »	1. 72.
Mancia allo stalliere per ogni coppia di cavalli e per ogni stazione . . »	— 30.

Nolo dei legni somministrati dal mastro di posta, se coperto a 4 ruote per ogni posta . . . . . lir. — 92.
se scoperto a 2 od a 4 ruote per ogni posta . . . . . » — 46.
Riparazioni del legno proprio dell'impiegato o da lui noleggiato per ogni posta . . . . . » 1. —
Unzione del legno . . . . . » — 40.
per ogni stazione se preso a nolo dal mastro di posta, ed in caso diverso per ogni due stazioni.

Ha poi aderito la sullodata imperiale regia camera aulica che pei viaggi sopra strade non postali si abbia da calcolare la posta, per l'effetto del pagamento della corsa, nello stesso numero di miglia come viene calcolata dai mastri di posta, onde gl'imperiali regj impiegati abbiano a conseguire quel medesimo compenso che i mastri di posta sono autorizzati legalmente ad esigere dai privati che viaggiano sopra tali strade non postali.

Milano, il 21 luglio 1825.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

L. Tordorò, *Consigliere*.

(N.° 59.) *Ingiunto agli avvocati di limitarsi nelle loro petizioni al solo punto da decidersi, senza affastellarvi punti estranei di fatto e di diritto.*

27 luglio 1825.

N.° 7974-316. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

Essendosi osservato che anche avanti i tribunali e le preture dipendenti da questo appello è invalso l'abuso di produrre petizioni, le quali in vece di concretarsi al solo punto da decidersi si estendono a proporre punti di fatto e di diritto, che in sostanza si risolvono nei veri motivi che dovrebbero determinare il giudice ad ammettere la domanda; per ovviare siffatte irregolarità il tribunale d' appello, inerendo al prescritto dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia col rispettato decreto 23 luglio andante, n.° 1841, ordina che si tenga affissa all' aula di udienza delle rispettive autorità giudiziarie la presente circolare, con cui si diffidano gli avvocati di astenersi dall' esposto vizioso metodo di petizioni; avvertendosi poi

gli stessi tribunali e le preture che ove fossero presentate cotali petizioni in cui trovinsi affastellati col vero punto da decidersi punti estranei di fatto e di diritto, debbano nel giudicare attenersi al solo punto decisibile.

Milano, il 27 luglio 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Carli, *Consigliere.*

(N.° 60.) *Inculcato alle prime istanze il dovere di usare nelle stime giudiziali tutta la maggiore circospezione.*

27 luglio 1825.

N.° 7845. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

Onde ovviare alle molte lagnanze portate contro le stime giudiziali, le quali sovente non somministrano bastante motivo di persuasione e sono esagerate, S. M. I. R. A.

con sovrano viglietto del 26 aprile anno corrente si è degnata di ordinare che alle prime istanze giudiziarie sia nuovamente inculcato il loro dovere di usare nelle stime giudiziali, e specialmente nelle stime di rendite e di beni stabili tutta la circospezione e tutto il rigore, e di procedere con tutta coscienza, come pure di dovere nella destinazione degli stimatori avere riguardo non già soltanto alle cognizioni nell' economia e nell'arte, ma ben anche ad una moralità incorrotta e ad un corrispondente possesso di sostanza.

In adempimento dell' ordinato dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia coll' aulico rispettato decreto 16 luglio andante, n.° 2233 si partecipano alle imperiali regie prime istanze suddette i premessi sovrani comandi per la dovuta osservanza.

Milano, il 27 luglio 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

V. Borsieri de Kanilfeld, *Consigliere.*

(N.° 61.) *La concessione ai vicarj foranei e parrochi d'istruire i fanciulli della loro parrocchia non li dispensa dalla produzione del certificato di pedagogica per concorrere a maestri delle pubbliche scuole.*

28 luglio 1825.

N.° 22781-3733 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Dietro le disposizioni date a codesta imperiale regia delegazione provinciale per l'osservanza della superiore dichiarazione comunicatale con dispaccio 30 novembre 1824, n.° 32406-6064, essendo pervenuto a cognizione dell'imperiale regio governo che alcuni sacerdoti riportandosi alla dichiarazione medesima pretendono di poter esercitare l'ufficio di maestro elementare pubblico salariato senza l'obbligazione di riportare la patente di eleggibilità, il governo stesso ne fece soggetto di rapporto alla superiore autorità, la quale in seguito con aulico dispaccio del 25 giugno p.° p.°, n.° 4165-1030 ha trovato di dover dichiarare quanto segue:

« Dall' aversi concesso ai vicarj foranei
» e parrochi d' istruire i fanciulli della loro
» parrocchia negli oggetti della terza classe
» elementare e farli esaminare ad una scuola
» maggiore non ne segue che dessi possano
» concorrere quali maestri delle pubbliche
» scuole elementari senza la produzione del
» certificato di pedagogica, e ciò tanto più
» che non sono i medesimi autorizzati a ri-
» lasciare certificati sugli oggetti al di cui
» insegnamento sono autorizzati, e che in ge-
» nerale è prescritta la patente d'idoneità pel
» pubblico insegnamento delle scuole elemen-
» tari. »

Il governo quindi nel notificare a codesta imperiale regia delegazione provinciale la premessa superiore dichiarazione la incarica di darvi quella pubblicità che si richiede, curandone l' esatto adempimento.

Milano, il 28 luglio 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 62.) *Variazioni nell' impostazione e nel ricevimento delle lettere alla posta.*

31 luglio 1825.

Imperiale regia direzione delle poste di Lombardia.

In forza di superiori disposizioni andando ad essere variati in alcuna parte gli arrivi e le spedizioni dell' ufficio postale di Milano, devono conseguentemente aver luogo le sotto indicate variazioni nell' impostazione e nel ricevimento delle corrispondenze.

Cominciando dal giorno 2 dell' imminente agosto le lettere pel Tirolo meridionale, cioè per Roveredo, Trento, Bolzano, ecc., in vece del mercoledì e venerdì, dovranno essere impostate il martedì e giovedì non dopo le ore 4 pomeridiane.

Resta ferma l' impostazione di tali corrispondenze nel sabato prima delle 9 della sera.

Dal 3 agosto in poi le lettere a destinazione di Mals, Landeck, Innsbruck, Salisburgo, Linz, dello stradale e dei dintorni, non che della Boemia, della Prussia, della Sassonia, dell' Hannover, di Augusta e di Monaco s' imposteranno prima delle ore 9 pomeridiane del mercoledì, venerdì e della

domenica, in vece che ora vengono impostate fino alle ore 4 pomeridiane del mercoledì e venerdì, e sino alle 9 pure pomeridiane del sabato.

Unitamente alle ora indicate lettere si spediranno pur quelle per Monza, Lecco, Morbegno, Sondrio, Tirano e Bormio, restando ferme per ora anche le diligenze già in corso pel trasporto di queste ultime corrispondenze.

Dal giorno 8 agosto in avanti le lettere in arrivo dai suddetti luoghi verranno distribuite la mattina del lunedì, mercoledì e venerdì.

Tali variazioni vengono dedotte a notizia del pubblico per opportuna sua norma.

Milano, il 31 luglio 1825.

L'I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO DIRETTORE

SPECH.

GAGGI, *I. R. Segretario.*

(N.° 63.) *Nomina del signor generale* Frimont *alla carica di comandante militare generale della Lombardia.*

31 luglio 1825.

N.° 21715-2906. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con rispettato dispaccio 30 giugno p.° p.°, n.° 20060-1669 l' imperiale regia cancelleria aulica unita ha partecipato che S. M. I. R. A. si è compiaciuta di conferire la carica di comandante militare generale nella Lombardia, resasi vacante per la morte del tenente-maresciallo conte *Bubna*, al comandante militare generale delle provincie venete e del corpo d'armata austriaca nel regno di Napoli e generale di cavalleria barone *Frimont*.

Tale risoluzione sovrana servirà a cotesta . . . . . per sua norma.

Milano, il 31 luglio 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 64.) *Prima di vendere sostanze spettanti a chiese si dovrà riportare il parere degli ordinarj.*

1.° agosto 1825.

N.° 22287-3673. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo agl' imperiali regj delegati provinciali ed agli ordinarj.

L' eccelsa aulica cancelleria con ossequiato suo dispaccio 30 giugno prossimo passato ha fatto conoscere al governo doversi attivare nel regno lombardo-veneto la legislazione austriaca, dalla quale è prescritto doversi in ogni caso che si tratti di vendita di sostanze spettanti a parrocchie od a chiese anticipatamente invitare gli ordinarj ad esternare il proprio parere.

Vorranno quindi gl' imperiali regj delegati richiamare in ogni circostanza che sia proposta alcuna vendita il parere degli ordinarj diocesani, i quali saranno compiacenti di comunicarlo, onde la proposizione pervenga al governo munita di questa necessaria preparazione.

Milano, il 1.° agosto 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 65.) *Correzione d' un errore nella tariffa daziaria all' articolo cotone.*

3 agosto 1825.

N.° 9831-1797. Circolare.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Nella tariffa pubblicatasi nell' anno 1817 per le seterie e cotonerie e simili merci venne all' articolo cotone crudo e battuto ommessa per isbaglio la voce *sporco*, la qual cosa ha dato motivo che in alcuni uffici fosse daziato tale articolo a peso netto.

Avendo l' imperiale regia camera aulica generale con dispaccio 7 prossimo passato luglio, n.° 21680-1867 ordinato la correzione di un tal errore, s' incarica l' imperiale regia direzione delle dogane, ecc., inerentemente agli ordini ricevuti, di dare le analoghe istruzioni con ogni sollecitudine agli uffici daziarj, affinchè i daziati del suddetto genere vengano eseguiti a *peso sporco*.

Milano, il 3 agosto 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 66.) *Norme per l'impiego dei sopravanzi delle rendite dei beneficj vacanti.*

6 agosto 1825.

N.° 21342-3486 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo agl'imperiali regj delegati provinciali ed agli ordinarj.

Essendosi degnata S. M. con sovrana risoluzione 29 maggio prossimo passato di confermare la massima dichiarata già prima colla circolare 29 marzo 1817 che le rendite dei beneficj di qualunque sorta compresi i vescovati riferibili all'epoca della rispettiva vacanza, e dette quindi *intercalari*, formano una proprietà del beneficio, e non debbano essere destinate se non se a favore del beneficio stesso, sia provvedendosi ai bisogni straordinarj del medesimo, sia impiegandosi quanto ne sopravanza alle spese di vacanza ed ai detti bisogni, onde farne riserva all'uopo per gli eventuali bisogni successivi; quindi è che coerentemente a questa massima ed alle relative istruzioni soggiunte con aulico dispaccio 16 giugno prossimo passato dall'eccelsa aulica cancelleria, d'ora in avanti non debbasi proporre l'applicazione in semplici bonifici non necessarj e non richiesti da urgenti

circostanze che ne provino un positivo straordinario bisogno.

Dovranno quindi i subeconomi esaminare accuratamente se e quali bisogni straordinarj vi abbiano de' beneficj singoli o delle chiese o cappelle nelle quali sono eretti, alla cui manutenzione debbono concorrere, onde prima di tutto si possa avervi riguardo nel relativo assegnamento. Che se di tali bisogni non ne risultino, dovranno i subeconomi divisare come se ne possa fare un impiego, sia investendoli sulla cassa di risparmio quando si tratti di somme non maggiori di 100 fiorini, sia altrimenti presso la fabbriceria o presso privati colle opportune guarentigie.

Le spese però de' ristauri occorrenti alle case beneficiarie ed agli edificj in quanto non si possono mettere a debito degli antecessori, e le spese per l'acquisto di vetri e di altri infissi delle case stesse si ritengono da comprendersi fra i bisogni a' quali si possa provvedere cogl' *intercalari*.

Milano, il 6 agosto 1825.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 67.) *Ingiunto l' obbligo di registrare nel libro dei battesimi anche il nome della levatrice.*

8 agosto 1825.

N.° 22785-1570 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In esecuzione di venerata sovrana risoluzione in data 25 giugno prossimo passato l' imperiale regia cancelleria aulica riunita con dispaccio 2 luglio successivo, n.° 20248-2045 ha ordinato che « nel libro dei battesimi » venga ogni volta registrato anche il nome » della levatrice che ha assistito al parto, e » che non solamente dovrà permettersi ai » pubblici impiegati di sanità d' ispezionare i » libri dei battesimi, ma sarà da farsi loro » un dovere di rilevare di tempo in tempo » dai medesimi se abbiano assistito ai parti » levatrici non autorizzate, e di darne la pre- » scritta comunicazione »; soggiungendo che « in quanto alle pene da comminarsi alle » levatrici non autorizzate dovranno le me- » desime assoggettarsi ad una pena pecuniaria » da stabilirsi di volta in volta a seconda delle » circostanze, coll' avvertenza che in tutti gli

» altri casi di recidiva verranno trattate se-
» condo le prescrizioni dell' articolo 98 del
» codice sulle gravi trasgressioni di polizia,
» e punite quindi coll' arresto in parità di
» quelli che esercitano senza autorizzazione
» la medicina o la chirurgia. »

L' imperiale regia delegazione vorrà quindi dare le disposizioni per l' adempimento della suespressa determinazione, la quale viene partecipata in pari tempo agli ordinarj per opportuna loro intelligenza.

Milano, l' 8 agosto 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 68.) *L'accettazione di reclute dopo lo scioglimento delle commissioni miste debbe effettuarsi mediante un giudizio misto fra l'imperiale regio delegato provinciale ed un militare.*

8 agosto 1825.

N.° 21955-2926 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Attesa la comprovata utilità della riunione delle due commissioni provinciali di leva e militare d'accettazione in una sola commissione mista civile e militare per l'accettazione dei requisiti al servigio delle armi, l'imperiale regio consiglio aulico della guerra con rescritto 17 giugno prossimo passato, n.° 1684 K. ha significato a quest'imperiale regio comando militare generale che gli aulici dicasteri, aderendo alla conforme proposizione delle autorità politiche, approvarono di concerto fra loro che qualunque accettazione di reclute successiva allo scioglimento delle commissioni miste debba effettuarsi mediante un giudizio misto fra l'imperiale regio delegato provinciale ed un ufficiale; ritenuta circa all'unicità del voto tanto per parte civile,

quanto per parte militare la massima sul proposito stabilita nelle istruzioni per la istituzione e su gli attributi e i doveri delle succennate commissioni miste politico-militari.

Compiaciutosi il prelodato imperiale regio comando militare generale di far conoscere la suespressa superiore determinazione colla pregiata sua nota 7 luglio prossimo passato, n.° 5076 R., significando ad un tempo che per l'anzidetta incumbenza si destinano preventivamente ed in generale i signori comandanti dei depositi militari di coscrizione, il governo ne rende consapevole anche l'imperiale regia delegazione provinciale per propria norma e direzione.

Milano, l'8 agosto 1825.

IN ASSENZA DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 69.) *La vendita delle ristampe estere di libri stampati nelle provincie austriache è proibita.*

9 agosto 1825.

N.° 21205-3462. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendosi sopra reclami di stampatori ed editori di opere scientifiche posto pensiero al modo di por freno all' abuso delle contraffazioni che si praticano negli esteri stati delle opere stampate prima in queste provincie, ed essendosi a tal uopo rassegnato rapporto alla superiore autorità, S. E. il signor conte *Sedlnitzky*, presidente del dicastero aulico di polizia e censura, con ossequiato dispaccio 20 prossimo passato giugno ebbe a far osservare che oltre alle disposizioni generali che vietano l'introduzione di libri stampati all'estero senza l' approvazione della censura, che non l' accorderebbe alle contraffazioni, esiste nell'argomento una sovrana risoluzione del giorno 3 maggio 1786 in vigore in tutte le provincie della monarchia, la quale provvede radicalmente al contemplato abuso, ed è del seguente tenore:

« La vendita delle ristampe estere di libri
» stampati nelle provincie austriache è gene-
» ralmente proibita, quindi doversi far noto
» a tutti gli stampatori e librai essere vietato
» di assumere esemplari ristampati fuori stato
» di un' opera la cui prima edizione ebbe
» luogo nelle provincie austriache, sotto la
» stessa pena comminata per le ristampe e
» contraffazioni. »

Dovendo la mentovata risoluzione giusta gli ordini della prefata eccellenza rendersi operativa anche nelle provincie lombarde, la s'invita a comunicarla a ciascun esercente commercio librario o tipografico non solo, ma ben anche ai calcografi, litografi ed editori di musica ed altre stampe ai quali vuolsi estesa la sovrana risoluzione, con ordine di dovervisi esattamente conformare.

Milano, il 9 agosto 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 70.) *La divisione delle categorie per gli esercenti arti e commercio soggetti alle tasse da regolarsi a senso del decreto 13 giugno 1811.*

9 agosto 1825.

N.° 23641-1343. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali ed all' imperiale regio fisco.

Avendo una delegazione provinciale rappresentato al governo che nel decreto 13 giugno 1811 relativo all' imposizione della tassa sulle arti e sul commercio non era stato replicato l' obbligo indicato negli articoli 5, 6, 7 e 8 dell' anteriore decreto 27 marzo 1809 riguardo alla graduazione dei contribuenti per ciascheduna categoria, con far avvertire che il cessato ministero delle finanze aveva dichiarato con circolare dispaccio 26 giugno 1811, n.° 9476 che le norme additate dai predetti articoli non cessavano di essere in generale una regola di circospezione e di giustizia nella fissazione dei gradi, sul dubbio che potessero ritenersi ancora operativi i sovraccennati articoli, invocò una dichiarazione per propria direzione.

Sottoposto l' argomento alla risoluzione dell' imperiale regia cancelleria aulica riunita, la

medesima con ossequiato dispaccio 14 luglio prossimo passato, n.° 21122-1795 si compiacque riscontrare il relativo rapporto in questi termini:

« È piaciuto a S. M. di ordinare con so-
» vrana risoluzione del giorno 25 giugno a. c.
» che intorno alla divisione delle categorie
» in cui devono essere distinti gli esercenti
» arti e commercio soggetti alle tasse rispet-
» tive si debba regolarsi nelle provincie lom-
» bardo-venete giusta il decreto del regime
» passato in data 13 giugno 1811. Non sono
» in conseguenza più obbligatorie le discipline
» stabilite negli articoli 5, 6, 7 e 8 del de-
» creto anteriore 27 marzo 1809. »

Mentre si comunica a codesta delegazione provinciale la sovraccennata venerata sovrana risoluzione per di lei norma, si commette ad essa di darvi la dovuta esecuzione.

Milano, il 9 agosto 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 71.) *Diramazione del regolamento per la scuola d' ostetricia in Milano.*

12 agosto 1825.

REGOLAMENTO

Per la scuola d'ostetricia nello stabilimento delle partorienti detto di S. Caterina alla Ruota in Milano approvato da S. M. I. R. A. mediante venerata sua risoluzione del 5 giugno 1825 partecipata all'imperiale regio governo di Milano dall'imperiale regia commissione aulica degli studj con rispettato dispaccio 2 luglio successivo, n.° 4228-348, e diramato alle delegazioni provinciali colla circolare 12 agosto 1825, n.° 24554-1726.

Capitolo primo.

Disposizioni generali.

§ 1. Questa scuola è esclusivamente destinata all' istruzione delle levatrici.

2. Il direttore di essa è il consigliere protomedico del governo.

3. Havvi un professore che è anche l'ostetricante dello stabilimento.

4. Le lezioni si danno in cinque giorni della settimana, restando esclusi quelli di sabato e domenica, e debbono durare un' ora.

5. L' orario delle lezioni è stabilito dal professore ed approvato dal direttore.

Capitolo II.

Dell' ammissione delle allieve.

6. Sono ammesse alla scuola tanto le figlie del luogo pio degli esposti esistente nello stesso stabilimento di S. Caterina alla Ruota, quanto le giovani estere che vogliono imparare l' ostetricia. Le prime sono mantenute dallo stabilimento, le altre non sono ricevute che a pensione, sia a proprie spese, sia a carico de' comuni o degli altri stabilimenti dai quali vengono inviate alla scuola.

7. La pensione è d' italiane lir. 1. 25, pari ad austriache lir. 1. 43. $\frac{59}{87}$ al giorno.

8. Per l' ammissione si richiede che le allieve sappiano leggere e scrivere, che siano di buona condotta, che siano state con buon successo vaccinate o che abbiano superato il vajuolo (il che per le estere dovrà essere comprovato cogli opportuni attestati), che siano di buona conformazione fisica e che abbiano compiuta l' età d' anni 18 e non oltrepassata quella di 30. Quest' ultimo requisito non è però necessario per quelle che intraprendono lo studio a proprie spese.

Capitolo III.

Del corso degli studj.

9. Il corso degli studj è di un semestre di lezioni teoriche e di due mesi di pratica nelle sale delle partorienti.

10. Le levatrici vengono istruite in tutto ciò che costituisce l' arte ostetricia, ad eccezione soltanto del maneggio dei ferri.

11. In un anno si danno due corsi semestrali di studj teorici. Il primo semestre comincia il giorno 15 ottobre e termina il 14 marzo; il secondo comincia il giorno 15 marzo e termina il 15 agosto.

Gli esercizj pratici continuano tutto l'anno.

12. Duranti gli studj teorici le allieve sono esercitate non solamente sulla donna artificiale, ma per quanto è possibile anche sui cadaveri di donne e di bambini morti, lo che serve alla migliore loro istruzione.

13. Alla fine di ciascun semestre si fanno gli esami semestrali.

14. Ciascuna allieva deve fare il preaccennato corso ordinatamente cominciando dagli studj teorici, e passando poi a quelli di pratica. Nessuna è ammessa agli esercizj pratici se prima non ha fatto l'esame semestrale degli studj teorici e non ha riportata la classe prima.

15. Il numero delle allieve che debbono passare alle sale delle partorienti per l' esercizio pratico, quando ne risultino meritevoli, è determinato dal direttore, il quale deve avere riguardo di dare la preferenza prima a quelle che sono pensionate dai comuni, e poi a quelle che si mantengono a proprie spese, lasciando per ultime quelle che sono a carico dello stabilimento.

16. L' insegnamento clinico si fa alla mattina per un' ora al letto delle partorienti. All'occasione di un parto non naturale facile si dovrà sempre richiamare tutto ciò che si sarà detto nelle lezioni teoriche, in quanto stia in relazione col caso pratico.

17. Dopo i due mesi di pratica le allieve possono aspirare ad essere sottoposte all' esame rigoroso per la definitiva approvazione.

Capitolo IV.

Degli esami semestrali.

18. Due volte l'anno, cioè al finire d'ogni semestre, si fanno gli esami semestrali, senza dei quali nessuna allieva può ottenere alcun attestato.

19. Gli esami si fanno dal professore alla presenza del direttore. Spetta al professore di

fare le interrogazioni alle scolare. Il direttore però ha la facoltà di prescrivere esso pure i temi o di ampliare quelli del professore.

20. Le interrogazioni debbono essere ordinate in modo che lascino campo all' esaminata di sviluppare più idee e di poter esattamente raccogliere dalle risposte se essa abbia bene approfittato dello studio fatto: e però le interrogazioni non sono da limitarsi alle semplici definizioni e divisioni materiali.

21. L' abilità e la diligenza delle scolare sono da notarsi coll' indicazione delle seguenti classi: *benissimo* – *bene* – *mediocremente* – *male*. La classe terza è quella della nota *male*, la seconda quella della nota *mediocremente*, la prima quella della nota *bene*. Chi ha meritato la nota *benissimo* appartiene alla classe prima coll' aggiunta con lode.

22. Dovendo servire gli esami semestrali per riconoscere i progressi e la diligenza che le scolare debbano aver già manifestato negli esami precedentemente loro fatti dal professore nella scuola, il direttore si fa presentare prima dell' esame semestrale il registro contenente le indicazioni delle classi da esso professore rispettivamente assegnate alle scolare medesime.

23. In caso di dubbiezza sulla determinazione della classe da assegnarsi alle scolare

negli esami semestrali, il giudizio del professore, appoggiato ai risultamenti dell' anzidetto registro, formerà un argomento preponderante.

24. Il direttore porta per altro una diligente attenzione sopra le classi che si volessero stabilire dal professore, e se fa d' uopo le rettifica, togliendo così ogni abuso ed ogni deviazione dai regolamenti.

25. Per ciò che risguarda l' abilità che può consistere nella prestezza dell' esecuzione, le scolare si assoggettano alle dimostrazioni relative.

26. Non si permette dal direttore che le allieve vengano esaminate in giorni diversi da quelli da lui stabiliti, ad eccezione che taluna di esse fosse stata in qualche tempo realmente ammalata o che per altra cagione importante non avesse potuto intervenire agli esami nel giorno prefisso. In tali casi però l' allieva deve giustificare siffatte circostanze presentandone i regolari attestati al direttore.

27. Gli attestati relativi agli esami semestrali si rilasciano dal professore secondo il modello *A*, ma vengono tosto sottoscritti dal direttore, il quale ha cura che sieno conformi alla classificazione ottenuta dall' allieva e scevri da ogni aggiunta che non sia permessa dal regolamento.

28. Il direttore invigila attentamente perchè nessuna allieva abbia a pagare nè al professore, nè a qualunque altra persona veruna somma sia per la compilazione che per la consegna degli attestati.

29. Se un' allieva, avendo riportato nell' esame semestrale una classe inferiore e pregiudicevole, volesse ripetere un tale esame per migliorare la classe, il direttore non deve acconsentirvi se non concorrano motivi legittimi e provati a favore della scolara; e poichè tali motivi non possono essere comuni, così assai di rado può avvenire che il direttore abbia a permettere la ripetizione di un esame.

30. Qualora però questa venisse accordata, e lo scopo del nuovo esame fosse quello di migliorare la seconda classe assegnata all' allieva, essa deve dopo un congruo spazio di tempo da determinarsi sostenere un nuovo esame.

31. Se in questo secondo esame l' allieva ottiene la prima classe, si ritira l' attestato dell' esame precedente contenente la nota della seconda classe, e se glie ne dà un altro esprimente la classe migliore che si è meritata coll' aggiunta *ripetuto l' esame*.

32. Anche per questo nuovo esame il direttore invigila che non si faccia sborsare dall' allieva alcuna tassa.

33. Le allieve che avendo ottenuta soltanto la seconda classe non fossero ammesse alla ripetizione dell'esame, debbono fare un altro corso semestrale e sottoporsi alla fine del medesimo ad un nuovo esame *semestrale*.

34. L'allieva che anche nel secondo esame semestrale riportasse soltanto la classe seconda, o che nel primo avesse avuto la classe terza, verrà definitivamente licenziata dalla scuola.

35. Nell'occasione degli esami semestrali saranno accordati premj a quelle allieve che, oltre all'avere soddisfatto con lode negli esami medesimi, si saranno particolarmente distinte per buona condotta, assiduità e progressi negli studj durante il corso del precedente semestre scolastico.

Capitolo V.

Degli esami rigorosi.

36. Gli esaminatori per gli esami rigorosi sono tre, il direttore, il professore d'ostetricia ed il capochirurgo dell'ospitale maggiore.

37. L'ammissione delle allieve agli esami rigorosi si fa dal direttore, il quale, di concerto col professore, determina il giorno e l'ora per ciascun esame.

38. L' allieva che vuole subire gli esami rigorosi dev' eseguire prima alla presenza di tutte le altre allieve ed a dettame del professore alcune estrazioni di feto o dalla donna artificiale o dal cadavere, e dar prova della destrezza di mano che fa d' uopo per raccogliere i parti naturali e pei rivolgimenti del feto. Se l' allieva soddisfa il professore, ne ottiene l' analogo attestato; in caso contrario il professore ne informa il direttore, il quale determina il tempo, durante il quale l' allieva dee frequentare di nuovo le lezioni onde farsi più istrutta ed essere un' altra volta ammessa allo stesso sperimento.

39. Prima dell' esame rigoroso ciascuna allieva dee altresì presentare al professore le storie in iscritto stese da lei medesima dei parti ai quali essa abbia assistito nelle sale delle partorienti sotto la direzione del professore. Queste storie sono passate agli esaminatori, i quali, secondo che le troveranno o no soddisfacenti, vi porranno o no le rispettive loro firme.

40. Nessuna allieva può essere ammessa agli esami rigorosi se non è munita degli attestati comprovanti d' aver riportato negli esami relativi la prima classe, d' aver fatta una pratica di due mesi nelle sale delle partorienti e d' aver soddisfatto il professore negli

sperimenti dei quali trattasi al § 38, e se le storie accennate al § 39 non saranno state approvate da tutti gli esaminatori coll' apposizione delle loro sottoscrizioni.

41. Le allieve debbono essere esaminate separatamente ad una ad una, nè deve mai esaminarsene più d' una nello stesso tempo.

42. L' esame deve estendersi a tutta l' ostetricia teorico-pratica.

43. Ciascun esaminatore esamina la candidata per un quarto d' ora, e se per avventura taluno d' essi mancasse, gli altri debbono prolungare l' esame in modo che venga a consumarsi tutto il tempo corrispondente.

44. Nessuno degli esaminatori può protrarre la durata dell' esame oltre il termine prescritto per ciascun di loro, ad eccezione del caso preveduto nel paragrafo precedente.

45. Gli esami rigorosi debbono essere quali richiede il senso di un tal vocabolo, e quindi in essi non è da usarsi alcuna indulgenza.

46. In questi esami gli esaminatori debbono accuratamente astenersi da qualunque spiegazione intempestiva e da ogni rischiarimento che appartenesse all' ordine delle lezioni, ed in generale non hanno a dire se non quanto può convenire ad un interrogatore.

47. Dopo le interrogazioni deve aspettarsi sempre la risposta intiera dell' esaminata, sia

essa adequata o no; cosicchè la risposta dell' esaminata non dee mai essere interrotta.

48. Gli esaminatori non debbono permettersi di dare alcun suggerimento all' esaminata, come neppure di farle alcun cenno col capo, cogli occhi o con altro modo.

49. In ogni esame rigoroso il direttore stende un protocollo, in cui gli esaminatori scrivono di propria mano il loro voto e vi appongono la loro sottoscrizione.

50. La conclusione viene sottoscritta dal direttore, e l' atto rimane presso la scuola.

51. I voti sono per l'ammissione, pel rigettamento o per la sospensione dell' approvazione.

52. Gli esaminatori debbono dare il loro voto non sopra la semplice risposta data alle particolari interrogazioni, ma bensì sul complesso di tutte le risposte date durante l' intiero periodo dell' esame.

53. L' ammissione si fa a seconda dell' abilità dimostrata dall' allieva coi seguenti gradi: *sufficienter, sat bene, bene, valde bene.*

54. Qualora due esaminatori votassero per la sospensione dell' approvazione, e così pure qualora il voto di due esaminatori od anche d' un solo fosse pel rigettamento, l' allieva è tenuta ripetere l' esame entro un congruo spazio di tempo da stabilirsi, nel quale dovrà

attendere ancora allo studio prima d' essere ammessa al nuovo esame, che dovrà provare coll' attestato del professore d' avere soddisfatto a tale obbligo.

55. Per la prima volta la ripetizione dell' esame rigoroso non apporta spesa all' allieva; ma rigettata essa in' altra volta, deve pagare la tassa stabilita per questa seconda ripetizione.

56. Se un' allieva rigettata in un esame rigoroso non vuole più ripeterlo, ma intende di rinunziare allo studio, non ha diritto di pretendere la restituzione della tassa stabilita per l' esame, la quale resta a profitto degli esaminatori.

57. L' allieva che sia stata rigettata a pieni voti la prima volta, o per tre volte sospesa nell' esame rigoroso, non può esservi più ammessa.

Capitolo VI.

Delle tasse.

58. Le tasse sono stabilite come segue:

Al direttore, al professore ed al capochirurgo fiorini 4 $\frac{1}{2}$ per ciascuno, in tutto 13 fiorini 30 carantani.

Pel diploma fiorini 4.

Pel giuramento fiorini 4.

59. Le allieve che sono mantenute allo studiò dai comuni o dagli stabilimenti di pubblica beneficenza sono esenti dal pagamento delle tasse.

60. La tassa però del diploma viene pagata per esse dal comune o dallo stabilimento cui appartengono o da cui sono mantenute alla scuola.

61. In caso d' impotenza e secondo le circostanze vengono pure esentate le altre allieve dalla metà od anche da tutte le tasse, meno quella del diploma. Le levatrici poi che hanno ottenuta l' esenzione intiera della tassa sono obbligate di esercitare l' arte loro fuori della capitale dello stato, quando ivi non sono già stabilmente domiciliate, e ciò all' oggetto di provvedere di levatrici i paesi di campagna che per lo più ne scarseggiano, mentre abbondano nella capitale.

Capitolo VII.

Dei diplomi.

62. I diplomi sono scritti sopra pergamena conformemente al modello *B*, e vi è appesa mediante cordicella una custodia contenente il sigillo della scuola.

63. I diplomi sono sottoscritti dal professore della scuola e dal consigliere protomedico di governo come direttore della medesima.

64. All' atto di ricevere il diploma le levatrici debbono prestare il loro giuramento secondo il modello *C*.

Capitolo VIII.

Dei diritti delle levatrici approvate.

65. Esse possono in forza del diploma, di che si è parlato nel capitolo precedente, esercitare l'arte loro in tutto lo stato.

Capitolo IX.

Del direttore.

66. È dovere del direttore di promuovere, per quanto da lui può dipendere, l'incremento degli studj e di vegliare al buon andamento della scuola.

67. Egli dee curare che sieno esattamente osservati i regolamenti della scuola e tutte le discipline che potessero venire superiormente prescritte per la medesima.

68. Deve vegliare perchè il professore adempia esattamente i proprj doveri, non trascuri

le lezioni e tenga una condotta regolare sotto ogni rapporto.

69. Porta la sua attenzione sulle scolare perchè facciano l'intero corso di studio nel tempo e nell' ordine prescritto.

70. Tiene di vista la loro condotta morale ed i loro progressi negli studj, e per meglio assicurarsi di tutto ciò visita frequentemente ed interviene d' improvviso alle lezioni.

71. Qualora il professore non bastasse da solo a por freno ai mancamenti delle scolare, appartiene al direttore di provvedere secondo i dettami della prudenza e dell' equità.

72. Spetta al direttore di stabilire i giorni per gli esami tanto semestrali che rigorosi, ai quali esso deve intervenire.

Capitolo X.

Del professore.

73. Il professore è nominato da S. M., e presta giuramento secondo la modula *D.*

74. Il di lui soldo è di fiorini 1000, dei quali 600 stanno a carico del regio erario, e 400 a carico dello stabilimento.

75. Egli appartiene alla classe VII degli impiegati ed ha diritto al corrispondente uniforme al pari e simile a quello dei professori delle università.

76. Dee aver cura che non siano ammesse allieve alla scuola senza i necessarj requisiti.

77. Egli deve tenere il catalogo delle scolare che vengono ammesse alla scuola, di cui quindici giorni dopo l'incominciamento degli studj sarà data una copia al direttore.

78. Dopo il quattordicesimo giorno dall'epoca stabilita per l'incominciamento delle lezioni non sarà più in facoltà del professore d'accettare alcuna allieva, ma il direttore per motivi degni di speciale riguardo potrà accordarne l'ammissione fino al termine di quattro settimane, nel qual caso l'allieva dovrà essere al pari delle altre inscritta nell'anzidetto catalogo.

79. Il professore debb' essere esatto nel dare le lezioni nei giorni e nelle ore stabilite.

80. È permesso al professore di scegliere ad uso delle sue lezioni il testo ch'egli troverà opportuno, ma lo dovrà prima sottoporre all'approvazione del governo.

81. Durante il corso degli studj tiene in un giorno indeterminato della settimana per una mezz' ora almeno un esame pubblico per le scolare, chiamandole a vicenda a rispondere a qualche interrogazione.

82. Egli debb' essere rigoroso negli esami semestrali e non usare alle scolare alcun intempestivo compatimento.

83. Nel termine di quindici giorni al più tardi dopo ciascun esame semestrale il professore è tenuto di rassegnare al governo tre copie del catalogo delle scolare che vi furono sottoposte, colla indicazione delle classi da loro rispettivamente ottenute con tutte quelle altre notizie che sono volute dal modello *E*.

84. Alla fine dell' anno scolastico il professore dovrà poi presentare altresì, secondo il modello *F*, l' elenco delle allieve che nei due trimestri dell' anno medesimo avendo subiti gli esami rigorosi ottennero la patente pel libero esercizio dell' arte.

Capitolo XI.

Del professore nella sua qualità d' ostetricante.

In generale.

85. Il professore d' ostetricia dello stabilimento ha l' obbligo di eseguire puntualmente gli ordini del direttore dello spedale maggiore in tutti gli affari che non risguardano l' istruzione dell' ostetricia.

86. Deve procurare nel miglior modo il ben essere dello stabilimento in generale, ed in particolare delle gravide, puerpere e bambini a lui affidati, ed è tenuto, sotto la più stretta

risponsabilità, di prestar loro quell' ajuto di cui sono in bisogno.

87. È suo dovere di riparare a qualsivoglia disordine nello stabilimento in quanto ciò stia nelle proprie attribuzioni, o di avvertirne in caso diverso il direttore, onde siano da lui dati gli opportuni provvedimenti.

Oggetti di disciplina.

88. Esige dalla levatrice maggiore e dalle sottolevatrici l'esatto adempimento dei rispettivi loro doveri, ed in caso di mancanze avvisa il direttore della loro negligenza.

89. S' informa esattamente delle loro qualità morali, e presenta ogni mese al direttore un prospetto indicante la condotta da loro tenuta nel servizio.

90. Sorveglia la condotta delle infermiere e delle serventi, ed allontana quelle ch' egli giudica inabili, non senza farne motivata partecipazione al direttore, a cui propone ben anco le infermiere e le serventi ch' egli crederebbe di sostituire.

91. Sorveglia che le gravide, le puerpere ed i bambini non manchino della necessaria assistenza, e che non siano in qualunque modo pregiudicati dalle infermiere. Le estorsioni e ben anche le semplici domande di mance

pel ricevimento o per la dimissione dall' ospizio delle gravide e delle puerpere, pei parti, pei battesimi, ecc. sono rigorosamente vietate, e debbono essere immediatamente notificate al direttore. Le insolenze delle infermiere debbono essere severamente represse, ed in generale dev' essere cura del professore ostetricante che le gravide, le puerpere ed i bambini siano trattati con dolcezza e coi dovuti riguardi.

92. Ha cura che nelle stanze e nelle sale sia osservata la più esatta decenza e non vi si ammettano se non quelle persone che vengono domandate dalle gravide e dalle puerpere.

93. Ha parimente cura che le ammalate molto aggravate adempiano ai doveri di religione prima che perdano l'uso delle facoltà intellettuali, che le moribonde siano assistite da un sacerdote, e che i cadaveri siano con decenza allontanati. È inoltre risponsabile che i neonati vengano battezzati poco dopo la loro nascita, ed in caso di pericolo anche durante il travaglio del parto, od almeno immediatamente dopo.

94. Invigila perchè si conservi la maggior quiete nello stabilimento, e perchè in tutti i locali del medesimo sia mantenuta la maggior pulitezza e cambiata di continuo l' aria colle debite precauzioni però, onde non ne soffra danno la salute dei ricoverati in esso stabilimento.

95. A nessuno, fuorchè al professore d'ostetricia, è permesso di entrare nelle stanze delle gravide e puerpere segrete, eccettuato il caso di una espressa richiesta per parte delle medesime.

96. Tanto il professore ostetricante, come tutte le altre persone che prestano la loro assistenza allo stabilimento sono in generale tenute alla maggior segretezza relativamente alle persone che sono in esso ricoverate; e perchè sia mantenuto siffatto segreto, non verranno ammesse sotto verun pretesto nello stabilimento che quelle persone le quali saranno assolutamente necessarie.

97. Nessuna donna che si accetterà nello stabilimento verrà richiesta del suo nome, e molto meno di quello del padre del figlio; e nel caso che venisse fatta qualche domanda sull'esistenza d'una donna nello stabilimento, non ne verrà data contezza a chiunque. La dimora poi che una donna avrà fatta nello stabilimento non potrà mai risguardarsi per una prova legale contro la medesima.

98. Ciascuna donna però che verrà ammessa nello stabilimento, a meno che spontaneamente non voglia manifestare il proprio nome e cognome, dovrà scriverlo sopra di un foglio che verrà suggellato, e rimarrà nelle sue mani colla sola indicazione al di fuori del

numero della stanza o del letto che occupa. Nel caso che soccomba, questo foglio servirà per istendere l' attestato della di lei morte; diversamente essa lo riporterà seco intatto all' uscire dallo stabilimento.

99. Tali gravide e puerpere segrete potranno entrare in qualunque tempo nello stabilimento, e durante il tempo della loro dimora potranno andar velate, mascherate o rendersi in qualunque altro modo non conoscibili. Sarà in loro facoltà di allontanarsi dallo stabilimento subito dopo il parto, oppure di rimanere per qualche tempo, come anche di condurre seco il neonato o di lasciarlo nell' ospizio degli esposti.

Oggetti medico-ostetrici.

100. Il professore d' ostetricia farà ogni giorno due visite nello stesso stabilimento, una alla mattina, e l' altra verso sera.

101. Cominciando dal 1.° di ottobre a tutto marzo la visita della mattina sarà alle ore 8, e quella della sera alle 5, e negli altri sei mesi la prima alle 7, e la seconda alle 6.

102. In caso d' impedimento dovrà avvertirne immediatamente il direttore, onde possa destinare qualcheduno a farne le veci provvisoriamente.

103. All' atto di tali visite il professore ostetricante s' informerà dello stato delle gravide, delle puerpere e dei bambini; darà gli ordini necessarj alla levatrice maggiore, alle sottolevatrici ed alle infermiere, e farà la lista dei medicamenti ed il registro delle diete.

104. In caso di malattia grave e di natura dubbia il professore ostetricante dovrà chiamare a consulta il direttore od un altro medico primario dello spedale. Nel caso che il consulto venisse domandato da una delle gravide o puerpere segrete, potrà intervenirvi quella qualunque persona dell' arte ch' essa avrà prescelta.

105. Sarà inoltre tenuto il suddetto professore a visitare lo stabilimento fuori delle ore consuete, e ciò segnatamente in caso di pericolo. Con tali visite improvvise egli potrà meglio accertarsi del servigio de' subalterni. Dovrà poi essere pronto in qualunque ora del giorno e della notte a prestare l' ajuto che si rendesse necessario, ed avvertirà la levatrice maggiore che debba immediatamente farlo chiamare al minimo pericolo.

106. Allontanandosi dallo stabilimento, egli dovrà sempre indicare il luogo in cui potrà essere ritrovato in caso di bisogno.

107. Userà la massima precauzione nel prescrivere veleni e rimedj caustici servibili per

uso esterno, i quali presi per inavvertenza internamente potrebbero pregiudicare la salute od anche apportare la morte, come pure in generale nell' ordinare i rimedj eroici per uso interno. Lo speziale porrà tali medicinali in un recipiente suggellato, il quale non si lascerà mai in mano delle inferme, dovendo questi medicinali essere somministrati dal chirurgo, od almeno da una infermiera fidata.

108. Il professore nell' ordinare i rimedj così interni che esterni si atterrà possibilmente alla farmacopea in uso per lo spedale, evitando ogni inutile dispendio. Egli dovrà poi osservare non solamente se i medicinali vengono somministrati dalla farmacia al tempo prescritto, ma anche esaminare se siano della qualità e quantità prescritta.

109. Farà ogni giorno al direttore il rapporto sullo stato dello stabilimento, e questo dovrà consegnarsi unitamente al registro delle diete nell' ora prescritta alla cancelleria della direzione medica.

110. Alla fine del mese si formerà da questi rapporti giornalieri la tavola nosologica mensuale da consegnarsi istessamente alla direzione medica. In detta tavola verranno indicate le particolarità notabili occorse nei diversi parti.

111. La causa della morte dovrà essere esattamente indicata come la diagnosi della malattia. Saranno per altro da tacersi quelle malattie per le quali sarebbe in certo qual modo disonorata la famiglia della defunta, e ne verranno indicati solo alcuni sintomi, aggiungendovi però un asterisco per informazione del direttore. Tali malattie sono p. e. la lue, le febbri puerperali nelle nubili, il cancro all' utero, ecc.

112. Il professore d' ostetricia è obbligato d' intervenire alle sedute che si tengono ogni mese dal direttore dello spedale, d' indicare i casi, le operazioni d' importanza occorse nello stabilimento, non meno che il loro successo, e d' accennare i disordini che avesse rilevati, e di proporre il modo di porvi riparo.

113. Nei casi di morte improvvisa o violenta, di avvelenamenti, ferimenti, attentati di suicidio o di procurato aborto, e generalmente in tutti quelli ne' quali si fa luogo, giusta le leggi, ad una inquisizione giudiziaria, il professore ostetricante è tenuto d' informare il direttore, onde col suo mezzo ne sia data notizia all' autorità pubblica. È pure suo obbligo di notificare al direttore qualunque infortunio casuale avvenuto a taluna delle persone ricoverate nello stabilimento.

Oggetti economici.

114. Il professore ostetricante è in obbligo di procurare allo stabilimento il maggiore risparmio di spesa in quanto ciò sia compatibile col ben essere dei ricoverati nel medesimo.

115. Egli dovrà tener d' occhio le infermiere e le serventi onde non avvenga per parte loro la minima distrazione di medicine e degli altri oggetti servibili alla cura delle gravide e puerpere.

116. Invigila perchè, oltre la necessaria pulitezza, siano le stanze e le sale mantenute ad un sufficiente grado di temperatura e convenientemente illuminate durante la notte, evitando però in questo ogni inutile consumo, e perchè siano costantemente pulite le forniture e biancherie da letti.

117. Invigila parimente sul nutrimento delle gravide e puerpere. In tempo del pranzo egli dovrà quindi visitare i cibi, il vino ed il pane, ed aver occhio altresì sulla pulitezza del vasellame.

118. Nelle sedute mensuali di cui sopra il professore ostetricante farà cenno anche degli oggetti economici, e proporrà quelle riforme ch' egli trovasse in ciò necessarie.

Oggetti scientifici.

119. Sarà precipua cura del professore ostetricante d'istituire le opportune osservazioni ed esperienze, sui casi che si presentassero di parti o di malattie straordinarie, e di comunicarne in iscritto i risultamenti al direttore.

120. Nelle sedute mensuali anzidette il professore ostetricante dovrà farsi pure carico di questi oggetti scientifici conducenti al maggior avanzamento nell'arte.

121. Non dovrà mai tralasciare le sezioni cadaveriche istruttive ed interessanti, e raccoglierà in tale incontro i pezzi patologici degni di osservazione, onde arricchirne il gabinetto patologico dello stabilimento. Ai suddetti pezzi il professore dovrà poi unire la storia della precedente malattia.

A.

ATTESTATO SCOLASTICO.

REGNO LOMBARDO-VENETO.

GOVERNO DI MILANO.

IMPERIALE REGIA SCUOLA D'OSTETRICIA
IN MILANO.

Noi infrascritti attestiamo che N. N. . . . . figlia di . . . . . nativa di . . . . . scolara del semestre . . . . dell' anno . . . . ha frequentato . . . . le lezioni d'ostetricia nell' imperiale regia scuola d'ostetricia in Milano, e che nell' esame del semestre medesimo ha riportato la classe . . . .

La condotta della suddetta N. N. . . . . fu . . . . . alle leggi accademiche.

In fede di che abbiamo segnato il presente certificato.

Milano, il . . . . . .

N. N.
DIRETTORE.

N. N.
PROFESSORE.

B.

MODULA DI DIPLOMA PER LE LEVATRICI.

Noi direttore e professore dell' imp. regia scuola d' ostetricia in Santa Caterina alla Ruota in Milano facciamo col presente pubblica fede che N. N. figlia di . . . . . nativa di . . . . dopo avere regolarmente compiuto il prescritto corso di studj, siasi sottoposta agli esami rigorosi di ostetricia superiormente ordinati, ond' essere autorizzata ad esercitare la professione di levatrice.

Nei suddetti esami sostenuti il giorno . . . . . essa ha date prove tali di capacità e di cognizioni, che tutti gli esaminatori manifestarono la piena loro soddisfazione.

Per la qual cosa noi, in virtù dell' autorità che ci è stata conferita; la riconosciamo, dichiariamo e confermiamo quale abile e perita levatrice, cosicchè ognuno dovrà come tale riconoscerla, ed essa potrà ovunque esercitare l' arte ostetricia, regolandosi però sempre a norma del giuramento prestato.

Conformemente poi al dispaccio aulico 21 agosto 1815 ed alla notificazione del governo lombardo in data 19 dicembre 1815 essa dovrà inoltre indicare al parroco all' atto del battesimo di un neonato il nome della puerpera al di cui parto avrà assistito, e somministrargli ben anche colla massima scrupolosità tutte quelle notizie che avesse intorno alla legittimità del bambino, e ciò per l' esatta compilazione dei registri delle nascite, della quale sono incaricati i sacerdoti in cura d' anime. Qualora si scoprissero falsità nelle di lei dichiarazioni per quest' oggetto, oltre alle pene stabilite dalle leggi, essa sarà anche punita colla perdita immediata del diritto dell' esercizio della professione.

In corroborazione di quanto sopra noi abbiamo rilasciato a . . . . . il presente diploma munito del sigillo dell' imperiale regia scuola d' ostetricia.

. . . . . l' anno . . . . . .

N. N. DIRETTORE.

N. N. PROFESSORE.

C.

GIURAMENTO

DA DARSI DALLE COMARI.

Prometto e giuro che nell' esercizio della professione di levatrice agirò sempre con tutta la carità e la coscienza, che adempirò a tutti gli obblighi assunti, che assisterò con tutto lo zelo e senza alcuna distinzione le partorienti e puerpere tanto ricche che povere, che obbedirò ai regolamenti relativi al detto esercizio che sono già emanati e che potessero esserlo in avvenire.

Così Dio mi ajuti!

D.

FORMOLA DI GIURAMENTO.

Ella giurerà all' onnipotente IDDIO, e prometterà sul suo onore e sulla sua fedeltà all' augustissimo e potentissimo principe e signore FRANCESCO I.° *per la grazia di Dio imperatore d'Austria, re di Gerusalemme, d' Ungheria, di Boemia, di Lombardia e di Venezia, di Dalmazia, Croazia, Schiavonia, Gallizia, Lodomiria ed Illiria; arciduca d'Austria, duca di Lorena, Salisburgo, Stiria, Carintia, Carniola, alta e bassa Slesia, gran principe di Transilvania, margravio di Moravia, conte di Habsburgo e del Tirolo, ecc. ecc. ecc. come legittimo ereditario sovrano e signore, e dopo di lui a' suoi eredi e successori procedenti dal suo sangue e prosapia, di esserli fedele ed obbediente, intenzionata e pronta altresì ad adempire gli obblighi della cattedra d'istruzione appoggiatale esattamente a norma dei vigenti regolamenti, promuovere con tutte le sue forze la coltura dello spirito e i progressi nelle scienze nelle di lei scolare, osservare attentamente i loro costumi, prendere tutte quelle misure che vagliano a migliorare, conservare o promuovere la loro moralità, precedendo col buon esempio della propria condotta sì nella scuola che fuori della medesima, animare nelle scolare l' attaccamento verso il sovrano e la patria, trattarle nella pubblica istruzione, e particolarmente negli esami e nelle classificazioni egualmente senza riguardo alla facoltà, al rango, all' autorità dei loro genitori, tutori o parenti, non lasciandosi rimuovere per mezzo di regali dallo stretto adempimento dei doveri d' un maestro, e rigettando con fermezza ogni tentativo di seduzione.*

Dovrà ella inoltre giurare di non appartenere a veruna società segreta proibita o fratellanza nè in patria, nè all' estero, e che mai sarà per entrare in veruna simile società o fratellanza.

A tutto quello che ora mi è stato proposto, e che io ho pienamente e distintamente compreso, devo e voglio fedelmente e diligentemente adempire.

Così Dio mi ajuti!

I. R. SCUOLA D'OSTETRICIA IN MILANO.

CATALOGO DELLE ALLIEVE

dell' anno scolastico 182 . . = 182 . .

pel semestre . . . . . .

. . . . . .

. . . . . DEL PROFESSORE . . . . . .

PROSPETTO.

Numero delle allieve { del luogo pio degli esposti n.° . . . .
stipendiate dai comuni . . . . . .
a proprie spese . . . . . .

Estere . . . . . .
I.ª classe con lode . . . . . .
I.ª classe . . . . . .
II.ª classe . . . . . .
III.ª classe . . . . . .
Non esaminate . . . . . .

				età ed abitazione delle allieve.
				Patria e luogo di nascita.
				Nome e condiz. de' genitori.
				Costumi.
				Grado di applicazione.
				Progresso negli studj.
				Che godono pensione o convivono nello stabilimento
				Osservazioni.

TAVOLA delle levatrici che hanno terminato il corso dei loro studj presso la scuola d' ostetricia nella pia casa di Santa Caterina alla Ruota in Milano nell' anno scolastico . . . . .

Nome, cognome ed età della levatrice.	Nome e condizione del genitore.	Patria e luogo di nascita.	Comune cui è addetta.	Costumi.	Grado di applicazione.	PROGRESSO nello studio. Corso del semestre.		Nota ottenuta negli esami rigorosi.	Se gode stipendio o convive nello stabilimento.	*Osservazioni.*
						I.ª classe riportata.	II.ª classe riportata.			

(N.° 72.) *Le spese per le scuole comunali dal giorno 26 febbrajo p.° p.° restano a carico dei comuni.*

13 agosto 1825.

N.° 24671-4059. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imperiale regia commissione aulica degli studj con venerato dispaccio del 9 prossimo passato luglio, n.° 4469-1101 ha dichiarato che le spese sostenute per l'addietro, prima cioè dell'aulico decreto 3 gennajo prossimo passato, n.° 4732-2164, per l'allestimento delle scuole non devono essere rimborsate all'erario dai comuni, ma che la disposizione portata dall'anzidetto decreto non comincerà ad avere effetto se non che dal giorno in cui il decreto stesso venne da questo governo pubblicato con circolare, cioè dal giorno 26 febbrajo anno corrente.

Tanto si partecipa a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua norma e direzione, e perchè ne renda intesi i rispettivi comuni che ne hanno interesse.

Milano, il 13 agosto 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 73.) *Proibita l'ammissione agli studj dei praticanti ed impiegati.*

14 agosto 1825.

N.° 24670-4058 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica con dispaccio del 16 luglio p.° p.°, n.° 4656 ha notificato al governo che è piaciuto a S. M. con venerata risoluzione del giorno 10 antecedente giugno di ordinare che abbiano ad essere osservate rigorosamente e mantenute le prescrizioni vigenti, in forza delle quali è generalmente e senza alcuna riserva proibito a tutti i praticanti ed impiegati di essere ammessi agli studj sì privati che pubblici.

Il governo quindi si affretta di partecipare a codesta imperiale regia delegazione per opportuna sua intelligenza e norma tale sovrana risoluzione, avvertendola che colla medesima resta derogato alle interinali disposizioni dell' aulico decreto 23 aprile p.° p.°, n.° 2541-425 statole comunicato in copia con circolare dispaccio 28 successivo maggio, n.° 15490-2580, ed in pari tempo la incarica di renderla nota alle direzioni dei singoli stabilimenti di pubblica istruzione esistenti in cotesta provincia per la corrispondente esatta osservanza.

Milano, il 14 agosto 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 74.) *Pene da infliggersi ai colpevoli di commercio illecito di medicinali.*

20 agosto 1825.

N.° 25566-2678. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria unita con dispaccio 21 luglio prossimo passato, n.° 22011-2246 ha dichiarato che il trattamento delle persone che si rendono colpevoli di commercio illecito di medicinali non dovrassi dirigere secondo la circolare a stampa premessa al regolamento delle tasse mediche, ma semplicemente a tenore di quanto è prescritto dalla seconda parte del codice sulle gravi trasgressioni di polizia.

Tanto le si partecipa per opportuna sua norma ed intelligenza.

Milano, il 20 agosto 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 75.) *L' obbligo ingiunto agli studenti presso i parrochi di campagna colla notificazione 19 aprile 1823 di produrre il certificato d' idoneità per essere ammessi ai ginnasj dovrà avere effetto da quell' epoca in poi.*

27 agosto 1825.

N.° 26577-4338 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sebbene le antiche prescrizioni relative agli studenti presso i vicarj foranei o parrochi di campaga ingiungano agli studenti medesimi che vogliono essere ammessi agli esami od accettati in un ginnasio pubblico l' obbligo di presentare previamente il certificato d' idoneità ottenuto da una scuola elementare maggiore; pure, fatto riflesso che simile ingiunzione non venne attuata se non in forza della governativa notificazione 19 aprile 1823, le si dichiara che per massima generale l' obbligo della produzione del ripetuto certificato si dovrà quind' innanzi ritenere applicabile soltanto a quegli studenti privati che hanno intrapreso gli studj gramaticali presso i rispettivi vicarj o parrochi dopo la suddetta epoca del 19 aprile 1823.

Vorrà quindi cotesta imperiale regia delegazione provinciale dare analoga partecipazione della presente determinazione governativa a tutti gl' istituti ginnasiali esistenti in cotesta provincia affinchè vi si conformino pienamente.

Milano, il 27 agosto 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE

GUICCIARDI.

(N.° 76.) *Modo di regolare le competenze assegnate agl' impiegati giudiziarj per le operazioni relative alle eredità e sostanze pupillari.*

31 agosto 1825.

N.° 9303. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

Sul dubbio insorto se per la nuova tariffa pubblicata nel 1824 gl' impiegati giudiziarj abbiano diritto alle competenze loro assegnate anche nel caso che la sostanza su cui versa la volontaria giurisdizione non ascenda ad

italiane lire 300, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia coll' aulico venerato decreto 20 agosto cadente, n.° 8805 ha significato all' appello che gl' impiegati hanno diritto alle dette competenze in ogni caso ed anche entro il circondario del comune ove risiede il loro ufficio, purchè il luogo dell' operazione sia distante oltre un miglio italiano di posta, ascendente a metri 1851, computabile dall' estrema parte dell' abitato, cioè dalle ultime case che formano l' aggregato della città o villaggio in cui risiede l' ufficio.

Della premessa suprema notificazione si rendono intese le suddette prime istanze per loro norma, e si avvertono, in esecuzione del sullodato aulico decreto, di dover avere sollecita cura di risparmiare quanto è possibile le spese a carico delle eredità ed altre sostanze pupillari, e di non aggravarle oltre l' indispensabile necessità, rimanendo di ciò rigorosamente responsabili principalmente i capi d' ufficio.

Milano, il 31 agosto 1825.

DELLA PORTA, PRESIDENTE.

OREFICI, Vicepresidente.

MARINELLI, *Consigliere.*

(N.° 77.) *Il compartimento territoriale 12 febbrajo 1816, che servì di base alla distrettuazione giudiziaria del 1818, nulla rinnovò relativamente all'antico circondario degli uffici delle ipoteche del 1808.*

31 agosto 1825.

N.° 9299-777. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie prime istanze ed agli uffici delle ipoteche delle provincie lombarde.

L'eccelso imperiale regio senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia coll'aulico rispettato decreto 20 agosto spirante, n.° 2772 ha rescritto a questo imperiale regio tribunale d'appello che il vigente compartimento territoriale 12 febbrajo 1816, che servì di base alla distrettuazione giudiziaria 3 febbrajo 1818, nulla rinnovò relativamente all'antico circondario degli uffici delle ipoteche determinato dall'italico decreto 16 dicembre 1808, che dovrà osservarsi anche in avvenire.

Il premesso supremo rescritto si comunica alle imperiali regie prime istanze ed agli uffici delle ipoteche per loro norma e direzione.

Milano, il 31 agosto 1825.

DELLA PORTA, PRESIDENTE.

OREFICI, Vicepresidente.

SCHWARZKONIG, *Consigliere.*

(N.° 78.) *Diramazione dello statuto disciplinale 30 luglio p.° p.° per gli studj filosofici nei licei con circolare governativa n.° 26918-4370 del giorno*

5 settembre 1825.

STATUTO DISCIPLINALE

per gli studj filosofici negl' imperiali regj licei ed istituti filosofici delle provincie lombarde.

Gli studj filosofici secondo il nuovo piano trasmesso dall' imperiale regia aulica commissione degli studj in Vienna col veneratissimo dispaccio del 2 ottobre 1824, n.° 6619-140 all' imperiale regio governo di Milano distinguonsi in tre classi: la prima classe comprende gli studj *d'obbligo*, la seconda gli studj *liberi*, e la terza gli studj *speciali*.

Negl' imperiali regj licei ed istituti filosofici si danno d' ordinario insegnamenti relativi alle prime due classi.

Titolo I.

Ammissione agli studj.

§ 1. L' anno scolastico comincia al 3 di novembre coll' invocazione dello Spirito Santo, cantandosi l' inno *Veni Sancte Spiritus*, e celebrandosi la messa solenne. Tutti gl' individui

che intendono frequentare le lezioni devono assistere a questa solennità religiosa.

Nel giorno susseguente cominciano subito le lezioni, che devono continuare senza riguardo a quegli studenti che potessero presentarsi dopo.

Gli scolari che non si presentano che più tardi, vale a dire dopo cominciate le lezioni, dovranno giustificare la cagione del ritardo; e se la giustificazione non è trovata plausibile, si devono notare i giorni in cui furono assenti colla stessa maniera come nel decorso dell' anno scolastico. Agli scolari poi che a volontà prolungano il termine delle vacanze, o che dopo l' inscrizione si fossero nuovamente assentati, principalmente se sono tali che dietro il risultato degli attestati finora ottenuti non lasciano sperare un progresso sufficiente negli studj, può essere dai professori negata l' accettazione anche quando si presentino prima del 15 di novembre.

Gli scolari che si presentano tra il 16 ed il 30 di novembre non possono essere ammessi se non con ispeciale permissione del direttore.

§ 2. L' accettazione e l' inscrizione degli scolari nel catalogo si fanno nelle prime lezioni dell' anno scolastico, per gli studj d' obbligo da un professore d' ogni corso a ciò

destinato dal direttore; per gli studj liberi dai singoli professori.

I praticanti e gl' impiegati non possono essere ammessi ad alcuno studio d' obbligo nè pubblicamente, nè privatamente.

§ 3. Per questa inscrizione si dovranno dare le seguenti notizie e presentare i certificati quì notati:

a) Nome, cognome, anno, mese e giorno di natività.

b) Patria, luogo di nascita e di domicilio.

c) Nome, cognome, condizione e domicilio del padre, ed in caso che questi sia defunto, del tutore.

d) Se sono *gratuitamente pensionati* o *stipendiati*, e da qual pio legato o fondazione pubblica o privata.

e) Contrada e numero della casa d' abitazione, e nome e cognome dell' affittuario.

f) Dagli studenti non aventi il loro domicilio ordinario nella città del liceo, certificato di presentazione all' ufficio di polizia presso l' imperiale regia delegazione provinciale.

g) Quale corso di studio intendono di percorrere.

§ 4. Inoltre quelli che hanno a cominciare il corso filosofico *d'obbligo* o biennale dovranno presentare l' attestato finale di un ginnasio approvato, e tale che gli abiliti a passare allo studio della filosofia.

Quelli che hanno a continuare il corso filosofico, gli *attestati scolastici degli esami semestrali* sostenuti in tutte le cattedre d' obbligo nell' anno antecedentemente percorso in altro istituto filosofico.

§ 5. È vietato a tutti i sudditi austriaci lo studio in estero stato; e gli studj da loro fatti nell' estero, come anche i relativi attestati non saranno calcolati validi negli stati imperiali regj.

§ 6. Gli esteri dovranno provare al direttore quali studj abbiano antecedentemente fatti, per poter essere ammessi a quello cui intendono dedicarsi nel liceo o istituto filosofico.

Fra gli esteri o forestieri che desiderano continuare i loro studj presso un istituto di pubblica istruzione di questa monarchia si dovranno distinguere quelli che hanno intenzione di ottenere un attestato valevole pure in questa monarchia dagli altri che tornano all' estero.

Nel primo caso si dovranno sottomettere preventivamente presso un ginnasio pubblico ad un esame generale su tutte le materie ginnasiali prescritte, e risultare idonei al proseguimento degli studj superiori. Se poi vogliono passare agli studj di medicina, per ottenerne il grado di dottore fa d' uopo che

i medesimi percorrano presso un istituto austriaco, come scolari pubblici, gli studj di filosofia. Se però intendono di dedicarsi ad altro studio che quello di medicina, è loro permesso di sottoporsi preventivamente come studente privato agli esami su tutte le materie prescritte di quel corso filosofico che hanno finito all'estero, senz'essere obbligati del resto di giustificarsi d'avere studiato presso un maestro patentato, e di attenersi al tempo prescritto per gli esami.

Dopo tutto ciò soltanto sono accettati al principio del prossimo anno scolastico e trattati al pari degli altri scolari.

Nel secondo caso se il forestiere dopo finiti gli studj volesse tornare in patria e non ricercasse un attestato valevole per quest'imperiali regj stati, potrà un tale essere accettato agli studj d'obbligo in tutti gl'istituti di pubblica istruzione; ma in ogni attestato relativo agli studj fatti nelle materie d'obbligo, e così in tutti i cataloghi dovrà essere espressa la circostanza che il presente attestato non è valido per gli stati imperiali regj, non avendo lo scolare finiti gli anteriori suoi studj presso un istituto austriaco di pubblica istruzione.

Per gli scolari finalmente provenienti dagli stati sardi esistono le speciali determinazioni.

§ 7. Chiunque ha l' intenzione di frequentare le lezioni di una materia libera e di farsi sottoporre ai relativi esami deve al pari dello scolare per gli studj d' obbligo farsi inscrivere al principio dell' anno scolastico, indicando la facoltà ed il corso a cui egli appartiene dietro i suoi studj d' obbligo.

Degli scolari poi che non frequentano gli studj d' obbligo si deve in vece del corso degli studj indicare il loro stato e la professione dei medesimi.

§ 8. È permesso a tutti, anche a quelli che non vorranno subire gli esami, di frequentare le lezioni sulle materie libere, ed anche su singole materie d' obbligo, per esempio della matematica, della fisica, ecc., colla condizione però che non impediscano l' insegnamento per gli scolari regolarmente inscritti. A tali uditori semplici non si deve dare nè dai professori, nè dal direttore alcun attestato sulla frequentazione alle lezioni e sul progresso da essi fatto.

§ 9. Nei licei lombardo-veneti non ha luogo una speciale immatricolazione che sia diversa dall' inscrizione dello studente nei cataloghi dei rispettivi professori, essendo la disciplina d' immatricolazione riservata alle sole università.

Titolo II.

Metodo di percorrere gli studj, esercizj scolastici, esami semestrali ed annuali.

§ 10. È proibito il cambiar l'ordine degli studj superiormente stabilito, sia anticipandone alcuni, sia differendone altri, ovvero riunendo insieme gl'insegnamenti di un anno con quelli di un altro.

§ 11. Le cattedre libere di *storia naturale ed universale* sono superiormente raccomandate per la frequenza agli scolari del corso del 1.° e 2.° anno filosofico d'obbligo.

Quegli studenti i quali durante il corso filosofico sono stati allievi di un convitto o di un collegio, ed hanno percepito un qualsiasi stipendio, e che anche nel corso degli studj superiori, o giuridici, o medici, o d'ingegnere architetto, si trovano in eguale situazione, sono obbligati a frequentare ne' tre primi anni degli studj di legge o di medicina, ovvero ne' primi due degli studj pei futuri ingegneri architetti le lezioni di pedagogía, ed assoggettarsi ai relativi esami, in modo però che loro sia libero di determinare, a tenore delle circostanze, in quale di quegli anni intendono di soddisfare a questo dovere.

Dovranno pure provare con un certificato di un istituto pubblico di avere subiti gli esami sulla pedagogía quegl' individui che concorrono ad un posto di professore degli studj ginnasiali e filosofici, o alla patente di maestro privato degli studj ginnasiali. Non sarà del pari ammesso alcuno all' esame rigoroso pel grado di dottore negli studj legali, e per quello di dottore negli studj filosofici se non produce un certificato di un istituto pubblico comprovante di aver fatti gli studj della storia universale ed austriaca.

Così ognuno che volesse ottenere una patente di maestro privato per le classi di umanità, o desiderasse di essere destinato professore per una cattedra delle classi d'umanità, di filosofia, di storia, di letteratura classica ed estetica, deve certificare d' aver fatto lo studio della storia universale ed austriaca, della letteratura classica, della filologia greca e della estetica.

È però in arbitrio di tutti quest'individui lo scegliere l' epoca e l' ordine degli esami cui devono sottoporsi.

Gli studj liberi possono esser fatti anche privatamente; ma le sole università ed i licei, per quanto in questi esista la relativa cattedra, sono autorizzati a tenerne gli esami ed a rilasciare gli analoghi attestati, giusta le discipline

contenute nel dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita del 15 gennajo 1825, n.° 247-33.

Gli scolari pensionati o stipendiati che hanno intenzione di frequentare, finito il corso biennale degli studj filosofici d'obbligo, le lezioni dell' una o dell' altra delle scuole libere continuano a godere il loro stipendio o il posto gratuito nel convitto di cui si trovano in possesso, ma devono frequentare le lezioni delle scuole libere almeno per 15 ore la settimana e sottoporsi ai relativi esami. Questa determinazione poi deve notificarsi al governo prima del cominciamento dell' anno scolastico.

§ 12. L' anno scolastico continua sino al 7 di settembre, nel qual giorno si finiscono le scuole, cantandosi il *Te Deum* colla messa solenne. Nel periodo delle scuole, cioè dal 3 di novembre sino al 7 di settembre, non è permesso di feriare se non che nelle ferie fissate, cioè le due feste del santo Natale, l' ultimo ed il primo dell' anno, i tre ultimi giorni del carnovale, dal mercoledì della settimana santa fino alla terza festa di Pasqua inclusivamente, le tre feste della Pentecoste ed il giorno natalizio di S. M. l' imperatore, oltre le domeniche, le feste di precetto ed il giovedì di ogni settimana.

§ 13. Quegli studenti che per legittima causa non potessero talvolta intervenire alle lezioni saranno obbligati di darne parte ai professori rispettivi.

Tutte le assenze non debitamente giustificate saranno notate, e se ne farà l'opportuno uso nella calcolazione; quando poi le mancanze a titolo di negligenza siano troppo frequenti, lo scolare verrà trattato come se avesse abbandonati gli studj, ed in conseguenza di ciò se si tratta d'uno studio d'obbligo, non sarà ammesso agli esami, e verrà portato a conoscenza delle autorità alla fine del semestre al pari di quelli che non hanno fatto verun esame.

§ 14. Tutti gli scolari devono essere provveduti dei libri assegnati per testo, ed i professori veglieranno perchè questa disciplina sia osservata.

§ 15. Gli studenti sono obbligati a prestarsi prontamente a tutti quegli esercizj scolastici cui i rispettivi professori vorranno sottoporli nel tempo delle lezioni per sempre più riconoscere la loro capacità ed applicazione allo studio. A questo fine i professori sono obbligati di fare spesso qualche esercizio coi loro allievi, ed anche istituire un esame scolastico ossia collegiale, interrogando ora l'uno, ora l'altro degli scolari.

§ 16. Verso la metà ed al termine dell' anno scolastico si tengono gli esami in tutte le scuole d' obbligo del corso biennale filosofico.

§ 17. Alle stesse epoche si tengono pure due esami in ogni anno nelle cattedre libere, eccettuata però quella di lingua e letteratura tedesca e l' istruzione del disegno, nelle quali materie gli esami si fanno solo al termine dell' anno scolastico, e prima degli esami negli studj d' obbligo.

§ 18. È assolutamente proibito, se non in caso di legittimo impedimento approvato dal direttore, il posticipare gli esami, ed agli esami sono obbligati ad intervenire tutti gli scolari obbligati alle rispettive scuole.

Gli esami si fanno alla presenza del direttore o di chi fa le sue veci; e quelli d' istruzione religiosa alla presenza altresì dell' ordinario o di un suo delegato.

§ 19. Chi non adempie al dovere degli esami in tutte le scuole d' obbligo nei tempi prescritti senza legittimo impedimento è scancellato dal registro degli studenti, ed il direttore ne dà parte alla pubblica autorità superiore, rendendone avvertiti i rispettivi professori: che se lo studente si presenta negli anni seguenti per continuare gli studj, deve ripetere l' anno antecedentemente percorso.

§ 20. Negli studj d' obbligo non sarà consegnato allo scolare alcun certificato prima che egli abbia sostenuto gli esami di tutte le materie pel semestre prescritte.

§ 21. Quegli studenti che per legittimo impedimento non sostenessero gli esami nei giorni dal direttore stabiliti si rivolgeranno al medesimo con petizione. Questa sarà presentata non più tardi di 14 giorni dopo il primo semestre se trattasi dei primi esami, o di 14 giorni dopo il principio del nuovo anno scolastico se trattasi degli esami secondi.

Quando il giovane ricorre deve esser pronto a sostenere l' esame in quel giorno che dal direttore verrà fissato. Questi esami suppletorj non si fanno mai dopo il 15 di novembre e non più tardi che nell'anno susseguente, e solo presso lo stesso istituto ove lo scolare ha percorso lo studio relativo.

§ 22. L' esito degli esami, ossia il profitto negli studj, è indicato nei cataloghi e negli attestati scolastici che vengono stesi dai signori professori con una delle quattro note: *prima classe con eminenza; prima classe; seconda classe, e terza classe.*

La diligenza o frequenza alle scuole vi è pure indicata colle note: *diligentissimo; diligente; poco diligente, e negligente.*

Il contegno poi e la morale condotta ossia i costumi degli allievi vi sono similmente contrassegnati colle annotazioni: *distintamente conformi agli statuti disciplinali; conformi agli* ecc.; *poco conformi agli* ecc.: la prima annotazione è equivalente alla classe di *eminenza*, la seconda alla *prima classe*, e la terza alla *seconda classe.*

Nell'ultimo caso s'indicherà tanto nell'attestato che nel catalogo con poche parole il motivo di questa cattiva classificazione.

La classificazione ne' costumi degli scolari degli studj d'obbligo si determina in concorso di tutti i professori dell'istesso corso e del direttore.

A questo voto si conforma altresì il calcolo ne' costumi da darsi ne' certificati de' professori delle scuole libere. Negli attestati che si rilasciano a quegli studenti delle cattedre libere che non appartengono a qualche corso degli studj d'obbligo si omette la classificazione de' costumi.

§ 23. L'attestato perchè possa valere deve essere emesso dal professore, firmato dal direttore, e vi sarà apposto il sigillo del liceo o istituto filosofico.

§ 24. La seconda classe nel profitto negli studj in tutti gli esami di qualunque cattedra d'obbligo impedisce allo scolare il passaggio

agli studj superiori pel dottorato in medicina e chirurgia. Nè si ammette alcuno a questo studio che non ha finito tutti gli studj filosofici in qualità di scolare pubblico.

§ 25. La classe seconda non riparata nello studio dell' istruzione religiosa, ovvero una classe terza in qualunque studio d' obbligo impedisce allo studente il passaggio a qualunque anno superiore degli studj.

§ 26. La ripetizione degli esami a fine di migliorare la classe ottenuta è in generale proibita, e non si concede dal direttore che ne' casi speciali e meritevoli di riguardo. Per ottenere una tale concessione dovrà lo studente domandarla al direttore.

La ripetizione d'un esame del primo semestre può farsi all'occasione dell'esame pubblico del secondo semestre, ovvero al principio dell'anno scolastico susseguente; ma la ripetizione d' un esame del secondo semestre non prima che alla fine o dopo la fine delle ferie autunnali.

Questa ripetizione di un esame non è permessa se non una sola volta, e non mai dopo il 15 di novembre.

La ripetizione stessa non può aver luogo che presso l' istituto filosofico ove lo scolare fece l' esame da ripetersi, e non più tardi che nell' anno susseguente.

§ 27. Gli studenti pensionati gratuiti o stipendiati che avessero avuto la classe seconda in uno degli esami delle scuole d'obbligo sono obbligati a ripetere gli esami per tentare di migliorarla nel periodo di tempo sopra indicato. Quando poi un giovane pensionato gratuito o stipendiato meriti in due esami consecutivi una seconda classe, ed anche in scuole diverse, sebbene abbia migliorato la prima colla ripetizione dell'esame, o se nell'esame ordinario meritò la *terza*, perde al momento il benefizio della pensione o dello stipendio dietro l'avviso che il direttore è obbligato a dare alla superiorità.

§ 28. Se uno scolare ottiene in alcune materie il calcolo di *terza* classe, ossia oltre una terza classe in una delle materie principali, cioè della religione, della filosofia, matematica e fisica, anche una classe seconda nel progresso in tutte le altre materie d'obbligo, non potrà essere ammesso alla ripetizione degli esami, ma tutt'al più alla ripetizione dell'intero corso annuale. In regola il direttore consiglierà ad un tale studente od al di lui padre o tutore di abbandonare gli studj.

Il direttore attese le circostanze ha pure il diritto di ricusare a tale scolare la ripetizione del corso. In generale poi è stabilito che quegli scolari i quali ripetono un corso

di studio siano obbligati ad assistere alle lezioni di tutte le materie che costituiscono l' insegnamento di quell' anno, ed abbiano quindi su tutte a sostenere gli esami. Solo in casi speciali il direttore può ammettere qualche eccezione a questa disciplina.

§ 29. Agli studenti che compirono il corso filosofico d'obbligo il direttore consegna l'assolutorio finale, senza di cui non possono passare ad una facoltà superiore.

§ 30. Durante l'anno scolastico i professori animeranno ed ecciteranno i migliori fra i loro scolari a dare dei pubblici saggi (*tentamina publica*) negli studj che percorrono; e quando essi siano preparati, ne avvertiranno il direttore, perchè stabilisca il giorno e gli inviti.

Questi saggi potranno anche essere stampati, osservandosi le discipline relative. Nell' istruzione religiosa però non devono aver luogo.

Titolo III.

Contegno degli studenti e loro morale condotta.

§ 31. Gli studenti stanno sotto le stesse leggi, prescrizioni ed autorità al pari di tutti gli altri suddlti dello stato, senza che loro competano privilegi particolari ed un'apposita giurisdizione.

§ 32. Inoltre gli scolari come tali hanno l'obbligo di attenersi strettamente all'ordine stabilito dal direttore e dai professori per l'interno delle scuole ed alle altre prescrizioni che loro vengono date in nome del direttore da un impiegato od altro subalterno appartenente allo stato personale dell'istituto.

§ 33. I professori ed il direttore degli studj hanno il diritto ed hanno anche l'obbligo della sorveglianza sulla condotta degli studenti fuori dell'istituto. Quest'incumbenza però sarà da essi sostenuta senza entrare nelle circostanze di famiglia. Gli scolari quindi anche intorno alla loro condotta fuori delle scuole devono, dietro richiesta, dare le opportune notizie e risposte ed attenersi alle ammonizioni loro date dai professori o direttori degli studj.

§ 34. Il direttore ed i professori hanno pure il diritto e l'obbligo d'informarsi come gli studenti che non istanno presso i loro parenti provvedano innanzi al proprio vitto ed alloggio, e di dare le opportune disposizioni perchè sia rimosso tutto ciò che loro possa essere di qualche pregiudizio.

§ 35. Non ostante la stima e venerazione che gli studenti hanno da mostrare verso i loro professori e direttori ed anche verso i professori delle altre classi, se s'incontrano

coi medesimi, è vietato d'istituire delle apposite solennità pel direttore, pei professori o maestri dell'istituto nè con musica, nè col mezzo di ritratti dipinti o incisi.

§ 36. L'ordine sovrano poi in data 14 luglio 1805 prescrive particolarmente che anche agli scolari del corso filosofico siano da applicarsi del tutto gli statuti disciplinali prescritti per gli scolari de' ginnasj e contenuti nel codice ginnasiale, sez. II, tit. V.

§ 37. Ciò premesso, gli scolari degli studj filosofici sono obbligati ad assistere

a) Al *Veni Sancte Spiritus* in principio dell'anno scolastico ed al *Te Deum* alla fine del medesimo;

b) Ogni domenica ed ogni festa di precetto durante il tempo delle scuole alla santa messa ed al sermone spirituale tenutosi appositamente per gli scolari dal professore di religione;

c) Devono confessarsi e comunicarsi sei volte all'anno. Il tempo ed il modo onde provare al professore di religione di aver subite queste sacre funzioni saranno indicati ad essi da questo professore.

Sull'osservanza di questi doveri di religione si avrà l'opportuno riguardo nel determinare il calcolo della classe dei costumi nei pubblici attestati.

S'intende poi che queste prescrizioni non sono applicabili ad uso degli scolari non cattolici, che in questo riguardo stanno sotto la sola direzione de' loro parenti.

§ 38. È proibito rigorosamente alla scolaresca ogni giuoco nei pubblici caffè e nelle osterie, e la polizia ha l'incarico d'invigilare sui trasgressori, denunziandoli al direttore, il quale farà in modo che i professori nei certificati intorno ai costumi tengano conto dell'osservanza o trasgressione di questo divieto.

§ 39. Senza la compagnia de' loro parenti o di chi fa le loro veci non è permesso agli scolari del corso filosofico di comparire in siti pubblici di divertimento, per esempio nei teatri, feste da ballo, ecc., ne' quali però non sono compresi i passeggi pubblici.

§ 40. La passeggiata verso i confini esteri è del pari proibita.

§ 41. I mezzi di correzione da applicarsi nel caso di mancanza degli scolari del corso filosofico sono, come presso agli scolari ginnasiali,

a) Un' ammonizione privata;

b) Un' ammonizione pubblica in presenza del numero maggiore ovvero di tutti gli scolari;

c) Il carcere scolastico ossia accademico;

d) Se questi mezzi non producono verun effetto, ovvero in caso di mancanze più gravi, la seconda classe ne' costumi (costumi poco conformi);

e) L' esclusione momentanea dall' istituto e da tutte le facoltà più alte.

§ 42. Se uno scolare del corso filosofico nella classificazione del secondo semestre ha ottenuta la seconda classe ne' costumi (costumi poco conformi agli statuti disciplinali), non è più accettato nel prossimo anno scolastico nell' istituto medesimo.

§ 43. Quello studente del corso filosofico poi il quale non solo è scostumato per sè, ma trascina i suoi condiscepoli alla scostumatezza è riguardato come un seduttore della gioventù, e viene escluso non solo dal liceo o istituto filosofico in cui studia, ma ben anche da tutti gl' istituti pubblici d' istruzione.

§ 44. Quegli studenti che durante l' anno scolastico cambiassero d' abitazione saranno obbligati di renderne avvertito il direttore.

§ 45. È vietato altresì agli scolari di andare a nuotare od a bagnarsi se non nei luoghi dall' autorità pubblica destinati, e giusta le prescrizioni dei vigenti ordini di polizia.

§ 46. Non è permesso d' intervenire all' università od al liceo ed alle lezioni in abito

corto o indecente, il fumar tabacco, il portare il berretto, il portar bastone o bacchette, ed il condur seco i cani; come pure è proibito il portare i mustacchi o le basette, e l'assistere alle lezioni ed alle altre scolastiche funzioni col cappello in testa.

Il presente statuto resterà sempre affisso in una delle aule del liceo o istituto filosofico, cui possano aver facile accesso tutti gli studenti, a norma di quanto è prescritto al § 2, n.° 3.° delle istruzioni generali e particolari pei direttori degli studj.

Si leggerà poi in ciascuna scuola d'obbligo o libera due volte all'anno, cioè al principio delle scuole e dopo i primi esami semestrali, dal rispettivo professore.

Milano, il 30 luglio 1825.

(N.° 79.) *CONFERMATA la disposizione del decreto 27 aprile 1811 sulla ritenuta del quinto del canone per rappresentare la contribuzione dovuta dal proprietario sui beni soggetti ad enfiteusi.*

6 settembre 1825.

N.° 25297-2706 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo stata invocata una spiegazione del decreto del cessato governo italiano 27 aprile 1811 relativo alla ritenuta del quinto del canone per rappresentare la contribuzione dovuta dal proprietario sui beni soggetti ad enfiteusi, S. M. I. R. con veneratissima sovrana risoluzione data a Monza il 25 p.° p.° giugno e partecipata per dispaccio della cancelleria aulica unita 21 luglio p.° p.°, n.° 22194-2085 si è degnata di dichiarare che tale spiegazione risulta già per sè stessa dal senso letterale del decreto suddetto; che nessun dubbio può emergere sulla sussistenza del medesimo, non essendo stato abolito con verun atto del governo austriaco, e che perciò non occorre alcuna formale pubblicazione della dichiarazione proposta.

S. M. si è però degnata di concedere che venga rilasciata alle autorità per loro norma la seguente istruzione:

1.° Il decreto 27 aprile 1811, che all'art. 2 così si esprime: « l'enfiteuta è autorizzato a » ritenersi il quinto dell'ammontare del canone

» per rappresentare la contribuzione dovuta » dal proprietario », ha colpito tutti i beni soggetti ad enfiteusi nel regno lombardo-veneto senza far distinzione se l'importare del canone sia o no di qualche rilevanza, ovvero se il direttario sia una persona secolare od ecclesiastica, un comune od uno stabilimento.

2.° Con questo decreto furono cangiati generalmente i rapporti dei diritti legali tra il direttario e l'enfiteuta rispetto al dovere di concorrere al pagamento dell'importo del fondo livellato; per conseguenza tutte le anteriori disposizioni su questa materia contenute negli statuti o leggi particolari, come anche la legge 7 ottobre 1785 pel ducato di Milano, e quella del 23 aprile 1790 pel ducato di Mantova con tutte le loro conseguenze ed effetti legali, del pari che qualunque altra consuetudine od osservanza particolare invalsa nel proposito hanno cessato d'aver forza e vigore dal giorno della pubblicazione del surriferito decreto.

3.° Con questo decreto però i diritti di esecuzione fiscale per l'esazione delle imposte su tutto il fondo livellato non furono in veruna guisa circoscritti.

Tanto si comunica a codesta . . . . . per opportuna sua intelligenza.

Milano, il 6 settembre 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 80.) *Determinazione sul trattamento da accordarsi ai medici, chirurghi ed individui privati che si assumono in provvisorio supplimento di mancanti impiegati pubblici.*

8 settembre 1825.

N.° 11793-4007 C.

CIRCOLARE.

L'imperiale regia camera aulica generale con decreto 6 agosto decorso, n.° 27633-2939 ha dichiarato che sulle domande statele sottoposte circa il trattamento e l'assegno di diete e competenze di viaggio da accordarsi tanto ai medici e chirurghi privati, quanto ad altri individui che non essendo al servigio dello stato si assumono in provvisorio supplimento di mancanti impiegati pubblici, venne, d'accordo coll'imperiale regia cancelleria aulica unita, determinato quanto segue:

a) I medici o chirurghi privati e gli altri individui che non sono al servigio dello stato, quando sostengano provvisoriamente il servigio di pubblici impiegati di sanità o di altri rami, e siano formalmente stati assunti come sostituti de' detti impiegati, saranno quanto al provvisorio loro soldo da trattarsi intieramente secondo la normale delle sostituzioni stata diramata colla circolare governativa 21

ottobre 1816, n.° 10127-2322, semprechè si verifichino tutte le condizioni nella normale suddetta contemplate.

b) Rispetto alle competenze di diete e spese di viaggio pei medici e chirurghi privati sostituiti a pubblici impiegati di sanità si osserverà anco nelle provincie lombarde quanto è già stabilito per simili casi nelle altre provincie austriache, dove competono nei rispettivi viaggi come dieta secondo la originaria loro qualità ai medici privati che suppliscono i medici impiegati al servizio pubblico *fiorini quattro al giorno*, ed ai chirurghi privati che suppliscono i chirurghi impiegati parimente al servizio pubblico *fiorini due* pure al giorno.

c) Tutti gli altri individui privati che suppliscono ad impiegati pubblici godranno in viaggio le medesime diete che sono attribuite alla classe di quell' impiegato il di cui posto viene da essi provvisoriamente coperto.

Le predette superiori determinazioni si recano colla presente circolare a notizia di tutti i pubblici uffici per opportuna loro intelligenza e norma ne' casi analoghi.

Milano, dall' imperiale regio governo l' 8 settembre 1825.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 81.) *Prescrizioni stabilite in riguardo alla visita degl' invalidi militari esistenti fuori de' pubblici stabilimenti.*

9 settembre 1825.

N.° 27371-5552 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con rispettato dispaccio 11 agosto p.° p.°, n.° 24057-1982 l' imperiale regia cancelleria aulica unita ha fatto conoscere le nuove prescrizioni stabilite dagli aulici dicasteri in riguardo alla visita cui devono esser assoggettati d' ora innanzi gl' invalidi militari esistenti fuori de' pubblici stabilimenti.

Per la corrispondente esecuzione in quella parte che riguarda codesta imperiale regia delegazione il governo le comunica copia del su riferito aulico dispaccio, avvertendola di prendere all' uopo gli opportuni concerti coi comandi di piazza locali.

Milano, il 9 settembre 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

Copia n.° 24057-1982 Lombardia.

Negli scorsi anni e fino all'anno 1817 l'imp. regio consiglio aulico di guerra faceva assoggettare gl'invalidi militari esistenti fuori dei pubblici stabilimenti pei medesimi ad un esame sopra il loro stato di salute. Tale operazione eseguita da un'apposita commissione fu ritrovata troppo dispendiosa, per lo che essa venne frattanto a cessare; ora però che questa misura si rende sempre più necessaria, ma che d'altronde si vogliono evitare le superflue spese, fu stabilito che in avvenire questa operazione sia eseguita mediante una revisione che si dovrà fare o nel luogo stesso ove hanno la dimora gl'invalidi ed ove si trova anche stazionato un comando militare, il quale assumerà tale revisione, o in un luogo più prossimo al comando militare davanti cui l'invalido dovrà presentarsi munito degli occorrenti documenti, previa citazione del comando medesimo di ciò incaricato.

Poichè la citazione al predetto fine necessaria deve effettuarsi per parte delle autorità politiche, mentre gl'invalidi domiciliati fuori dei pubblici stabilimenti sono soggetti alla giurisdizione civile; egli è perciò che l'imperiale regio governo incaricherà le autorità provinciali d'intimare a tutti gl'invalidi dimoranti ne' rispettivi distretti di trasferirsi in persona entro lo spazio dal 1.° settembre prossimo alla più lunga sino alla fine di dicembre al luogo prefisso per la loro revisione, il quale sarà notificato dal comando militare del distretto di ogni reggimento alle delegazioni, osservando ai medesimi che non comparendo entro il termine su espresso, essi saranno considerati mancanti e cancellati dai ruoli degl'invalidi.

Vengono però dispensati di comparire in persona quelli *a.* i quali appartengono allo stabilimento provinciale degl'invalidi, e lo possono constatare con documenti ostensibili, e quelli *b.* i quali hanno passato 70 anni, e finalmente quelli *c.* i quali sono impediti di presentarsi personalmente a cagione di gravi ferite sofferte o di altre malattie considerevoli, ciò che dovranno certificare con documenti medici.

Riguardo a tutti questi esenti di comparire in persona, dovranno le autorità locali trasmettere al proprio comando militare stazionato per la revisione i documenti comprovanti le circostanze indicate in *a*, *b* e *c*, mentre in deficienza di tali documenti gl'invalidi non comparsi entro lo spazio determinato saranno considerati mancanti, sulla quale circostanza dovrà esser chiamata in ispecialità l'attenzione delle autorità locali.

Vienna, 11 agosto 1825.

Firmat. CHOTEK.

(N.° 82.) *Determinazioni sull'esazione delle tasse giudiziarie.*

10 settembre 1825.

N.° 8037. Circolare.

L'imp. regio tribunale d'appello generale a tutte le prime istanze giudiziarie.

In obbedienza di venerato aulico decreto 23 luglio p.° p.°, n.° 2242 si portano a cognizione delle prime istanze per norma ed esecuzione le varie determinazioni dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia abbassate a questo tribunale d'appello relativamente all'esazione delle tasse giudiziarie.

Coll'aulico decreto 4 maggio 1824, n.° 1235 furono partecipate le seguenti disposizioni:

« All'effetto di regolare l'esazione delle » tasse giudiziarie e dei debiti di posta e » bollo la camera aulica generale ha incari- » cato i governi di Venezia e di Milano di » prescrivere che passato un mese il debi- » tore venga avvertito di eseguire il paga- » mento entro otto giorni. Se entro questo » termine non segue il pagamento, avrà luo- » go l'esecuzione giusta il § 396 del rego- » lamento giudiziario, in guisa che il messo

» leverà al debitore tanto delle sue sostanze
» quanto importa il suo debito. Se le cose
» levate saranno mobiliari, verranno ven-
» dute all' occasione del prossimo incanto
» giudiziario; e se pagato il debito sopra-
» vanzerà qualche parte del prezzo, sarà
» restituita al proprietario.

» In questa materia va in tal modo a
» cessare il caposoldo che era in uso.

» Le prime istanze dovranno in tutto
» ciò che da loro può dipendere coadjuvare
» energicamente le suddette esazioni, e dare
» alle persone di ciò incaricate gli ordini
» più precisi e rigorosi, vegliando alla loro
» piena esecuzione. »

L' altro aulico decreto 5 febbrajo 1825 è del seguente tenore:

« Coll' aulico decreto del 4 maggio 1824,
» n.° 1235 furono indicate le norme prescritte
» per l' esazione delle tasse giudiziarie dipen-
» denti dal vigente austriaco regolamento
» delle tasse. La liquidazione e l' esazione
» delle dette tasse dipendono unicamente dalla
» competenza dell' autorità amministrativa, e
» le giudicature non vi prendono che una
» materiale ingerenza sopra ricerca dell' au-
» torità medesima. Essendosi tuttavia rilevato
» che qualche autorità giudiziaria ha dato
» corso a petizioni dirette contro la pubblica

» amministrazione per sospensione di atti ese-
» cutivi e per esonerazione dal pagamento
» delle tasse o di parte di esse, sarà dovere
» delle autorità giudiziarie di respingere senza
» altro per titolo d' incompetenza simili peti-
» zioni relative alle tasse dipendenti dal vi-
» gente regolamento tassatorio austriaco. »

Milano, il 10 settembre 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Marinelli, *Consigliere.*

(N.° 83.) *Le cariche militari conferite dalla cessata repubblica veneta dovranno computarsi in qualità d' effettivo servizio soltanto dall' anno decimosesto dell' età dei rispettivi individui.*

14 settembre 1825.

N.° 9971. Circolare.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

Sopra umilissimo rapporto rassegnato dall' aulica camera generale sulle qualità delle

cariche militari state conferite dalla repubblica veneta a diversi individui anche nella loro infanzia, e sull' ammissibilità nel computo di queste cariche nel calcolo degli anni di servizio,

S. M. I. R. A. si è degnata in data 25 giugno anno corrente di emanare la seguente veneratissima sovrana risoluzione:

« Le cariche militari state conferite dalla » cessata repubblica veneta dovranno a favore » dei rispettivi individui computarsi in qualità » di effettivo servizio soltanto dall' anno deci- » mosesto della loro età; lo che servirà di » norma non solo pei casi di giubilazione, » ma generalmente nel comprovare gli anni » di servizio. »

In esecuzione del rispettato aulico decreto del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia 6 settembre corrente, n.° 3322 si comunica a tutte le suddette prime istanze per loro norma la premessa sovrana risoluzione.

Milano, il 14 settembre 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Chiesa, *Consigliere.*

(N.° 84.) *Determinazione per le competenze dei mastri di posta per le spedizioni delle staffette a moneta austriaca.*

14 settembre 1825.

N.° 4170. Circolare.

Imperiale regia direzione delle poste di Lombardia.

Questa imp. regia direzione è stata avvisata che per superiore disposizione dell'eccelsa imperiale regia camera aulica le competenze dei mastri di posta del regno lombardo-veneto per le spedizioni delle staffette devono, a tenore de' rispettivi contratti, essere regolate nella misura seguente:

Quelle d'italiane	lir. 3. 30. 3 . .	in lir.	3. 80
Quelle di "	" 2. 77. 3	"	3. 19
Quelle di "	" 2. 40. —	"	2. 76

Si prevengono di ciò tutti gli uffici e mastri di posta della Lombardia per loro norma, e perchè a datare dal 1.° di agosto anno corrente in avanti abbiano a regolare di conformità alla succennata superiore disposizione i rispettivi loro conti per le staffette ufficiose e private.

Milano, il 14 settembre 1825.

L'I. R. CONSIGLIERE DI GOVERNO DIRETTORE
SPECH.

Gaggi, *I. R. Segretario.*

(N.° 85.) *Vietata l'accettazione dei volontarj al servizio militare al disotto degli anni 18.*

17 settembre 1825.

N.° 26387-3455. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

Per opportuna intelligenza e norma si trasmette quì unito in copia il rescritto dell'imperiale regio consiglio aulico di guerra in data 31 gennajo 1824, n.° 431 K., mediante il quale resta vietata l'accettazione dei volontarj al disotto degli anni diciotto, a meno che non siano destinati per le compagnie dei cadetti.

Milano, il 17 settembre 1825.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

1.° Che le reclute da arrolarsi per l'artiglieria giusta il § 8 dell'istruzione del volontario ingaggiamento per l'artiglieria 20 novembre 1811 sieno sane, di forte costruzione fisica e non abbiano meno di diciassette anni.

2.° Che negli altri corpi militari, eccettuate le compagnie dei cadetti, sieno accettati nello stato obbligato solamente quei giovani che hanno compiuta l'età di diciotto anni. Si possono ammettere

dei giovani al di sotto di questa età, ma, come fu detto, quando sono destinati per le compagnie dei cadetti, però debbono essi non solamente dar indizio di crescere, ma essere anche sani e forti conforme alla loro età.

3.° Che venga ordinato a tutti i comandanti di reggimenti, corpi, battaglioni e compagnie di prestare tutta la loro attenzione acciò i giovani in principio del loro servizio non sieno costretti a faticare al di là delle loro forze, per cui si rendano inabili alla loro destinazione.

Cotesto comando darà quindi gli opportuni ordini alle autorità militari subalterne.

Firmat STIPSICZ.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 4.

(N.° 86.) *Applicazione del dazio d'entrata ed uscita alle corde formate delle erbe allignanti nelle paludi.*

23 settembre 1825.

N.° 12648-2300. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

L'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 31 prossimo passato agosto, n.° 33609-930 si è degnata di stabilire che le corde formate delle erbe allignanti nelle paludi trattate esser debbano, riguardo al dazio, come i lavori di corderie di canapa, lino e stoppa, fra cui annoverare pur devonsi quelli di *bast* (buccia) sotto la scorza degli alberi, e che quindi si abbia ad esigere per l' importazione, venendo permessa, la competenza di lire 96. 42. 8 al quintale

metrico, e per l'uscita centesimi 67 egualmente al quintale metrico.

Codest'imperiale regia direzione si farà premura di rendere intesi di questa superiore determinazione gli uffici daziarj che da lei dipendono per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 23 settembre 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 87.) *I dottori di chirurgia non possono conseguire un pubblico impiego se non sieno esaminati ed approvati ostetricanti.*

25 settembre 1825.

N.° 30322-2170. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendosi fatto rapporto all'imperiale regia cancelleria aulica riunita sulla convenienza di obbligare i dottori in chirurgia all'esame rigoroso d'ostetricia, il prefato dicastero aulico mediante dispaccio 25 agosto pross.° pass.°, n.° 5629-447 ha partecipato quanto segue:

« S. M. con venerata risoluzione 7 agosto
» corrente si è degnata di dichiarare che non
» siano da ritenersi obbligati tutti i dottori di
» chirurgia di assoggettarsi anche agli esami
» rigorosi sull'ostetricia. Contemporaneamente
» ha però la prelodata M. S. ordinato che i
» dottori di chirurgia non possano come tali
» conseguire alcun impiego con soldo, meno
» una cattedra, se non siano esaminati ed
» approvati ostetricanti, sia che trattisi d'im-
» piego a carico dello stato o dei comuni, o
» di un istituto o di qualsivoglia altro fondo. »

Questa sovrana risoluzione viene portata a cognizione delle imperiali regie delegazioni provinciali per opportuna loro notizia e perchè ne abbiano a procurare l'osservanza in quanto da loro dipende.

Milano, il 25 settembre 1825.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 88.) *Comunicazione del decreto aulico 22 luglio 1825 relativo alle conseguenze della morte civile e della confisca come pena dell' emigrazione.*

28 settembre 1828.

N.° 10562. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze delle provincie lombarde.

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia nel comunicare all'appello in copia d'ufficio il decreto dell' imperiale regia cancelleria aulica unita diretto ai governi di Milano, Venezia e Zara in data del 22 luglio 1825, n.° 22147, e relativo alle conseguenze della morte civile e della confisca de' beni pronunciata come pena dell'emigrazione, ha ordinato di recarlo a notizia di tutte le prime istanze giudiziarie per loro norma nei casi occorrenti.

In adempimento pertanto ed in coerenza al prescritto dal supremo senato il tribunale d'appello notifica colla presente circolare alle prime istanze il tenore del menzionato aulico decreto quì sotto espresso.

22 *luglio* 1825.

« Con sovrana risoluzione 22 giugno pros-
» simo passato in data di Milano S. M. ha
» ordinato:

» Che nelle sentenze da pronunciarsi e da
» regolarmente pubblicarsi per parte delle
» competenti autorità politiche contro le per-
» sone emigrate senza permesso dal regno
» lombardo-veneto, dopo esaurite le pre-
» scritte citazioni edittali, debba esprimersi
» quanto segue:

» 1.° La pena della morte civile viene ap-
» plicata a N. N. colla perdita dei seguenti
» diritti civili, cioè:

» *a*) del diritto di poter ereditare colla
» conseguenza che in tutti i casi la facoltà
» ereditaria passi a chi sarebbe chiamato alla
» successione se il condannato fosse mancato
» di vita;

» *b*) del diritto di stipulare contratti tra
» vivi o di far testamento;

» *c*) del diritto di esercitare tutele o
» intervenire alla destinazione de' tutori;

» *d*) del diritto di deporre testimonianze
avanti i tribunali in un atto pubblico;

e) del diritto di comparire in giudizio
» com[illegible]attore o come reo, potendo ciò al-
» l' occo[illegible]za aver luogo col mezzo d' un
» sostituto [illegible]destinarsi legalmente;

» *f*) Se però il condannato si presentasse
» spontaneamente al tribunale nel periodo di
» cinque anni dal giorno della presente con-
» danna, o se anche dopo trascorso il sud-
» detto termine di cinque anni venisse dichia-
» rato innocente, ovvero condannato ad una
» pena che non portasse con sè la morte
» civile, e con essa la perdita de' suddetti
» diritti, la presente sentenza dal giorno della
» di lui prima comparsa al tribunale in poi
» perderà *ipso jure* il proprio vigore relati-
» vamente alla perdita dei surriferiti diritti
» annessa alla morte civile.

» 2.° Per effetto della pena di confisca tutti
» i beni del condannato si devolvono al tesoro
» dello stato, colla riserva però d'una miti-
» gazione per atto di grazia sovrana, e col-
» l'obbligo

» *a*) di assumere tutt' i debiti legittima-
» mente contratti dal condannato fino all'im-
» porto della facoltà confiscata;

» *b*) di corrispondere ai figli ed agli ulte-
» riori discendenti del medesimo a titolo della
» metà della legittima che loro precedente-
» mente apparteneva la quarta parte (ovvero
» il terzo, ovvero tre ottavi) dell'importare
» netto di tutta in complesso l'eredità;

» *c*) finalmente di passare gli alienati a
» quelle persone alle quali competono secondo
» le leggi vigenti.

» Siccome poi que' fuggiaschi che furono
» già condannati a morte con sentenza edit-
» tale hanno già perduto per la sentenza me-
» desima i diritti riportati quì sopra alla let-
» tera *b* dell' art. 1.°, così nella sentenza
» penale da rilasciarsi contro di questi per
» la colpa dell' emigrazione si farà soltanto
» menzione della perdita dei diritti riportati
» alle lettere *a*, *c*, *d* ed *e* dell' art. 1.°, colla
» riserva espressa alla lettera *f*, e riferendosi
» quanto agli altri diritti alla perdita già por-
» tata dalla precedente condanna di morte.

» È poi mente di S. M. che in ogni caso
» vengano sottoposte alla sovrana sua cono-
» scenza tutte le circostanze dei parenti o
» figli di questi fuggiaschi, e quindi anche
» quelle delle loro facoltà, affinchè S. M.
» possa determinare se ed in quanto le piac-
» cia di accordare o no una mitigazione in
» proposito della confisca.

» Queste sovrane determinazioni serviranno
» di norma al governo ed alle regie dele-
» gazioni. »

Milano, il 28 settembre 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Carli, *Consigliere.*

(N.° 89.) *Ribassato di un quinto l' importo dell' attuale dieta in tutte le classi degl' impiegati.*

1.° ottobre 1825.

N.° 12743-3601 C.

CIRCOLARE.

S. M. I. R. con suprema sua risoluzione del giorno 1.° agosto corrente anno ha trovato di ribassare di un quinto l' importo dell' attuale dieta in tutte le classi degl' impiegati dello stato, incominciando dal 1.° di novembre prossimo venturo, conservato tuttavia per ora il presente sistema delle dodici classi di diete e la proporzione del pagamento nella gradazione delle classi medesime, non che la solita classificazione delle categorie di servizio.

In virtù di questa risoluzione sovrana l' eccelsa imperiale regia camera aulica generale mediante ossequiato dispaccio del 22 agosto suddetto, n.° 32687-3528 ha dichiarato che restano ridotte al quinto meno della misura attualmente stabilita tutte le competenze dipendenti dalle diete succennate, e così pure i supplimenti di vitto per le tre classi degli impiegati inferiori e di quelli di basso servizio che non hanno diritto alla percezione delle diete.

Tanto si reca a notizia di tutti i pubblici uffici, onde serva loro di norma.

Milano, dall' imperiale regio governo il 1.° ottobre 1825.

Il Conte DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

PANCALDI, *Consigliere.*

(N.° 90.) *APPLICAZIONE del dazio alle incisioni in rame.*

6 ottobre 1825.

N.° 13133-2402. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

A scioglimento del dubbio promosso dall' imperiale regio governo di Venezia intorno al dazio d' importazione d' attribuirsi alle incisioni formanti parte di un' opera letteraria di cui tratta anche il rapporto 25 prossimo passato giugno, n.° 9623-4912 dell' imperiale regia direzione, l' imperiale regia camera aulica generale mediante dispaccio del 4 ora scorso settembre, n.° 33430-2752 ha determinato quanto segue:

« O le incisioni che voglionsi introdurre
» unitamente ad un'opera qualunque costitui-
» scono la parte accessoria dell'opera stessa
» e non servono che a corredare il testo, o
» le incisioni medesime sono da per sè stesse
» così integranti, che formano il principale
» soggetto dell'opera, e quindi come acces-
» soria deve risguardarsi la stampa inservien-
» te solo alla loro illustrazione.

« Nel primo caso sarà d'applicarsi il da-
» zio d'introduzione stabilito pei libri legati
» con cartoni, o sciolti e legati alla rustica,
» e nell'altro caso si esigerà il dazio fissato
» per le incisioni in rame. »

Tanto si comunica alla imperiale regia direzione per di lei norma, ed affinchè ne renda istrutti gli uffici daziarj che da essa dipendono per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 6 ottobre 1825.

GUICCIARDI, Vicepresidente

(N.° 91.) *Requisiti e condizioni per ottenere in via di eccezione la permissione di fare privatamente gli studj filosofici e legali.*

7 ottobre 1825.

N.° 32232-5274. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè con venerato dispaccio del 30 p.° p.° settembre, n.° 7696 ha disposto quanto segue:

« Sottoposte a S. M. le proposizioni fatte » ultimamente dai due governi di questo Re- » gno sopra gli studj privati di filosofia e di » legge, si è la M. S. degnata di emanare in » data del 1.° di agosto p.° p.° le venerate » sue risoluzioni, in conformità delle quali » viene comunicato all' imperiale regio gover- » no di Lombardia quanto segue:

» Il divieto di fare privatamente gli studj » filosofici e legali portato dalla sovrana ri- » soluzione 30 novembre 1823, e partecipato » ai governi col decreto in data 17 dicembre » del decorso anno, n.° 8560-1215 debb' es- » sere esattamente osservato.

» In conseguenza di questo divieto ces- » sarono da sè col 1.° novembre 1824 tutte

» le patenti rilasciate ai maestri privati degli
» studj filosofici e politico-legali. Malgrado di
» tale divieto non sarà però intieramente im-
» pedito che si possa in casi particolari ac-
» cordare in via di eccezione la permissione
» di potersi acquistare certificati validi anche
» sopra studj fatti privatamente verso un esa-
» me regolare presso un pubblico istituto,
» sotto l'osservanza per altro delle seguenti
» condizioni:

« 1.° Il governo non può accordare la
» permissione di studiare privatamente, ma
» deve in ogni caso farmene rapporto.

» 2.° Le proposizioni per conseguire una
» tale licenza non dovranno farsi se non se
» in quei soli casi nei quali siavi tutta la cer-
» tezza che lo studente privato possa ottenere
» una istruzione regolare appoggiata a buoni
» principj, e possa fare un conveniente pro-
» fitto, ed inoltre che siano per essere esat-
» tamente osservate le prescrizioni vigenti.
» Non sarà poi conceduta tale licenza tutte
» le volte che si contempli soltanto di alleg-
» gerire le spese degli studj, essendo chiaro
» che in tali casi non può sperarsi la piena
» osservanza delle veglianti discipline.

» 3.° Per l'ammissione delle suppliche
» relative si esige: *a.* che siano corredate dei
» certificati su tutti gli studj antecedenti; *b.*

» che risulti comprovato, nei casi in cui ciò sia
» necessário, da quali fonti lo studente ritrarrà
» la sua sussistenza e i mezzi di far fronte
» alle spese dello studio privato, essendo già
» da gran tempo proibito di ammettere al-
» l' esame quale studente privato chiunque
» serva qual praticante sia presso un privato
» sia presso un' autorità, tutti gl' impiegati sì
» pubblici che privati, e quelli che ritrag-
» gono la loro sussistenza esercitando l' uffi-
» cio di educatore o di maestro privato; c.
» finalmente che siano indicati i maestri dei
» quali s' intende servirsi nell' insegnamento
» privato ed annesse le relative patenti d' au-
» torizzazione.

» 4.° Il permesso non deve risguardare
» che un solo studio, cioè o il filosofico, o il
» politico legale, e così pure deve specifi-
» catamente indicare l' istituto presso cui sa-
» ranno da farsi gli esami.

» 5.° Dovranno ritrarsi le informazioni
» della polizia relativamente alle qualificazioni
» dell' individuo che si vuole scegliere per
» maestro, il quale poi dovrà aver compro-
» vato previamente la sua attitudine all' in-
» segnamento mediante un esame, in quella
» stessa guisa che è prescritta nel regolamento
» già esistente presso gli studj privati.

» Quest' esame però dovrà per l' avvenire
» farsi sempre presso le università, e non
» mai presso i licei. Nè si dovranno rilasciare
» patenti di maestri privati in generale, ma
» bensì delle parziali autorizzazioni all' inse-
» gnamento privato, limitato però ai singoli
» individui, da nominarsi espressamente, di
» una stessa famiglia.

» 6.° Per l'istruzione negli studj filosofici
» dovrannosi tenere per lo meno due mae-
» stri privati, uno cioè per la storia naturale,
» matematica e fisica, l' altro per gli òggetti
» storico-filosofici e per la filologia. Il mae-
» stro di religione dev' essere sempre un sa-
» cerdote.

» 7.° L' istruzione privata non può darsi
» in altri luoghi che nelle case degli studenti,
» e soltanto ai giovani appartenenti ad una
» stessa famiglia. L' unione ossia l' istruzione
» simultanea dei figli di più famiglie, e l'isti-
» tuzione di formali scuole private resta as-
» solutamente proibita.

» 8.° L' esame degli studenti dovrà aver
» luogo o presso una università o presso un
» liceo regio, non mai però presso un liceo
» comunale o presso uno studio domestico.

» 9.° All' esame d' uno studente privato
» deve ogni volta intervenire anche il mae-
» stro privato, il quale deve produrre e

» depositare nelle mani del direttore un atte-
» stato del podestà o del commissario distret-
» tuale, il quale faccia fede ch' egli ha pro-
» ceduto nell' istruzione regolarmente, e non
» abbandonò ne' suoi studj il giovine scolare
» o intieramente a sè stesso, o per la mag-
» gior parte per mesi intieri tenendosi da lui
» lontano.

» 10.° Gli esami degli studenti privati de-
» vono sempre aver luogo in presenza del
» direttore degli studj procedendo in essi con
» maggior rigore di quello che negli esami
» degli studenti pubblici, avvegnachè man-
» cando allo studente privato gli esami di col-
» legio un solo esame decider deve dei fatti
» progressi. Per ciò negli esami degli studenti
» privati toccare si devono tutti i punti più
» importanti, ed abbracciare tutta l' esten-
» sione della scienza. L' esame di quegli og-
» getti che esigono un apparato o degli espe-
» rimenti deve disporsi in modo che anche
» per questa via si giunga ad assicurarsi che
» non mancarono all' istruzione le necessarie
» dimostrazioni.

» 11.° I cataloghi devono contenere per
» ciascuno studente privato nella rubrica
» delle osservazioni il nome del maestro pri-
» vato, la data ed il numero del decreto
» governativo, con cui accordata venne la

» dispensa dal divieto esistente sugli studj
» privati.

» 12.° In tutti gli altri punti osservare
» si devono le prescrizioni del precitato re-
» golamento per gli studj privati. »

Tanto si comunica . . . . . per opportuna intelligenza e norma all' evenienza de' casi.

Milano, il 7 ottobre 1825.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.
N.° 5.

(N.° 92.) *I suffumigi occorrenti in occasione di malattie contagiose dovranno eseguirsi sul modo prescritto dalle istruzioni* 16 *gennajo e dalla circolare* 23 *novembre* 1817.

9 ottobre 1825.

N.° 31566-2256. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Altra delegazione ha proposto il dubbio, se dopo che colla notificazione 16 dicembre 1824 vennero pubblicate la nuova farmacopea e la tariffa dei medicinali, i suffumigi occorrenti in occasione di malattie contagiose debbano essere tuttora eseguiti nel modo prescritto dalle istruzioni a stampa del 16 gennajo 1817, oppure giusta la farmacopea anzidetta, e se la spesa relativa debba essere regolata nella misura di lire 2. 50 italiane per ciascun suffumigio secondo la circolare 23 novembre 1817,

n.° 30259-111, ovvero a norma della tariffa.

Avendo però il governo dichiarato che anche dopo la pubblicazione della nuova farmacopea e della tariffa pei medicinali restino pienamente ferme e le istruzioni 16 gennajo 1817 e la corrispondente circolare 23 novembre detto anno, n.° 30259-111, come disposizioni amministrative affatto speciali e indipendenti dalla farmacopea e dalla tariffa suddette, se ne informa anche codesta delegazione per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 9 ottobre 1825.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 93.) *La diaria di lire* 1. 15 *ai testimonj miserabili comparsi alle istanze giudiziarie si dovrà pagare intera ancorchè non abbiano consumato che la metà od anche meno della giornata.*

11 ottobre 1825.

N.° 13513-4563 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'imp. regia camera aulica generale di concerto coll' imperiale regio senato lombardo-

veneto del supremo tribunale di giustizia e coll' imperiale regia cancelleria aulica riunita ha trovato di dichiarare con dispaccio 14 settembre p.° scorso, n.° 35996-3884 che la diaria di lire 1. 15 portata dal n.° 9 della tariffa annessa alla circolare governativa 23 aprile 1824, n.° 4439-1765 C. pei testimonj miserabili ed operaj chiamati a comparire dinanzi le prime istanze giudiziarie e politiche devesi corrispondere per intiero ai testimonj suddetti quand'anco per le comparse rispettive abbiano impiegato una metà soltanto della giornata od anco meno.

Mentre ciò si partecipa a codesta imperiale regia delegazione per propria intelligenza, la s' incarica di farne avvertite la giudicatura politica e le preture foresi della sua provincia per l' analoga osservanza.

Milano, l' 11 ottobre 1825.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 94.) *Determinazioni sulla tassa degli atti occorrenti nella procedura per la conciliazione.*

14 ottobre 1825.

N.° 11157. Circolare.

L' imp. regio tribunale d' appello generale a tutte le autorità giudiziarie lombarde.

Riguardo agli atti occorrenti nella procedura per la conciliazione la camera aulica, d' accordo col supremo tribunale, ha determinato:

1.° L' atto di conciliazione, vale a dire la transazione che viene realmente stipulata, soggiace alla medesima tassa giudiziale come le altre transazioni fatte in giudizio. Questa tassa non si paga se il tentame della conciliazione fu senza effetto.

2.° Per gli altri atti di procedura si pagano le relative tasse senza riguardo all' esito del tentame di conciliazione; ed in particolare la tassa per la citazione sarà pagata giusta la rubrica II, lett. *A*; e così i cursori percepiranno le solite competenze di viaggio nei casi ove possano, giusta la legge, essere impiegati per le intimazioni.

3.° Gli atti della procedura di conciliazione sono soggetti al bollo della carta in quanto per essi è prescritto dalla legge sul bollo.

4.° Le parti non possono essere astrette a pagare le tasse anticipatamente, ma la loro esazione ha luogo nel modo prescritto riguardo alle tasse giudiziarie in generale.

5.° Nei casi di miserabilità delle parti si estende anche agli atti di procedura per la conciliazione il decreto di esenzione e rispettivamente di prenotazione.

6.° Le multe che si pagano per difetto di comparsa all' ufficio di conciliazione spettano alla cassa erariale.

In esecuzione di venerato aulico decreto del senato Lombardo-Veneto del supremo tribunale di giustizia 8 andante ottobre, n.° 3979 si fanno conoscere a tutte le autorità giudiziarie le premesse determinazioni, onde vengano immancabilmente osservate.

Milano, il 14 ottobre 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Marinelli, *Consigliere.*

(N.° 95.) *Applicazione del dazio alla feccia abbruciata.*

18 ottobre 1825.

N.° 13628-2469 C. Circolare.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione delle dogane, privative, ecc.

Essendo stato sottoposto all' eccelsa imperiale regia camera aulica generale il dubbio sul dazio da applicarsi alla feccia abbruciata dall' imperiale regia direzione promosso col suo rapporto 22 sett. 1823, n.° 12399-6074, siccome non contemplata nella vigente tariffa, si è compiaciuta con ossequiato dispaccio 12 scorso settembre di osservare e dichiarare che assomigliandosi la feccia bruciata alla potassa tanto in riguardo alle parti, quanto all' uso, deve per l' importazione essere sottoposta al medesimo dazio che è prescritto per la potassa nella tariffa 1.° novembre 1823.

Il governo si fa sollecito di far conoscere una tale dichiarazione all' imperiale regia direzione, incaricandola di rilasciare le relative istruzioni agli uffici doganali da lei dipendenti per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 18 ottobre 1825.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 96.) *Applicazione del dazio alla selce abbruciata.*

22 ottobre 1825.

L' imperiale regia direzione delle dogane alle imperiali regie intendenze.

In seguito ai concerti presi tra questa direzione e quella delle dogane in Venezia venne determinato che la selce abbruciata, non nominata nella vigente tariffa, debba assoggettarsi al dazio di centesimi 17. 9 per quintale metrico come è stabilito per le terre atte a far majolica.

Di ciò rendesi avvertita codesta intendenza ad oggetto che, presentandosi alle dogane da essa dipendenti della materia del genere sovraccennato per essere daziata, disponga perchè sia sottoposta al pagamento del diritto di sopra precisato.

Milano, il 22 ottobre 1825.

PECORONI, F. F. DI DIRETTORE.

(N.° 97.) *Applicazione del dazio di entrata ed uscita alle ghiande di rovere.*

8 novembre 1825.

N.° 17003-8442. Circolare.

L'imperiale regia direzione delle dogane alle imp. regie intendenze provinciali.

Sulla domanda fatta da qualche intendenza onde conoscere a quale contributo di entrata e di uscita debbansi assoggettare le ghiande di rovere non menzionate nella vigente tariffa, la direzione, dopo avere sentito l'ufficio di revisione, ha dichiarato doversi alle medesime attribuire il dazio cui va soggetta la vallonea, pel motivo che le ghiande di rovere, oltre all'alimento degli animali, possono servire alla conciatura delle pelli, tanto più quando esse non sono tutte prive del loro calice.

Ciò si comunica a codesta imperiale regia intendenza per lume e norma nei daziati di simil genere.

Milano, l'8 novembre 1825.

PECORONI, f. f. di direttore.

(N.° 98.) *Applicazione del dazio alle paste o farine di mandorle, alle polveri di corallo, agli oppiati e alle tinture per pulire i denti, la pelle e per levar le macchie.*

10 novembre 1825.

N.° 17644-8800. Circolare.

L'imperiale regia direzione delle dogane alle imp. regie intendenze provinciali.

È stata mossa quistione se le paste o farine di mandorle, le polveri di corallo, gli oppiati e le tinture per pulire i denti, la pelle e per levar le macchie dovessero considerarsi come oggetti di profumeria od altrimenti.

Subordinata una tale quistione all' eccelsa imperiale regia camera aulica, piacque ad essa di dichiarare, secondo ha riferito l' imperiale regio governo con dispaccio del 26 scaduto ottobre, n.° 14105-2550, che qualora i nominati articoli siano accoppiati ad odori, debbano tutti, giusta la pratica seguita nelle altre provincie della monarchia, considerarsi e trattarsi come oggetti di *profumeria*; e nel caso contrario la polvere di corallo, gli oppiati e le tinture s'abbiano a riguardare come *generi preparati di farmacia*; e le paste e farine di mandorle come articoli di *drogheria e spezieria* non nominati.

Codesta intendenza si affretterà di rendere avvisati gli uffici daziarj di questa superiore disposizione, onde vi si conformino nella occorrenza de'daziati di simili oggetti.

Milano, il 10 novembre 1825.

PECORONI, f. f. di direttore.

(N.° 99.) *Regolamenti pei medici, pei chirurghi e per le levatrici che non sono stipendiati dal governo, dai comuni o da pubblici stabilimenti.*

13 novembre 1825.

N.° 35809-2536. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In relazione ed aggiunta alla circolare 7 ottobre passato, n.i 26253-1916=21963-1591 si trasmette alle imperiali regie delegazioni un buon numero delle istruzioni stampate pei medici, pei chirurghi e per le levatrici che non sono stipendiati dallo stato, dai comuni o da alcun pubblico stabilimento, con incarico di farne ad essi respettivamente la distribuzione per opportuna loro norma.

Milano, il 13 novembre 1825.

DEL MAYNO, Vicepresidente.

REGOLAMENTO

Pei medici non stipendiati dal governo, dai comuni o da altro stabilimento pubblico che volessero esercitare la pratica negl' imperiali regj stati.

§ 1. Non saranno autorizzati ad esercitare la pratica medica se non quei medici che furono laureati in alcuna delle università degl' imperiali regj stati ereditarj e che hanno conseguito nel modo prescritto l'approvazione per la libera pratica.

I contravventori a questa disposizione saranno puniti a norma delle leggi e dei regolamenti veglianti.

2. I medici sono subordinati al governo, ed immediatamente alla delegazione della provincia in cui hanno la loro residenza.

3. Se venissero richiesti dal governo o dalla delegazione provinciale per qualche incumbenza risguardante il servizio sanitario, essi non potranno esimersi dal prestarvisi tostamente con diligenza e lealtà sotto pena d' essere interdetti dall' esercizio. Il governo fisserà la rimunerazione da darsi ai medesimi secondo l' importanza dei servigi a cui verranno destinati.

4. Sarà dovere dei medici di attentamente rintracciare tutto ciò che potrà influire sullo stato generale di salute degli uomini e degli animali nel luogo di loro domicilio, e proporre all' autorità politica locale i mezzi che credessero utili ad allontanare e togliere possibilmente ogni inconveniente o causa di nocumento alla pubblica salute, ed a perfezionare le istituzioni sanitarie locali.

5. Sarà pur cura dei medici d' esercitare una indefessa vigilanza sui chirurghi, speziali e levatrici del luogo o luoghi da essi visitati per ricondurli ai loro doveri con amichevoli ammonizioni ove leggieri fossero i mancamenti, e di denunziarli alla delegazione provinciale quando il consiglio non corrispondesse all' intento.

6. Ai medici incumbe di notificare alla delegazione provinciale se osservassero mancare qualche paese di medici, chirurghi, e singolarmente di levatrici approvate, e di denunziare immediatamente alla stessa autorità tutte le persone che senza esservi legalmente autorizzate esercitassero qualche ramo di medicina, chirurgia, ostetricia, o vendessero rimedj o segreti per la cura di mali siano interni od esterni.

7. I medici dovranno riporre ogni studio nell' indagare le cagioni delle malattie endemiche od epidemiche che regnassero nei luoghi del loro esercizio. La descrizione esatta e ben ragionata di queste malattie, la formazione di buone topografie mediche, le istruttive relazioni di casi notevoli, il suggerimento di eseguibili progetti tendenti ad estirpare cagioni locali d' infermità agli uomini ed agli animali o ad opporsi allo sviluppo di mali endemici saranno dal governo riguardati quai titoli di preferenza nelle promozioni e nelle destinazioni ad impieghi vacanti.

8. Ai medici incumbe il dovere di prestarsi con sollecitudine e lealtà alle richieste che loro venissero fatte dal consigliere protomedico o dal medico di delegazione che per ragione d'impiego si trasferisse nel luogo di loro esercizio, e di dargli tutti gli schiarimenti di cui potesse abbisognare per meglio riuscire nell'oggetto della propria missione.

9. Sotto personale risponsabilità i medici dovranno indilatamente partecipare all' autorità politica locale ogni caso di morbo contagioso che loro occorresse di scoprire negli uomini o negli animali, e fare la stessa notificazione tutta volta che in un sol luogo avessero in cura otto persone od animali ammalati della stessa specie di morbo quantunque non contagioso.

10. Alla medesima partecipazione saranno obbligati i medici che venissero a risapere che nei paesi limitrofi regnasse un male epidemico o contagioso negli uomini o negli animali.

11. I medici degli spedali, degli orfanotrofj, delle case di partorienti, d' incurabili, ecc. non potranno dispensarsi dal presentare all' amministrazione di un tal luogo pio le tavole mensuali ed annuali secondo le forme prescritte dai veglianti regolamenti.

12. I medici dovranno occuparsi a promuovere con ogni diligenza la vaccinazione.

REGOLAMENTO

Pei chirurghi non stipendiati dal governo, dai comuni o da altro stabilimento pubblico.

§ 1. Non sarà accordata la facoltà di esercitare la professione chirurgica o quella del dentista se non a coloro che sono approvati come tali da una delle università degli stati ereditarj.

2. I chirurghi sono subordinati alla rispettiva delegazione, e nelle città anche immediatamente alla congregazione municipale.

3. Se venissero richiesti dal governo o dalla delegazione provinciale per qualche incumbenza risguardante servigio sanitario, essi non potranno esimersi dal prestarvisi tostamente con diligenza e lealtà sotto pena di sospensione dall' esercizio della professione.

Il governo fisserà la rimunerazione da darsi ai medesimi secondo l' importanza dei servigi a cui verranno destinati.

4. Sarà dovere dei chirurghi di attentamente rintracciare tutto ciò che potrà influire sullo stato generale di salute degli uomini e degli animali nel luogo del loro domicilio, e d' informarne il medico di delegazione nell' atto che questi farà il suo giro d' ufficio per la provincia.

5. Incumbe pure ai chirurghi di notificare al medico di delegazione se qualche paese del suo circondario mancasse di una levatrice approvata.

6. Sarà pure dovere dei chirurghi di prestarsi con tutta sollecitudine alle richieste che loro venissero fatte dal medico di delegazione che per

ragione d'impiego si trasferisse nel luogo di loro domicilio, di somministrargli tutti i necessarj schiarimenti e di usare con lui d'ogni rispetto.

7. Sotto personale risponsabilità dovranno i chirurghi indilatamente partecipare all'autorità politica locale ed anche alla delegazione provinciale ogni caso di morbo contagioso che loro occorresse di scoprire negli uomini o negli animali, e fare la stessa notificazione tutta volta che in un solo luogo osservassero 6—8 persone od animali ammalati della stessa specie di morbo quantunque non contagioso.

8. Alla medesima partecipazione saranno obbligati i chirurghi che hanno il loro domicilio in un paese confinante se venissero a risapere che nei paesi limitrofi regnasse un male epidemico o contagioso negli uomini o negli animali.

9. Ogni chirurgo dev'essere provveduto dei ferri chirurgici più necessarj, deve tenerli ripuliti ed in istato di potersene servire in ogni momento.

10. È proibito al chirurgo di assumere la cura delle malattie interne in un luogo ove vi sia un medico. I contravventori a questa disposizione saranno puniti a norma delle leggi e dei regolamenti veglianti.

11. Nelle operazioni chirurgiche di qualche importanza invocherà il chirurgo sempre il consiglio di un medico o di un altro chirurgo ed eseguirà l'operazione se le circostanze lo permettono sempre in presenza dell'uno o dell'altro.

12. Presteranno i chirurghi la loro opera anche nelle sezioni giudiziarie dei cadaveri ogni qual volta ne vengano incaricati dall'autorità superiore e dal medico di delegazione. I pareri sopra il risultamento di queste sezioni saranno firmati anche dal chirurgo.

13. È dovere dei chirurghi di notificare alla delegazione provinciale od al suo medico tutte le trasgressioni dei regolamenti sanitarj che venissero a scoprire, come pure la vendita illecita de' medicinali o le cure che si assumessero dai cerretani o da altre persone a ciò non autorizzate.

14. I chirurghi dovranno occuparsi a promuovere con ogni diligenza la vaccinazione.

15. I chirurghi minori non dovranno eseguire che le operazioni di bassa chirurgia alle quali vennero autorizzati, ed eccedendo i limiti delle loro facoltà saranno puniti a norma delle leggi e dei regolamenti veglianti.

ISTRUZIONI

Per le levatrici non stipendiate dal governo, dai comuni o da altro stabilimento pubblico.

§ 1. Le levatrici sono immediatamente subordinate alle imperiali regie delegazioni, alle autorità politiche locali ed al medico di delegazione.

2. Non sarà permesso l' esercizio di levatrice se non a quelle persone che sono munite del relativo diploma riportato da una delle università degl' imperiali regj stati ereditarj o da un altro pubblico stabilimento a ciò dalle veglianti leggi autorizzato.

3. L' abitazione delle levatrici sarà indicata al di fuori con un' insegna.

4. Sarà cura delle levatrici di condurre una vita morigerata, e sarà loro scrupoloso dovere di custodire il segreto e di prestarsi con sollecitudine ed amorevolezza sì di giorno che di notte ai bisogni delle partorienti.

5. Nei parti difficili e pericolosi, e dove potesse abbisognar l' uso degli stromenti le levatrici dovranno, sotto *pena di sospensione dall' esercizio*, far chiamare in tempo opportuno il chirurgo.

6. È preciso dovere delle levatrici di munire del battesimo di necessità i bambini che fossero minacciati da imminente pericolo della vita.

7. Ai bambini nati a maturità e che senza segni di manifesta putrefazione fossero ridotti all' asfissia si dovranno per tempo sufficiente praticare tutti i soccorsi raccomandati dall' arte per tornarli in vita.

8. Le levatrici non potranno abbandonare dopo il parto le puerpere se non dopo che in queste sarà cessato ogni pericolo di emorragia per lievi cagioni.

9. Tranne gli ordinarj siroppi od urgenti necessità, è vietato alle levatrici di prescrivere alle puerpere ed ai bambini qualunque rimedio d'altro genere sotto le pene portate dalle leggi e dai regolamenti veglianti.

Alle levatrici è pure proibito sotto le stesse pene di tagliare il frenulo della lingua. Dove fosse necessaria questa operazione, si dovrà chiamare il chirurgo.

10. Sarà considerata rea di grave delitto o di commesso omicidio la levatrice che desse consiglio od ajuto per favorire l'aborto.

11. Le levatrici richieste dall' autorità politica o dai tribunali per qualche ispezione d' ostetricia dovranno esporre con fedeltà e precisione ciò che avranno rinvenuto nella visita.

(N.° 100.) *Incumbenze del medico curante f. f. di direttore nei piccoli spedali foresi.*

14 novembre 1825.

N.° 35738-2532. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. A. I. il serenissimo arciduca vicerè ha trovato conveniente che riguardo ai piccoli spedali foresi pei quali non fu espressamente ed individualmente nominato un direttore, ma si tenne la massima di affidarne le incumbenze al medico curante, le ispezioni di questi in qualità di direttore debbano limitarsi semplicemente agli oggetti scientifici, disciplinali e sanitarj, lasciando ai rispettivi amministratori la cura anche dell' economia interna di tali stabilimenti; salva però ai f. f. di direttori la vigilanza sugli oggetti di vitto, medicinali ed altro che si riferisce alla cura, al mantenimento e servizio immediato degl' infermi, perchè il tutto sia di buona qualità e corrispondente al bisogno degli ammalati medesimi.

Nel qual divisamento essendo convenuta anche l'imp. regia cancelleria aulica unita, lo stesso serenissimo arciduca con rispettato dispaccio 26 ottobre pross.° pass.°, n.° 7136 ha

incaricato il governo di dare le disposizioni per la corrispondente esecuzione.

Si comunica pertanto tale superiore determinazione alle imperiali regie delegazioni per opportuna loro intelligenza e norma, e perchè la facciano conoscere alle direzioni ed amministrazioni dei piccoli spedali ai quali è applicabile con ordine di attenervisi ed uniformarvisi esattamente.

Milano, il 14 novembre 1825.

DEL MAYNO, Vicepresidente.

(N.° 101.) *Gli emolumenti dovuti per le copie delle scritture originali dei defunti architetti, periti agrimensori ed ingegneri da dividersi per metà tra l'archivio e gli eredi dei medesimi.*

24 novembre 1825.

N.° 14650-4968 = 14871-5062 C. Circolare.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'art. 37 del decreto 3 novembre 1805 nel disporre come possa aver luogo l'estrazione delle copie delle scritture originali de' defunti architetti civili, periti agrimensori ed ingegneri civili depositate in addietro negli archivj

più vicini delle prefetture e viceprefetture, ed ora nelle subentrate registrature delle rispettive delegazioni provinciali e commissariati distrettuali, prescrisse anco che gli emolumenti dovuti per queste copie debbano dividersi per metà tra l'archivio e gli eredi dei defunti suddetti.

Dovendo gli emolumenti di questa specie essere regolati a termini del disposto nell'articolo 8 del regolamento generale stato diramato colla governativa circolare 3 giugno p.° p.°, n.° 6528-2095 C., e nella parte spettante all'archivio ossia registratura essere devoluti all'imperiale regio erario, su cui appunto gravitano le spese di tali stabilimenti, viene ciò dichiarato alle imperiali regie delegazioni provinciali affinchè ne diano precisa istruzione alle proprie registrature ed ai rispettivi commissariati distrettuali, e facciano indi osservare accuratamente le disposizioni che verranno compartite dall'imperiale regia direzione del demanio onde regolare l'analoga gestione anche pel modo d'introito e di pagamento della metà degli emolumenti in discorso che spettare potesse agli eredi degl'ingegneri, architetti ed agrimensori defunti.

Milano, il 24 novembre 1825.

DEL MAYNO, Vicepresidente.

(N.° 102.) *Non ostanti le dichiarazioni di insolvibilità emesse dalle imperiali regie delegazioni sulle note de' condannati nelle tasse e spese processuali, avvi luogo a ripeterne il pagamento qualora siavi traccia della loro solvibilità.*

24 novembre 1825.

N.° 13422. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. alle imp. regie intendenze delle finanze, ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

Con decreto 18 giugno p.°p.°, n.°2961-911 C. l'imperiale regio governo ha determinato qualmente le dichiarazioni d' insolvibilità che dalle imperiali regie delegazioni provinciali si emettono sulle note de' condannati nelle tasse e spese processuali a termini della governativa circolare 9 luglio 1819, n.° 7012-2288 C. riportata in quella di questa direzione 18 successivo agosto, n.° 10678, non sono punto da confondersi coi formali decreti di esonerazione, che, dietro le prove regolari di

indigenza divisate dalle discipline vegliantì, vengono dalle suddette imp. regie delegazioni rilasciate in osservanza delle relative prescrizioni di legge richiamate dalle circolari dello stesso imperiale regio governo 17 settembre 1818, n.° 13814-3473 C. e 27 gennajo 1819, n.° 19881-6778 C. del 1818 comunicate colla circolare a stampa di questa direzione 6 marzo 1819, n.° 2732; ritenendo che le suddette dichiarazioni lasciano sempre luogo a ripetere il pagamento delle tasse e spese processuali anche dai condannati stati sulle dette note dalle imperiali regie delegazioni indicati come insolvibili ogni qual volta siavi altrimenti traccia della solvibilità loro; come verificasi appunto nel caso di danari od effetti di ragione de' condannati stessi depositati in giudizio, sui quali è regolare che venga esercitata l'azione fiscale per le tasse e spese processuali fino a che almeno il condannato rispettivo non giustifichi la propria incapacità al pagamento mediante il riportato decreto regolare di esonerazione.

A termini pertanto delle surriferite dichiarazioni ove risulti ai signori uffiziali e cancellieri tassatori che fra i condannati compresi nelle note mensuali da trasmettersi all' autorità politica vi sia chi abbia danari od effetti di particolare sua ragione, procederanno contro

di questi immediatamente per la riscossione delle tasse e spese nelle quali fosse stato condannato mediante intimazione del relativo monitorio, nel quale esprimeranno, giusta le governative determinazioni richiamate nella circolare succitata 6 marzo 1819, n.° 2732, che viene accordato pel pagamento il termine di un mese; decorso il quale senza che abbia giustificato all' ufficio delle tasse di aver ottenuto dall' imperiale regia delegazione il decreto formale di condono o di riduzione del debito, si procederà senz' altro alla relativa escussione per l' intero importo delle tasse e spese.

Nel renderla di ciò intesa per propria norma e per la corrispondente esecuzione la direzione sta in attenzione di un cenno di ricevuta della presente.

Milano, li 24 novembre 1825.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 103.) *Patto speciale da comprendersi nel capitolato d'appalto di qualunque opera di fabbrica eseguibile a carico dell'erario.*

26 novembre 1825.

N.° 13546-4358. Circolare.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Avendo l'esperienza somministrato molte prove che non viene per nulla osservato o per lo meno non in quell'estensione che si dovrebbe il regolamento sulle costruzioni dell'anno 1788, in forza del quale gl'individui incaricati della direzione delle fabbriche sono strettamente tenuti (eccettuato il solo caso di pericolo nel ritardo) a notificare tosto qualunque difetto che si manifestasse nel porre mano alla fabbrica o nel progredimento della medesima, e quindi l'emergente bisogno di eseguire delle opere di aggiunta non contemplate nel preventivo approvato di tal fabbrica, onde riportare anche per simili opere la necessaria regolare anticipata approvazione, l'eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio del 25 ottobre p.° p.°, n.° 42927-4635 nel rammentare al governo la

suddetta prescrizione lo ha incaricato di curarne d'ora in avanti il relativo adempimento.

A quest' oggetto il governo in appendice alle disposizioni da esso date in altre occasioni, e per provvedere in maniera che venga assicurata l'esatta esecuzione della preaccennata prescrizione, ingiunge a cotest . . . , tanto per sè stessa, quanto per gli uffici dalla medesima dipendenti, di disporre che nel capitolato d'appalto di qualunque siasi opera eseguibile quind'innanzi a carico dell'erario sia compreso il patto speciale e chiaro che all'appaltatore non sarà fatto alcun pagamento o bonifico di alcuna sorta pei lavori non contemplati nel suo contratto che si fossero da lui eseguiti senza un ordine in iscritto della stazione appaltante.

Milano, il 26 novembre 1825.

DEL MAYNO, Vicepresidente.

(N.° 104.) *L'ammissione di qualsivoglia individuo negli orfanotrofj e negli stabilimenti di carità è riservata al direttorio degl'istituti elemosinieri.*

27 novembre 1825.

N.° 34007-2415. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Di coerenza al principio pel quale fu determinato che la direzione degl' istituti elemosinieri ossia l' erogazione delle limosine e beneficenze pubbliche sia affidata ad un corpo collegiale, il governo ha stabilito per massima generale che anche la verificazione dei titoli e requisiti necessarj per l'ammissione di qualsivoglia individuo al beneficio del ricovero gratuito sia negli orfanotrofj, sia negli altri stabilimenti di carità (eccettuati gli ospitali degl' infermi e dei pazzi) sia riservata allo stesso corpo collegiale costituente il direttorio degl' istituti elemosinieri, salvi i diritti di patronato competenti a questo riguardo alle private famiglie o ad altre persone determinate dai pii fondatori delle opere pie.

Cotesta imperiale regia delegazione renderà quindi nota questa prescrizione alle amministrazioni e direzioni di tutti i luoghi pii della

provincia ai quali può essere applicabile, avvertendo che i direttori degl' istituti elemosinieri nella verificazione dei titoli e requisiti per l' ammissione dei ricoverandi nei luoghi pii dovranno attenersi rigorosamente alle prescrizioni delle fondiarie e dei regolamenti di ciascun luogo pio.

La definitiva scelta ed ammissione di ciascun individuo da ricoverarsi sarà poi fatta dal rispettivo direttore di ciascun luogo pio, osservate egualmente le norme stabilite dalle fondiarie e dai regolamenti relativi entro i limiti dei posti disponibili; e qualora il numero di essi non fosse determinato da alcuna speciale ed espressa disposizione, dovrà lasciarsi all'amministratore di regolarlo in ragione della rendita di ciascun luogo pio, perchè esso non venga sopraccaricato di spese superiori alle sue forze.

Ove non fosse per anco organizzato il direttorio degl' istituti elemosinieri, le attribuzioni che restano a lui come sopra conferite saranno per ora esercitate dalle sezioni superstiti delle congregazioni di carità che ne fanno le veci.

Milano, il 27 novembre 1825.

DEL MAYNO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 205.) *Disposizioni per quelli che coprirono pubblico impiego, ed ora sono pensionati, che aspirassero all' esercizio dell' avvocatura.*

27 novembre 1825.

N.° 15322-5193 C. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sopra rispettosa consulta del senato lombardo veneto del supremo tribunale di giustizia risguardante la regolazione del ceto degli avvocati nel regno lombardo-veneto, si è degnata S. M. di prescrivere tra le altre disposizioni che « ogni qual volta individui che » coprirono un pubblico impiego e godono » di una pensione aspirassero ad ottenere il » diritto di esercitare l' avvocatura, non dovrà aversi nella concessione del medesimo » alcun riguardo ulteriore alla circostanza del » godimento della pensione, ma dovrà però » essere intimato a tali individui, che qualora » il governo li chiamasse a prestare di nuovo » effettivo servigio, debbono essi ubbidire a » questa chiamata, oppure rinunciare al godimento della loro pensione. »

La premessa sovrana risoluzione stata comunicata al governo dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con suo dispaccio 17

ottobre pross. pass., n.° 41321-4139, viene ora partecipata a codest . . . . . in aggiunta all' anteriore stata già notificata col governativo dispaccio 18 novembre prossimo passato, n.° 13381-4954, e ad opportuna sua intelligenza.

Milano, il 27 novembre 1825.

DEL MAYNO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 106.) *Le casse ed uffici cui spetta debbono tenere regolarmente in giornata le annue imposte che loro devono esser pagate, e notificare al governo lo stato degli arretrati.*

28 novembre 1825.

N.° 15101-3023. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

Per evitare possibilmente i pregiudizj che possono derivare all' erario stante la brevità del termine della prescrizione segnatamente ove trattisi di annue imposte, di rendite o d' interessi i quali a tenore del § 1480 del codice civile universale si estinguono dopo il decorso di tre anni, è stato prescritto dall' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato dispaccio 18 settembre prossimo passato, n.° 25913-2776 che le casse

ed uffici cui spetta debbano tenere regolarmente in giornata le annue imposte o prestazioni che loro devono essere pagate, e che trascorso inutilmente il termine prefisso al pagamento, debbano sollecitamente presentare al governo lo stato de' rispettivi arretrati, onde col mezzo dell' imperiale regio fisco venga attivato l' ulteriore procedimento contro il debitore moroso, sia collo spiegare contro di esso un formale libello di petizione, sia col costringerlo in via stragiudiziale, allo scopo d'interrompere la prescrizione, a riconoscere espressamente il suo debito.

Nel caso poi di danni inferiti all' erario per altri titoli la prelodata eccelsa camera ha ordinato che si debba aver cura, mediante la maggiore possibile sollecitudine nell' attivare gli atti occorrenti, di non lasciar trascorrere il termine di tre anni stabilito dal § 1489 del suddetto codice civile.

Il governo comunica tali superiori prescrizioni a codesta . . . . . che viene incaricata di dare alle stesse la corrispondente esecuzione in quanto da essa dipende, e di farne comunicazione alle autorità amministrative da essa dipendenti per la piena loro osservanza all' evenienza de' casi.

Milano, il 28 novembre 1825.

DEL MAYNO, Vicepresidente.

(N.° 107.) *Incaricati gl' istituti degli esposti di dare a ciascun esposto un cognome particolare.*

29 novembre 1825.

N.° 37520-2661 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Presi i concerti col senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, l' imperiale regia cancelleria aulica unita con rispettato dispaccio 27 ottobre p.° p.°, n.° 32186-3285 si è degnata approvare il progetto fattole da questo governo di dare un cognome particolare a ciascun esposto, e le disposizioni occorrenti all' uopo nei seguenti termini, cioè:

1. D' ora innanzi sarà dato a ciascun esposto un cognome particolare.

2. Ove presso qualche luogo pio gli esposti avessero un cognome comune per espressa disposizione di qualche testatore o benefattore, lo stesso cognome sarà conservato, aggiungendovi però un altro cognome particolare come sopra.

3. Questa disposizione sarà messa in esecuzione al più presto possibile e nel termine al più di tre mesi per tutti gli esposti che attualmente appartengono a ciascun luogo pio, siano essi ricoverati e mantenuti entro lo stabilimento, siano affidati a nutrici o custodi fuori della pia casa.

4. Restano eccettuati da tale disposizione quegli esposti che avessero già cessato definitivamente d' appartenere e stare a carico del luogo pio.

5. Così pure restano eccettuati da tale disposizione tutti quegli esposti il di cui nome e cognome fosse già stato notificato alle rispettive istanze pupillari, ai quali perciò verrà conservato l' antico nome sotto il quale furono già annotati nei relativi registri.

6. Successivamente di mano in mano che sarà ricevuto un esposto nel luogo pio gli verrà immediatamente imposto il proprio cognome particolare, e sarà con esso notato nei registri dello stabilimento.

7. A tal fine dovrà essere disposto un elenco abbastanza copioso di cognomi differenti che possa essere sufficiente pel corso almeno di sei anni, dopo i quali potranno riprendersi i cognomi medesimi nell' ordine stesso in cui si troveranno disposti nell' elenco.

Qualunque vocabolo alterato, scomposto e ricomposto in diversi modi potrà servire alla formazione di cognomi ideali con tutta facilità, avendo cura però di evitare assolutamente quelli di famiglie note e distinte.

8. Nel caso che qualche figlio venisse esposto con un cognome particolare, gli sarà questo conservato (aggiungendovene al più un secondo qualora le circostanze lo rendessero conveniente), potendo ciò servire al più facile e sicuro suo riconoscimento.

9. Venendo legittimato o richiamato da' proprj genitori qualche figlio, lascerà egli il nome

che gli sarà stato imposto nel luogo pio per prendere quello della famiglia cui appartiene, come è naturale.

10. In caso di adozione si osserveranno le disposizioni del § 182 del codice civile universale austriaco.

11. Di tre in tre mesi dovrà farsi la formale notificazione dei nomi che saranno stati applicati ai singoli esposti all' autorità comunale del luogo ove è situato ciascun istituto d'esposti, a senso del decreto 11 giugno 1813 e della circolare 2 agosto 1816, n.° 31100-2219.

12. Tutte queste disposizioni sono comuni agli esposti d' ambo i sessi, ma per non moltiplicare eccessivamente i cognomi potranno servire per le femmine gli stessi cognomi che si applicheranno ai maschi, non potendo un tale duplicato produrre alcuna confusione.

13. L' esecuzione delle presenti disposizioni è intieramente affidata ai direttori dei luoghi pii dei quali si tratta.

S' incaricano l' imperiali regie delegazioni di comunicare questa determinazione ai direttori degli spedali che ricevono o mantengono esposti pel corrispondente pieno adempimento.

Milano, il 29 novembre 1825.

DEL MAYNO, Vicepresidente.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ

GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 6.

(N.° 108.) *Determinazione del dazio di entrata ed uscita delle* cannocchie di canna.

9 dicembre 1825.

N.° 18755-9374. Circolare.

L' imperiale regia direzione delle dogane alle imperiali regie intendenze.

Si è dovuto osservare che le *cannocchie di canna* non nominate nella vigente tariffa ricevono una diversa applicazione di dazio presso i diversi uffici doganali.

Per introdurre l'uniformità nella esecuzione dei daziati di queste cannocchie si dichiara che esse sono da riferirsi alla rubrica del legname in *panieri, ceste ed altri lavori da panierajo*; e quindi vi si dovrà esigere in entrata il dazio del 20 per 100, e in uscita quello di millesimi quattro.

Codesta intendenza vorrà ingiungere agli uffici che da lei dipendono l'osservanza di una tale disposizione.

Milano, il 9 dicembre 1825.

PECORONI, f. f. di direttore.

(N.° 109.) *La casa principesca* Schönburg *resta divisa nei due rami di* Waldenburg *e di* Hartenstein.

11 dicembre 1825.

N.° 38085-4820 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sua altezza serenissima il sig. cancelliere della casa, corte e stato principe di *Metternich* sotto il 4 novembre prossimo passato ha significato al supremo cancelliere ministro dell' interno che la casa principesca *Schönburg* si divide in due rami, cioè in quello di *Waldenburg* e di *Hartenstein*, che in conseguenza secondo lo spirito della sovrana risoluzione 9 settembre anno corrente la *courtoisie* in essa ordinata riguardo ai capi delle case principesche un tempo stati dell' impero, ora mediatizzate, compete pel ramo *Schönburg-Waldenburg* al principe *Ottone Vittore de Schönburg-Hartenstein*, poi al principe *Alfredo de Schönburg-Hartenstein*, e che di conformità sarà applicata.

Ciò si partecipa quindi per la corrispondente osservanza a codest' imperiale regia . . . in adempimento degli ordini abbassati dal

sullodato gran cancelliere ministro dell' interno con ossequiato dispaccio in data 8 novembre prose. pass., n.° 34028-1546, e in appendice alla circolare 22 detto mese, n.° 35805-4608.

Milano, l' 11 dicembre 1825.

DEL MAYNO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 110.) *NORME pel versamento da farsi dalla cassa provinciale di guerra nella cassa centrale delle somme dovute agli appaltatori, ai comuni od agli ospedali civili.*

13 dicembre 1825.

N.° 37164-3857 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Perchè l' imperiale regia cassa provinciale di guerra si presti al versamento nell' imperiale regia cassa centrale di quelle somme che sono dovute agli appaltatori, ai comuni od agli spedali civili sì pel vitto somministrato ai detenuti militari, che per altre somministrazioni, e vuolsi dall' imperiale regio comando generale militare che tutte le rispettive

quietanze rilasciate dai corpi militari in vista della preventiva liquidazione sieno munite d'una apposita autorizzazione stesa dalla parte creditrice a favore dell' imperiale regia cassa centrale, che la autorizzi a realizzare la riscossione presso l' imperiale regia cassa di guerra.

All' oggetto pertanto che non abbia l' osservanza di tale disciplina a far ritardare la rifusione delle somme competenti alle parti creditrici, sarà cura di codesta imperiale regia delegazione provinciale, prima di rassegnare al governo le quietanze di cui è discorso, sia che le sieno state trasmesse dal governo stesso, o che le abbia direttamente ricevute dal militare, di far apporre alle medesime la seguente dichiarazione:

La deputazione comunale di . . . . . (ovvero l' appaltatore del vitto ai detenuti militari, ecc., o l' ospedale civile di detti detenuti) autorizza l' imperiale regia cassa centrale a riscuotere dall' imperiale regia cassa provinciale di guerra il montare della presente quietanza . . . . . il . . . . . 182. . . soggiuntavi in fine l' occorrente firma.

Milano, il 13 dicembre 1825.

DEL MAYNO, Vicepresidente.

(N.° 111.) *Comunicazione del dispaccio 16 novembre p.° p.° relativo all'alloggio degli ufficiali di guarnigione stabile che arrivano in corso di trimestre.*

17 dicembre 1825.

L'imperiale regio governo ha comunicato con circolare dispaccio del 17 dicembre 1825, n.° 39363-4962 alle imperiali regie delegazioni il seguente decreto rilasciato dall'imperiale regia cancelleria aulica riunita all'imperiale regio governo delle provincie venete del 16 novembre 1825, n.° 34382-2845.

Si ritiene per notizia quanto codest' imp. regio governo ha esposto nel suo rapporto 6 ottobre dell'anno scorso al n.°-37242-2410 sull' attivazione dell' ordinanza del 6 dicembre 1823, num.° 29499-2603 relativamente all' alloggio da somministrarsi agli ufficiali di guarnigione che arrivano in corso di trimestre, ed al modo d' indennizzare i comuni che anteriormente hanno fornito tali alloggi.

Atteso che mediante le misure fissate coll' ordine suddetto del 6 dicembre si è provveduto in ogni caso per l' alloggio degli ufficiali che giungono durante il trimestre, si sono

determinate le autorità auliche di far cessare l'allestimento di appositi quartieri per tali ufficiali in tutti i locali militari inservienti alla guarnigione stabile, e di ordinare che questi locali siano piuttosto impiegati per alloggi stabili degli ufficiali, come sinora fu quasi generalmente in uso.

Milano, il 17 dicembre 1825.

DEL MAYNO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 112.) *ATTRIBUTI dell' imperiale regio ufficio fiscale determinati dalle istruzioni superiormente approvate.*

17 dicembre 1825.

N.° 16452-4597. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Fra gli attributi dell' imperiale regio ufficio fiscale determinati dalle istruzioni superiormente approvate pel medesimo si annovera quello di sostenere e difendere in giudizio le pie fondazioni e gl' istituti che sono in amministrazione pubblica.

Gli stabilimenti però di pubblica beneficenza, i pii lasciti di padronato privato, le provincie, le città, i comuni, le corporazioni ecclesiastiche, le mense, le prebende, i conventi e monasteri aventi amministrazione di beni continueranno ad essere rappresentati in giudizio dagli amministratori delle sostanze rispettive sotto rigorosa loro risponsabilità e sotto la debita sorveglianza dell' autorità competente; nè verrà assunta dall' ufficio fiscale la giudiziale rappresentanza degli anzidetti corpi morali fuorchè nel caso che trattisi di difenderli contro l' amministrazione, contro il patrono o contro l' investito dal quale dipendessero.

I medesimi poi non potranno mai stare in giudizio senza aver riportata l' autorizzazione della competente autorità tutoria, la quale dovrà sempre interpellare il fisco e vegliare sul metodo e l' andamento della difesa delle cause.

Tanto si partecipa a codesta imperiale regia delegazione provinciale onde voglia uniformarvi i proprj incumbenti di esecuzione.

Milano, il 17 dicembre 1825.

DEL MAYNO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 113.) *Scioglimento della quistione sull' esercizio dei privilegi esclusivi per la fabbricazione della birra e dell' acquavite ove esistono i diritti di propinazione.*

23 dicembre 1825.

N.° 40591-2380. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita con rispettato dispaccio del giorno 24 novembre pross.° pass.°, n.° 35133-3076 ha partecipato al governo « che sulla quistione fin » dove l' esercizio dei privilegi esclusivi con- » cessi a tenore della sovrana patente 8 di- » cembre 1820 per le nuove invenzioni di » fabbricare la birra e l' acquavite nelle pro- » vincie ove sussiste ancora il diritto di pro- » pinazione sia in avvenire da accordarsi, » è piaciuto a S. M. di decidere, mediante » sovrana risoluzione abbassata all' aulica ca- » mera universale in data 4 suddetto no- » vembre, che l' esercizio dei questionati pri- » vilegi non abbia da accordarsi se non colla » riserva che coll' esercizio medesimo non

» vengano in modo alcuno pregiudicati i di-
» ritti della propinazione ove si trovano an-
» cora in vigore, e che d'ora in avanti
» nell'atto pubblico con cui viene conferito
» un tale privilegio venga fatta espressa men-
» zione della detta riserva. »

Si rende intesa della surriferita decisione sovrana l'imperiale regia delegazione provinciale per norma e corrispondente esecuzione.

Milano, il 23 dicembre 1825.

DEL MAYNO, VICEPRESIDENTE.

(N.° 114.) *Obbligo imposto ai medici militari di denunciare alle autorità politiche le malattie epidemiche e contagiose che ravvisassero in qualche individuo civile.*

26 dicembre 1825.

N.° 39994-2867. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regio comando generale militare con nota 8 corrente, n.° 3057 partecipa che per determinazione 19 novembre passato, n.° 3406 dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra fu imposto ai medici militari l' obbligazione di denunciare alle rispettive autorità politiche qualunque caso di malattia epidemica e contagiosa tanto incipiente, quanto avanzata che loro si presentasse in qualche individuo civile che essi avessero occasione di trattare ed assistere.

Si comunica pertanto tale disposizione alle imperiali regie delegazioni provinciali per opportuna loro intelligenza e norma.

Milano, il 26 dicembre 1825.

DEL MAYNO, Vicepresidente.

(N.° 115.) *Disposizioni onde regolare gli emolumenti da esigersi per le copie delle scritture originali de' defunti architetti, periti agrimensori ed ingegneri civili.*

27 dicembre 1825.

N.° 27971. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. alle imp. regie delegazioni provinciali ed agl' imp. regj commissarj distrettuali.

A tenore degli ordini portati dal governativo decreto 24 novembre prossimo passato, n.° 14650-4968 e 14871-5062 C., di compartire cioè le disposizioni onde regolare la gestione degli emolumenti da esigersi per le copie delle scritture originali de' defunti architetti civili, periti agrimensori e ingegneri civili ora depositate e da depositarsi nelle registrature delle imperiali regie delegazioni provinciali e degl' imperiali regj commissarj distrettuali anche pel modo d' introito che a termini dell' art. 37 del decreto 3 novembre 1805 spettar può agli eredi degli stessi architetti, agrimensori e ingegneri, la direzione ha ravvisato necessario di prescrivere le seguenti discipline, le quali sarà cura delle stesse imperiali regie delegazioni provinciali e de' signori imperiali regj commissarj distrettuali

di far osservare ed eseguire esattamente dalle rispettive registrature.

1. L' esazione de' surriferiti emolumenti dev' essere regolata a termini del disposto dall' articolo 8 del regolamento generale portato dalla governativa circolare 3 giugno prossimo pass., n.° 6528-2095 C., e l' intiero importo degli emolumenti stessi dovrà caricarsi nel giornale a bolletta madre e figlia, come tutte le altre tasse d' archivio, giusta le norme portate dal § 1 delle istruzioni a stampa di questa direzione 11 ultimo scorso luglio, n.° 14056.

2. Quelle bollette madri del detto giornale che saranno impiegate a dimostrare gl' introiti provenienti dalle estrazioni delle copie di scritture depositate come sopra dovranno accennare al loro piede od a tergo la quota o metà degli emolumenti spettante agli eredi, indicando il nome e cognome de' medesimi.

3. Si formerà una nota sotto la lettera *A*, nella quale si descriveranno i nomi de' compartecipanti od eredi coll' indicazione de' rispettivi diritti loro spettanti in consonanza alle bollette d' introito, giusta il precedente articolo, e questa nota servirà di base alla deduzione che dovrà farsi del complessivo importo dal semestrale riassunto, il quale dovrà stabilirsi giusta la modula che si unisce.

4. La parte spettante al regio erario ed i diritti di bollo dovranno versarsi nell' imperiale regia cassa di finanza a termini delle mentovate istruzioni 11 scorso luglio, n.° 14056.

5. La parte poi spettante agli eredi dovrà dimostrarsi nel *giornale degl' introiti conto introito per loro conto* tracciato dal detto riassunto in base all' accennata nota *A*.

6. Le imperiali regie delegazioni e gl' imperiali regj commissarj distrettuali dovranno rendere avvertiti gli eredi de' diritti verificati a loro favore, perchè gli esigano dalla rispettiva registratura contro regolare quitanza.

I pagamenti che si faranno così dall' incaricato dell' introito si porteranno in deduzione del relativo fondo, riassumendo le quitanze sotto la lettera *B*.

7. Quegli eredi che non si fossero presentati ad esigere i loro diritti avanti che sia stato chiuso il giornale semestrale dovranno distinguersi nella nota *C* coll' indicazione delle rispettive quote formanti il complessivo fondo giacente alla fine di esso semestre apparente dal riassunto.

8. Se però da taluno de' compartecipanti od eredi si lasciasse trascorrere il termine d' un anno senza aver riscossa la somma, verrà questa versata nella cassa di finanza a pareggio del fondo giacente, salvo al medesimo

il diritto di rimborso mediante istanza da presentarsi a codesta imperiale regia direzione.

A tale effetto la nota *C* dovrà indicare costantemente l' epoca in cui si verificò il diritto degli eredi, ed all' evenienza di versamento nella cassa di finanza pel trascorso termine dell' anno le partite che correranno questa vicenda dovranno distinguersi in una nota apposita da unirsi al rendiconto di quel semestre in cui il versamento avrà avuto luogo, e cessare di figurare nella detta nota *C*; e ciò all' oggetto di poter verificare a colpo d' occhio le istanze di rifusione che venissero poi presentate.

9. Riguardo alla tassa di spedizione per le patenti di libera pratica delle professioni d' architetto civile, d' ingegnere civile e di perito agrimensore che le imperiali regie delegazioni provinciali sono autorizzate di riscuotere giusta le tabelle *A* e *B* poste a piedi del citato decreto 3 novembre 1805, nulla dovrà per ora innovarsi alla pratica in corso.

Starà la direzione attendendo un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 27 dicembre 1825.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 116.) *Scioglimento dei dubbj sulle attribuzioni dei notai nel ricevere e conservare le dichiarazioni di ultima volontà.*

30 dicembre 1825.

N.° 13651. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imperiali regie prime istanze ed alle camere di disciplina notarile delle provincie lombarde.

All' oggetto di togliere la diversità delle pratiche introdotte in varj luoghi ed i dubbj ai quali sono appoggiate, venne col rispettato decreto del 23 dicembre andante, n.° 4831 dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia determinato:

1. Non è vietato ai notai di ricevere a richiesta dei testatori a rogito notarile le loro dichiarazioni di ultima volontà fatte in iscritto ovvero in voce, salvo l'obbligo dell'osservanza delle formalità prescritte dal codice civile generale.

Possono pure i notai ricevere dai testatori per la custodia nei loro atti secondo le veglianti prescrizioni i testamenti olografi ed altri testamenti scritti.

2. Il § 148 del decreto aulico del 4 marzo 1823 non è contrario a questa massima, ma vieta la consegna ai notai soltanto di quei testamenti che si rinvengono dopo la morte del testatore, ovvero sono rilevati in giudizio mediante esame dei testimonj.

3. Per la giudiziale pubblicazione dei testamenti e per gli atti ereditarj che ne vengono di conseguenza i notai devono presentare al giudizio competente la copia autentica, e secondo le circostanze, a richiesta del giudizio stesso anche l' originale dei testamenti da loro rogati ovvero custoditi; ed è dovere del giudizio di restituire prontamente gli originali ai notai che gli hanno presentati, ritenendo negli atti del giudizio la copia autentica notarile dei medesimi.

4. Il giudizio deve *ex officio* e senza spese procurare al notajo il pagamento delle sue competenze per le suddette copie dei testamenti.

5. Tali copie vanno a far parte degli atti dell' archivio giudiziale, e quindi il giudizio può e deve secondo le circostanze darne copia alle parti nello stesso modo come le darebbe se avesse in archivio gli originali stessi.

Ciò si comunica a tutte le prime istanze giudiziarie ed alle camere di disciplina notarile a rispettiva intelligenza e norma, e pel corrispondente adempimento.

Milano, il 30 dicembre 1825.

DELLA PORTA, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Carli, *Consigliere.*

(N.° 117.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal* 1.° *luglio a tutto dicembre* 1825, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente* 8 *dicembre* 1820.

N.° 114. N.° 15947–838.

A *Renor Guglielmo* in Vienna per anni due decorribili dal 18 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 29 detto n.° 13464–579, pel miglioramento " di fabbricare gli " stivali e le scarpe usuali, conservando la loro forma " esterna in modo che tutto il peso del corpo riposi " sulle calcagna, e che le estremità dei piedi restino " esenti da qualunque compressione. "

N.° 115. N.° 15947–838.

A *Crivelli Antonio* dottore in matematica e professore di fisica in Milano per anni cinque decorribili dal 18 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 29 detto n.° 13464–579, per l' invenzione consistente " nel preparare da qualun- " que rottame di ferro ed acciajo battuto, senza appli- " care alcuna fusione, l' acciajo fuso in tutto simile " all' acciajo inglese detto *Huntzmann*, che si fonde in " verghe affatto malleabili, ecc. "

N.° 116. N.° 15947–838.

Ad *Umbach Cristiano* ed *Antonio* fratelli in Vienna per anni quindici decorribili dal 18 aprile 1825, come

dall'aulico dispaccio 29 detto n.° 13464–579, per l'invenzione « di coprire in un modo sconosciuto qualunque » specie di tetto colla lavagna, e di rompere la lavagna » stessa con istromenti appositi, ecc. »

N.° 117. N.° 18374–11003.

Seidan Giovanni in Vienna: cessione fatta a *Spörlin* e *Rahn* del privilegio ottenuto per anni sei decorribili dal 23 ottobre 1820, come dall'aulico dispaccio 28 maggio 1825 n.° 18414–761, per l'invenzione « di una macchina » onde fabbricare delle tappezzerie di carta o cuojo a » rilievo », come pure del privilegio concessogli il 14 luglio 1823 per un altro anno pel miglioramento « della » suddetta invenzione. »

N.° 118. N.° 17129–923.

A *Löwy* . . . . . fratelli in Vienna per anni cinque decorribili dal 4 maggio 1825, come dall'aulico dispaccio 18 detto n.° 16563–685, per l'invenzione « di raffinare l'olio da ardere mediante una composi- » zione chimica. »

N.° 119. N.° 17129–923.

A *Sesser Giovanni* falegname in Vienna per anni cinque decorribili dal 4 maggio 1825, come dall'aulico dispaccio 18 detto n.° 16563–685, per l'invenzione « di una macchina assai superiore alla già esistente » onde fabbricare qualunque specie di spazzole da testa » e per gli abiti. »

N.° 120. N.° 18816–1020.

Girzik Pietro Antonio in Vienna: rinuncia spontanea ai due privilegi concessigli per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 1.° giugno 1825 n.° 17198–770, pel miglioramento « nella » composizione del punsch » e per la scoperta « di una » feccia asciutta a sedimento artificiale utile per la fab- » bricazione della birra, dell' acquavite, ecc. ».

N.° 121. N.° 18868–1023.

Burger Matteo in Vienna: rinuncia del privilegio ottenuto per anni cinque decorribili dal 1.° aprile 1821, come dall' aulico dispaccio 1.° giugno 1825 n.° 17362–779, per l' invenzione « di cavare, col mezzo di una tromba » ad effetto doppio di nuovo meccanismo, nell' istesso » tempo e coll' istessa forza la doppia quantità d'acqua » in proporzione del prodotto delle solite trombe. »

N.° 122. N.° 19327–1045.

A *Dellavilla Carlo* lattoniere in Baden per anni cinque decorribili dal 23 settembre 1824, come dall' aulico dispaccio 1.° giugno 1825 n.° 17361–778, per l'invenzione « di una nuova macchina a vapore per fare il » caffè, e pel miglioramento delle macchine da caffè già » conosciute, ecc. »

N.° 123. N.° 19331-1047.

Spitzbarth Andrea in Vienna: rinuncia del privilegio ottenuto per anni cinque decorribili dal 30 luglio 1821, come dall' aulico dispaccio 1.° giugno 1825 n.° 17135-765, per l' invenzione « di varie macchine a ruote, ecc. »

N.° 124. N.° 19330-1046.

A *Steiner Elia* e figlio, e *Friedmann Emanuele* e *Giovanni* per anni due decorribili dall' 11 febbrajo 1825, come dall' aulico dispaccio 1.° giugno detto n.° 17197-769, per l' invenzione « di estrarre dai pomi di terra una » sorta di siroppo, il quale, riguardo al sapore, alla » consistenza e bontà, si avvicina al miele comune, ecc. »

N.° 125. N.° 19323-1043.

A *Pöhm Vincenzo* fabbricatore di sapone in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 5 giugno detto n.° 17557-796, per l' invenzione « di fabbricare delle candele di sevo, » i di cui stoppini sono di legno, di paglia, di giunco » e particolarmente di legno di ginepro avvolti di co- » tone immerso nello spirito. »

N.° 126. N.° 19323-1043.

A *Deutsch Emanuele* in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 5 giugno detto n.° 17557-796, per l' invenzione « di

» preparare la lana in un modo che facilmente si lavori
» sotto il cardo, ed ottenga molta lucidezza dopo essere
» stata nella gualchiera, lo che è particolarmente van-
» taggioso per la fabbricazione dei panni bianchi. »

N.° 127. N.° 19323–1043.

A *Friedel Giovanni* in Vienna per anni due decorribili dal 27 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 5 giugno detto n.° 17557–796, per l' invenzione « di dare
» qualunque colore sopra gli oggetti, in guisa che asciu-
» ghino più facilmente e sieno più elastici e durevoli,
» onde resistere maggiormente all' impressione dell' aria. »

N.° 128. N.° 19323–1043.

A *Günther Amadeo* in Vienna per anni due decorribili dal 27 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 5 giugno detto n.° 17557–796, per l' invenzione « di appli-
» care alle canne delle pipe da tabacco un ordigno
» che attrae l' umidità, e che essendo costrutto di
» legno di visciola può essere cambiato spesso e tenuto
» asciutto. »

N.° 129. N.° 19323–1043.

A *Nowotey Tommaso* in Vienna per anni cinque decorribili dal 27 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 5 giugno detto n.° 17557–796, per l' invenzione e miglioramento « di fabbricare dell' inchiostro della China
» da prodotti indigeni, il quale può realmente supplire
» a quello della China. »

N.° 130. N.° 23367-1131.

A *Berner Giorgio* fornajo in Vienna per anni cinque decorribili dal 18 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 17 giugno detto n.° 18786-852, per l'invenzione « di separare, mediante una macchina da pilare, i grani » dalla sabbia, dall' erba cattiva, dai semi, dal grano » allogliato, ecc. »

N.° 131. N.° 23351-1130.

A *Weinberger Adamo* trattore ebreo per anni dieci decorribili dal 15 ottobre 1824, come dall' aulico dispaccio 17 giugno 1825 n.° 18790-853, per l'invenzione « di cuocere i cibi, mediante un apparato a vapore, nei » vasi di stagno, per cui si evita l'abbruciamento dei » cibi medesimi, se ne aumenta il sapore e si rispar- » miano i combustibili, ecc. »

N.° 132. N.° 19324-1044.

A *Schuster Gio. Giorgio* in Vienna per anni tre decorribili dal 21 maggio 1825, come dall' aulico dispaccio 5 giugno detto n.° 17558-797, per l' invenzione

« 1.° Di un tetto a guisa di terrazzo che non » soffre pel gelo, che assicura dal fulmine, e che non » può essere incendiato nè dalle scintille di un cam- » mino, nè da un carbone ardente;

» 2.° Di un apparecchio che serve di controllo » alla guardia in tempo di notte, e che può essere » messo in movimento da una torre sebbene distante, » o da un oriuolo a pendolo;

„ 3.° Di una tromba a fuoco composta di un vaso „ forte o di due contenente l'acqua, provveduto di „ tubi di scaricamento e di valvole di sicurezza, ecc. „

N.° 133. N.° 19324–1044.

A *Philippi Gio. Amadeo* in Vienna per anni tre decorribili dal 21 maggio 1825, come dall'aulico dispaccio 5 giugno detto, per l'invenzione „ di tessere in qualun- „ que forma i seguenti oggetti col filo di metallo secondo „ l'uso di Francia:

„ 1.° Ogni specie di cesti da lavoro per uso di „ donne, e servibili per fiori, per frutta e per *dessert.*

„ 2.° Delle campane per lumi da notte, per co- „ prire i cibi, le frutta, i fiori, le piante, ecc.

„ 3.° Delle maschere, dei crivelli concavi, delle „ cupole sopra le gabbie, ecc. „

N.° 134. N.° 19324–1044.

Ad *Ottacher Giorgio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 21 maggio 1825, come dall'aulico dispaccio 5 giugno detto n.° 17558–797, per l'invenzione „ di „ un cesso da camera affatto inodorifero, formato a „ guisa di poltrona. „

N.° 135. N.° 20016–1108.

A *Kraulerer Carlo* in Vienna per un anno decorribile dal 1.° giugno 1825, come dall'aulico dispaccio 13 detto n.° 18438–842, per l'invenzione „ di una macchina di

„ un genere nuovo per lavorare il lino e la canapa,
„ il cui pregio consiste nella facilitazione del lavoro
„ e nella perfezione del prodotto. „

N.° 136. N.° 20016–1108.

A *Vallier Giuseppe* fabbricatore di lastre di piombo in Vienna per anni cinque decorribili dal 1.° giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 13 detto n.° 18438–842, per l' invenzione « di fabbricare un cesso inodorifero prov-
„ veduto di piccioli otri, il quale reca il vantaggio che
„ facilmente si può metterlo in opera presso i canali
„ già esistenti, o presso i così detti *pozzi neri*. „

N.° 137. N.° 20016–1108.

Alla ditta *Coatz* e *Quinqueton* in Milano per anni cinque decorribili dal 1.° giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 13 detto n.° 18438–842, per l' invenzione « di fabbricare una specie di velo liscio denomi-
„ nato anche *tris*, e di lavorare, mediante una macchina
„ apposita, la seta a ciò necessaria. „

N.° 138. N.° 21722–1211.

A *Garganico Giuseppe* in Pavia: proroga per anni dieci decorribili dal 1.° giugno 1825 del privilegio duraturo anni cinque concessogli il 25 agosto 1819, come dall' aulico dispaccio 24 giugno 1825 n.° 19604–885, per l' invenzione « di lampade così dette alla *Bordier*
„ con riverberi parabolici, ecc. „

N.° 139. N.° 21721-1210.

A *Du Bois A. J.* in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 dicembre 1824, come dall' aulico dispaccio 2 luglio 1825 n.° 20523-927, per la scoperta e pel miglioramento « della distillazione di amido, aceto, ecc. » mediante un idromele o siroppo di zucchero da lui » preparato, il quale supera in bontà tutti gli altri. »

N.° 140. N.° 21717-1209.

A *Mosing* dottore *Antonio L.* in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 dicembre 1824, come dall'aulico dispaccio 24 giugno 1825 n.° 19515-879, pel miglioramento « del metodo di fabbricare la birra mediante » il vapore inventato dal barone *De Königsbrunn*, il » quale miglioramento consiste particolarmente nel con- » densare e restringere qualunque quantità di birra » senza mettere il fluido in contatto col vapore, rispar- » miando molto combustibile, ecc. »

N.° 141. N.° 22474-1256.

Bessetzny Francesco in Vienna: rinuncia spontanea del privilegio ottenuto per anni cinque decorribili dall' 8 settembre 1822, come dall' aulico dispaccio 7 luglio 1825 n.° 21085-962, pel miglioramento « nella fab- » bricazione delle viti atte ad accordare le chitarre, » i violini ed i violoncelli, ecc. »

N.° 142. N.° 22492-1259.

A *Block Giacomo* fabbricatore di acquavite, ecc. in Spitz presso Vienna per anni cinque decorribili dal 5 marzo 1825, come dall' aulico dispaccio 6 luglio detto n.° 21009-954, pel miglioramento « nella distillazione » dell' acquavite, del rosolio, dei liquori e dello spirito » di vino, ecc. »

N.° 143. N.° 21510-1197.

A *Mauthner Adamo* in Pest per anni otto decorribili dal 9 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 28 detto n.° 20053-909, per l' invenzione « di raffinare la soda » greggia calcinata, dal che risulta il vantaggio che » questa soda, purgata da tutte le parti eterogenee, può » essere adoperata più estesamente nelle arti. »

N.° 144. N.° 22783-1284.

A *Vietti Antonio* in Pavia: proroga per anni quattordici decorribili dal 9 giugno 1825 del privilegio duraturo un anno concessogli il 30 marzo 1824, come dall' aulico dispaccio 9 luglio 1825 n.° 21277-968, per l' invenzione « di un' acqua particolare atta a purgare » le telerie, le stoffe di lana e di seta, non che di una » macchina per lavare. »

N.° 145. N.° 22795-1285.

A *Savill Davy Enrico* in Vienna per anni cinque decorribili dal 14 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 5 luglio detto n.° 20889-942, pel miglioramento « di

„ estrarre in un modo particolare la seta dai bozzoli
„ e d'incannarla sull' aspo o sulle cannette, applicandovi
„ un meccanismo per contare quando s' innaspa o sin-
„ canna la seta greggia. „

N.° 146. N.° 22795–1285.

Al suddetto per anni cinque decorribili dal 14 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 5 luglio detto n.° 20889–942, per l' invenzione „ di fregiare il tull
„ detto *bobinet* ed altre stoffe leggieri, e di fabbricare
„ degli ornamenti che possano nuovamente essere ap-
„ plicati sopra il tull o sopra altre stoffe leggieri, ecc. „

N.° 147. N.° 24506–1399.

A *Friedsey Martino* profumiere in Vienna per anni cinque decorribili dal 5 marzo 1825, come dall' aulico dispaccio 20 luglio detto n.° 22616–1027, pel ritrovato
„ di distillare un' acqua da essenze aromatiche e vege-
„ tabili spiritose, che per le sue particolari qualità rende
„ affatto superflua l' acqua di Colonia, ecc. „

N.° 148. N.° 24363–1388.

A *Schuster Gio. Giorgio* in Vienna per anni quindici decorribili dal 17 maggio 1825, come dall' aulico dispaccio 10 luglio detto n.° 21498–1388, pel miglioramento concernente „ un nuovo metodo di costruire dei
„ condotti di ferro sulle strade ancora sconosciuto, ecc. „

N.° 149. N.° 24520–1400.

Ad *Huber Vincenzo* in Milano per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 16 luglio detto n.° 22183–1008, per l' introduzione « delle latrine portatili senza odore d' invenzione *Mathieu*, » più semplici, meno costose e più convenienti di quelle » sino ad ora conosciute, ecc. »

N.° 150. N.° 24520–1400.

Alla ditta *Kramer* e *comp.* in Milano per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 16 luglio detto n.° 22183–1008, per l' introduzione in questi stati « di un nuovo sistema di macchine » inventato da *Bodmer* di Manchester atte a preparare, » cardare e filare il cotone e la lana, ecc. »

N.° 151. N.° 24520–1400.

A *Pfundmeier Serafino* in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 16 luglio detto n.° 22183–1008, per l' invenzione « di un nuovo telajo da tessitore, sul quale si possono » tessere tutte le qualità di stoffe a disegno ed a ma- » glia, ecc. »

N.° 152. N.° 24520–1400.

A *Cernuschi Claudio* e comp. in Milano per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 16 luglio detto n.° 22183–1008, per l' invenzione « di raffinare lo zucchero mediante una qualità

„ di argilla magnesiaca recentemente scoperta, col di cui
„ uso il raffinamento riesce meno dispendioso di quando
„ impiegavasi la terra di Marsiglia, ecc.

N.° 153. N.° 24520–1400.

Ai proprietarj della fabbrica di panni e cassimiri presso *Brünn* in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 16 luglio detto n.° 22183–1008, per l' invenzione „ di una nuova
„ specie di gualchiera, mediante la quale si somministra
„ in minor tempo e con ispesa minore una migliore
„ qualità di lavoro, ecc.

N.° 154. N.° 24520–1400.

A *Petters Enrico* in Piesting per anni due decorribili dal 29 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 16 luglio detto, n.° 22183–1008, pel miglioramento „ dei
„ fucili chimici „, e per l' invenzione „ di fabbricare,
„ mediante una macchina, de' solfanelli che non conten-
„ gono nè minio, nè cinabro, nè carmino in gomma,
„ non ispruzzano, s' accendono subito, spandono un
„ buon odore e non perdono la forza coll' andamento
„ del tempo, ecc. „

N.° 155. N.° 24520–1400.

A *Rosthorn* fratelli proprietarj della fabbrica de' metalli in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 16 luglio detto n.° 22183–1008, per l' invenzione „ di fondere il rame
„ per comporre l' ottone ed il tombacco di qualunque
„ qualità, ecc. „

N.° 156. N.° 25565–1453.

A *Sperl Giuseppe* e *Scheffer Giuseppe* in Vienna per anni due decorribili dal 4 maggio 1825, come dall' aulico dispaccio 22 luglio detto n.° 22792–1040, per l' invenzione « di una macchina da cuocere e da caffè, o » per altro uso d' infusione, ecc. »

N.° 157. N.° 25569–1454.

A *Strnadt Vincenzo* in Vienna per anni due decorribili dal 18 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 30 luglio detto n.° 23463–1063, pel miglioramento « degli » apparati per la distillazione dei liquori, ecc. »

N.° 158. N.° 25460–1447.

A *Stauter Gio. Giorgio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 22 detto n.° 22793–1041, per l' invenzione « di un » apparecchio poco costoso per accordare gl' istromenti » da corda, ecc. »

N.° 159. N.° 25460–1447.

A *Strexner Gio. Battista* armajuolo in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 22 detto n.° 22793–1041, per l' invenzione « nell' apparecchiare le molle dei fucili vecchi e nuovi » in modo che si ottiene un fuoco doppio, cioè uno » colla polvere comune, e l' altro colla polvere chimica. »

N.° 160. N.° 25460-1447.

A *Goldner Mosè* e *Seiger C.* negozianti in Vienna per anni quindici decorribili dal 2 luglio 1823, come dall' aulico dispaccio 22 detto n.° 22793-1041, per l'invenzione « di fare ogni specie di abiti in modo che non » vengano corrosi dalle tarme, ecc. »

N.° 161. N.° 25460-1447.

A *Kraus Giuseppe* trattore israelita per anni cinque decorribili dal 2 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 22 detto n.° 22793-1041, per l'invenzione « di » cuocere ogni specie di vivanda mediante un nuovo » apparecchio a vapore, per cui i cibi divengono più » corroboranti e saporiti, e si risparmiano dei combu- » stibili, ecc. »

N.° 162. N.° 25551-1451.

A *Isurk Matteo* orefice in Vienna per anni due decorribili dal 9 luglio 1823, come dall' aulico dispaccio 28 detto n.° 23372-1057, per l'invenzione « di penne » d'acciajo particolarmente dure, che sono elastiche » secondo il bisogno, ecc. »

N.° 163. N.° 25551-1451.

A *Leixner Michele* fabbricatore di tabacco in Vienna per anni cinque decorribili dal 9 luglio 1825, come

dall' aulico dispaccio 28 detto n.° 23372-1057, per l' invenzione « di ridurre con una nuova macchina la sab- » bia in quattro diverse qualità, per cui diventa ser- » vibile a varie operazioni, ecc. »

N.° 164. N.° 27268-1547.

A *Winternitz Giacomo* ed *Enrico* fratelli, e *Sorer Giacomo* per anni due decorribili dal 25 marzo 1825, come dall' aulico dispaccio 25 agosto detto n.° 23948-1084, per l' invenzione « di fabbricare colla prima distillazione, » mediante un apparecchio posto costoro, dall' acquavite » di 8 o 10 gradi un' acquavite di 26 o 28 gradi; e » colla seconda distillazione il più fino spirito di vino, » col quale si preparano rosolj e liquori, ecc. »

N.° 165. N.° 27269-1548.

A *Richter Antonio* di Königsal in Boemia per anni dieci decorribili dal 15 dicembre 1824, come dall' aulico dispaccio 5 agosto 1825 n.° 24044-1091, pel miglioramento « dei forni destinati alla produzione del carbone » di legna » e per l' invenzione « della fabbricazione » dell' aceto di legno, e con questo dello zucchero di » saturno e della biacca. »

N.° 166. N.° 27476-1570.

Seitten Matteo Abramo in Vienna: estinzione del privilegio concessogli per anni cinque decorribili dal

25 agosto 1822, come dall' aulico dispaccio 11 agosto 1825 n.° 24744-1119, per la scoperta « di una nuova » stoffa così detta *bourre de laine*, e ciò stante la di » lui morte e realizzata rinuncia della di lui erede. »

N.° 167. N.° 27976-1615.

Benket Antonio e *Krezaurek Giuseppe* in Vienna: cessione fatta a *Francesco Swoboda* del privilegio loro concesso per anni cinque decorribili dal 28 ottobre 1822, come dall' aulico dispaccio 11 agosto 1825 n.° 28800-1189, per l' invenzione « di una nuova qualità di compres- » sore d' aria, ecc. »

N.° 168. N.° 27480-1571.

A *Perl Francesco* fabbricatore di sapone in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 11 agosto detto n.° 24715-1113, pel miglioramento « delle candele ad *argand*, composte » di materie purificatissime con istoppini cerati, ecc. »

N.° 169. N.° 27480-1571.

A *Leingoosky Giuseppe* giojelliere in Vienna per anni tre decorribili dal 29 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 11 agosto detto n.° 24715-1113, per l' invenzione « di un nuovo apparecchio onde impedire che » con chiavi false o con grimaldello si aprano le ser- » rature delle case e dei mobili, ecc. »

N.° 170. N.° 27480–1571.

A *Di Colonius* nobile *Ernesto*, aggiunto alle sussistenze militari ad Iglau in Moravia, per anni dieci decorribili dal 29 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 11 agosto detto n.° 24715–1113,

« 1.° Pel miglioramento degli assi e delle bussole
» de' carri inventati da lui e da un suo fratello;

» 2.° Per la maggior semplificazione e durata del
» carro medesimo;

» 3.° Per l' invenzione di costruire l' asse in guisa
» che rompendosi viene tosto sostituito da un altro;

» 4.° Per l' invenzione di far sostenere il cocchio
» del carro sulle molle al pari di quello delle carrozze;

» 5.° Per l' invenzione di togliere affatto il pericolo
» che il carro possa essere rovesciato;

» 6.° Per l' invenzione di facilitare la voltata ai
» carri che hanno la sterza intiera;

» 7.° Per l' invenzione che il cocchiere senza mo-
» versi dalla sua sede possa mettere la scarpa sotto la
» ruota, e levarla senza temere che salti via dalla
» ruota stessa, ecc. »

N.° 171. N.° 27480–1571.

A *Robert Lodovico* in Vienna per anni dieci decorribili dal 29 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 11 agosto detto n.° 24715–1113, pel ritrovamento « di
» fabbricare il persio ovvero *coudbeare* con tutte le
» degradazioni, non che le erbe e l'oricello di terra al
» pari di quello che si trova in Francia ed in Inghil-
» terra, ecc. »

N.° 172. N.° 27480-1571.

A *Ruppert Cristoforo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 luglio 1825, come dall'aulico dispaccio 11 agosto detto n.° 24715-1113, per l'invenzione « di » fabbricare strofinacci di corteccia e simili oggetti » per l'uso consueto, i quali sono durevoli ed a buon » prezzo. »

N.° 173. N.° 28153-1629.

A *Lervin Alberto* e *Trebitsch Mosè* in Vienna per anni cinque decorribili dal 29 dicembre 1824, come dall'aulico dispaccio 16 agosto 1825 n.° 25411-1147, per l'invenzione « di un nuovo apparato a vapore » atto a qualunque distillazione, nel quale i vapori si » comunicano al fluido da distillarsi, ed il prodotto si » ottiene direttamente dalla mischia e secondo la forza » desiderata, ecc. »

N.° 174. N.° 27253-1544.

A *Pochin Giuseppe* ed *Achille* fratelli e comp. in Milano per anni cinque decorribili dal 16 luglio 1825, come dall'aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 23957-1080, per l'introduzione in questi stati « di una macchina » inventata in Francia atta a rompere il lino e la ca- » napa in via secca senza farli macerare, per cui si » ottiene una stoppa migliore di quella ricavata nel » modo consueto, ecc. »

N.° 175. N.° 27253-1544.

Ai suddetti per anni cinque decorribili dal 16 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 23957-1080, per l' introduzione in questi stati " di " una scoperta fatta in Francia consistente nella fab- " bricazione di una qualità di carta simile a quella " detta velina col mezzo delle parti legnose della canapa " e del lino. "

N.° 176. N.° 27253-1544.

A *Schiethabel Venceslao* ingegnere geografico in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 23957-1080, per l' invenzione " di rilevare mediante un compasso " ogni misura di lunghezza senza cercarla prima sulla " scala, per cui il geometra guadagna molto tempo e " non si affatica tanto gli occhi sulla scala rilucente di " metallo, ecc. "

N.° 177. N.° 27253-1544.

A *Di Schönfeld* cav. *Giacomo* e *Tedeschi Antonio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 16 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 23957-1080, per l' invenzione " di pulire qualunque stoffa che si " lava senza sciuparla o strofinarla, e senza impie- " garvi degl' ingredienti nocivi, ecc. "

N.° 178. N.° 27253–1544.

A *Plössl Giorgio Simone* fabbricatore d' istromenti d' ottica in Vienna per anni quattro decorribili dal 16 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 23957–1080, per l' invenzione « di applicare a » qualunque specie di cannocchiali da teatro e ad altri » una semplice vite, per cui voltando la testa oculare » di essi si regola il cannocchiale secondo la vista di » ciascuno senza perdere la sua forma esterna, e le » lenti restano nella loro situazione concentrica. »

N.° 179. N.° 27253–1544.

A *Ratti Pasquale* in Milano per anni cinque decorribili dal 16 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 3 agosto detto n.° 23957–1080, per l' invenzione « di » un nuovo apparecchio economico onde filare la seta, » per cui mediante un solo fornello si riscalda l' acqua » per quattro filatrici: tale apparecchio è formato di » lastre di rame, ed ognuno serve al lavoro di due » filatrici. »

N.° 180. N.° 29480–1690.

Griller Giorgio in Vienna: rinuncia spontanea del privilegio concessogli per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1821, come dall' aulico dispaccio 20 agosto 1825 n.° 25681–1160, per l' invenzione « di un nuovo me- » todo di fabbricare i nastri per tutti i lavori così detti » elastici, ecc. »

N.° 181. N.° 29501-1691.

Göbel Giuseppe fabbricatore di nastri di seta, ecc. in Vienna: rinuncia spontanea del privilegio concessogli per anni otto decorribili dall' 11 dicembre 1821, come dall' aulico dispaccio 20 agosto 1825 n.° 25684-1161, per l'invenzione « di un nuovo metodo di fabbricare » e quadrigliare i nastri sopra telai a mulino, ecc. »

N.° 182. N.° 29502-1692.

Kargl Antonio fabbricatore di stoffe di seta: rinuncia spontanea del privilegio concessogli per anni cinque decorribili dal 27 gennajo 1823, come dall' aulico dispaccio 20 agosto 1825 n.° 25685-1162, per l' invenzione « di nuove macchine ad uso d' inserire i disegni » nelle stoffe di seta, cotone, lana e tela, ecc. ».

N.° 183. N.° 30269-1746.

A *Branca Paolo* ragioniere in Milano per anni cinque decorribili dal 25 marzo 1825, come dall' aulico dispaccio 1.° settembre detto n.° 27070-1230, per l' invenzione consistente « nel preservare dall' ossidazione tutti » i lavori, mobili ed utensili di ferro, acciajo, man- » ganese, ottone, rame, ecc. mediante un' applicazione » metallica, ecc. »

N.° 184. N.° 30268-1745.

A *Weiss Enrico*, *Herter Gio. Corrado* e *Rauzerer Costantino* in Vienna per anni cinque decorribili dal 5 agosto 1825, come dall' aulico dispaccio 27 detto

n.° 26617-1206, per l' invenzione « di una macchina » atta a nettare il cotone, la quale offre il vantaggio » che il cotone così ridotto può servire a filare i fili » più fini, ecc. »

N.° 185. N.° 30268-1745.

A *Calderolo Giacomo* in Milano per anni cinque decorribili dal 5 agosto 1825, come dall' aulico dispaccio 27 detto n.° 26617-1206, per l' invenzione « di fab- » bricare carta da scrivere e da stampare dalle pial- » lature ossia trucioli di ogni sorta di legna, ecc. »

N.° 186. N.° 30268-1745.

A *Merz Teodoro* socio della ditta Rund di Heilbronn in Vienna per anni cinque decorribili dal 5 agosto 1825, come dall' aulico dispaccio 27 detto n.° 26617-1206, per l' invenzione « di fabbricare mediante un metodo » particolare il sale di saturno da prodotti indigeni, » per cui, applicandolo alle tintorie, i colori acquistano » maggior lucidezza e durata, ecc. »

N.° 187. N.° 30268-1745.

A *Graber Raimondo Vincenzo Ignazio* e compagni in Vienna per anni cinque decorribili dal 5 agosto 1825, come dall' aulico dispaccio 27 detto n.° 26617-1206, per l' invenzione « di mettere in moto tutte le specie » di macchine, cioè applicando ad una ruota dentata » sia di fuori, sia di dentro un' altra ruota di poca » forza per effettuare il moto, mediante un manubrio, » un pedale od una leva, ecc. »

N.° 188. N.° 30268–1745.

A *Hlawa Vincenzo* ispettore de' boschi a Dolschitz in Moravia per anni cinque decorribili dal 5 agosto 1825, come dall'aulico dispaccio 27 detto n.° 26617–1206, per l'invenzione « di una nuova macchina onde tagliare le » assicelle, la quale occupa solamente uno spazio di nove » piedi quadrati, ecc. ».

N.° 189. N.° 30268–1745.

A *Sellier* e compagni negozianti in Vienna per anni cinque decorribili dal 5 agosto 1825, come dall' aulico dispaccio 27 detto n.° 26617–1206, pel miglioramento « di fabbricare il serbatojo di rame destinato pei fucili » di percossione in guisa che la polvere chimica non » vi s' inumidisca, e che si accenda solamente dopo » avervi dato un colpo fortissimo, ecc. ».

N.° 190. N.° 30268–1745.

A *Stefansky Apollonia* socia di *Gausig* negoziante di chincaglierie a Süstetz in Boemia per anni cinque decorribili dal 5 agosto 1825, come dall'aulico dispaccio 27 detto n.° 26617–1206, per l'invenzione e miglioramento « di fabbricare le perle di rosa a guisa » delle perle di cera, le quali sono più belle e più a » buon prezzo delle finora conosciute. ».

N.° 191. N.° 30346–1754.

A *Meissner Ignazio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 novembre 1823, come dall' aulico dispaccio 20 agosto 1825 n.° 25686–1163, pel miglioramento della « sua macchina a vapore per fare il caffè, già privi- » legiata con sovrana risoluzione 14 giugno 1820, ecc. »

N.° 192. N.° 31112–1807.

A *Magnan Emilio* di Parigi, rappresentato dalla ditta Pirard e Descamps in Milano, per anni cinque decorribili dal 26 agosto 1825, come dall' aulico dispaccio 7 settembre detto n.° 27859–1261, per l' invenzione « di » un telajo meccanico onde tessere i panni ed altri » oggetti di lana, seta, cotone o lino, ecc. »

N.° 193. N.° 31112–1807.

A *Sigmund Francesco* in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 agosto 1825, come dall' aulico dispaccio 7 settembre detto n.° 27859–1261, per la fabbricazione « d' una bonissima qualità di lapis piombino » puro di una qualità particolare, ecc. »

N.° 194. N.° 31112–1807.

A *Land Alessandro* fabbricatore di guanti in Vienna per anni cinque decorribili dal 26 agosto 1825, come dall' aulico dispaccio 7 settembre detto n.° 27859–1261,

per la fabbricazione « di una qualità particolare di » guanti di pelle con minori cuciture delle solite senza » guastare la forma della mano, ecc. »

N.° 195. N.° 31112–1807.

A *Curch Eduardo* in Milano per anni cinque decorribili dal 26 agosto 1825, come dall' aulico dispaccio 7 settembre detto n.° 27859–1261, per l' introduzione in questi stati « di una qualità particolare di battelli » a maneggio per tragittare i fiumi, i laghi ed altre » acque navigabili, ecc. »

N.° 196. N.° 31347–1821.

A *Nowotny Marianna* ed alla di lei figlia *Paolina* in Vienna per anni due decorribili dal 9 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 12 settembre detto n.° 28095–1276, pel miglioramento « nella cottura d' ogni specie di fo- » casce, fabbricandole col mezzo di operazioni mecca- » niche e secondo qualunque forma piacevole. »

N.° 197. N.° 32039–1873.

Hänisch Gio. Giorgio in Vienna: cessione fatta a *Matteo Hauke* ed a *Francesco Ochs* del privilegio ottenuto per un anno decorribile dal 16 marzo 1825, come dall' aulico dispaccio 15 settembre detto n.° 34345–1430, per l' invenzione « di fabbricare degl' impronti da me- » daglie, copie da cammei, ecc. »

N.° 198. N.° 21510–1197.

A *Bradmann Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dal 9 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 28 detto n.° 20053–909, pel miglioramento « della cassa » armonica nei pianoforti, per cui non si spaccano, » nè iscrepolano, e l' istromento ottiene un tuono eguale, » più pieno e più forte, ecc. »

N.° 199. N.° 21510–1197.

A *Wildauer Giovanni Nepomuceno* in Vienna per anni cinque decorribili dal 9 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 28 detto n.° 20053–909, per l' invenzione « di una nuova macchina atta a fabbricare le cannette » di lapis, ecc. »

N.° 200. N.° 32344–1888.

Müller Matteo in Vienna: rinuncia spontanea del privilegio ottenuto per anni cinque decorribili dal 26 ottobre 1823, come dall' aulico dispaccio 17 settembre 1825 n.° 28748–1310, per l' invenzione « di costruire » de' pianoforti di una confezione nuova. »

N.° 201. N.° 33239–1955.

Zobl Giovanni ricevitore del lotto in Alt-Brünn: cessione fatta a *Grubner Giuseppe Francesco* del privilegio ottenuto per anni cinque decorribili dal 26 ottobre 1823, come dall' aulico dispaccio 22 settembre 1825 n.° 35443–1489, per la fabbricazione « di una nuova » qualità d' aceto, ecc. »

N.° 202. N.° 33896–1986.

Oberer Carlo e *Gio.* padre e figlio in Vienna: cessione fatta a *Lorenzo Gutseel* del privilegio ad essi ceduto da *Gio. Gelinger* ed *Ignazio Vallisser* per anni cinque decorribili dal 30 settembre 1822, come dall' aulico dispaccio 29 settembre 1825 n.° 36274–1523, per la fabbricazione « di una nuova specie di cap- » pelli, ecc. »

N.° 203. N.° 34611–2027.

A *Biches Francesco Enrico* in Vienna per un anno decorribile dal 9 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 8 ottobre detto n.° 31216–1390, per varj miglioramenti « nella fabbricazione e nell' impiego della farina » scelta per la fabbricazione di varie bevande, ecc. »

N.° 204. N.° 34612–2028.

A *Brown John* capitano inglese in Vienna per un anno decorribile dal 21 maggio 1825, come dall' aulico dispaccio 1.° ottobre detto n.° 30562–1362, per l' invenzione « di una macchina atta a segare legna, pietre » ed altri oggetti, la quale può essere messa in movi- » mento da uomini o da animali, dal vapore, dal gas, » o dall' acqua, ecc. »

N.° 205. N.° 34318–2011.

Ad *Haüste Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dall' 8 settembre 1825, come dall' aulico dispaccio 28 detto n.° 30155–1350, per l' invenzione « 1.°

„ di somministrare, mediante un torchio migliorato ed
„ una migliore qualità d'acqua forte, tutte le specie di
„ lavori litografici; 2.° di applicare la litografia alla
„ stampa delle stoffe con colori solidi, e di dare alle
„ pezze piccole *l'apprêt* sulla pietra medesima, ecc. „

N.° 206. N.° 34318–2011.

A *Bender Enrico* cappellajo in Vienna per anni cinque decorribili dall' 8 settembre 1825, come dall' aulico dispaccio 28 detto n.° 30155–1350, per l' invenzione
„ di un nuovo mezzo onde insaldare i cappelli di feltro,
„ che toglie il danno recato dalle solite materie, ecc. „

N.° 207. N.° 34318–2011.

A *Wanka Francesco* in Praga per anni cinque decorribili dall' 8 settembre 1825, come dall' aulico dispaccio 28 detto n.° 30155–1350, pel miglioramento „ intorno
„ alla fabbricazione della birra a forza di vapore, il quale
„ consiste nell'applicazione di una seconda caldaja, ecc. „

N.° 208. N.° 34318–2011.

A *Liebelt Goffredo* e *Michele* padre e figlio sellai in Vienna per anni tre decorribili dall' 8 settembre 1825, come dall' aulico dispaccio 28 detto n.° 30155–1350, per l' invenzione „ di una specie di gelosie gotiche ad
„ uso di carrozze, che riparano perfettamente il passaggio
„ dell' aria, ed impediscono la penetrazione della pioggia,
„ senza togliere però la luce o la vista. „

N.° 209. N.° 34318-2011.

A *Rotheneder Leopoldo* in Vienna per anni due decorribili dall' 8 settembre 1825, come dall' aulico dispaccio 28 detto n.° 30155-1350, per l'invenzione « di » cavare un olio fino dal grasso animale che arde senza » odore e con una luce simile a quella della cera, ecc. »

N.° 210. N.° 33007-1939.

A *Lobensorger Antonio* oriolajo in Vienna per anni quindici decorribili dal 1.° settembre 1825, come dall' aulico dispaccio 20 detto n.° 29212-1324, per l'invenzione « di una macchina semplice e poco costosa » chiamata *perpetuo mobile idraulico geostatico*, la quale » è propria ad innalzare l'acqua ad una desiderata altezza » e nella massima quantità, ecc. »

N.° 211. N.° 33007-1939.

A *Milani Giuseppe* farmacista in Milano per anni cinque decorribili dal 20 settembre 1825, come dall' aulico dispaccio 20 detto n.° 29212-1324, pel miglioramento da lui introdotto « nella fabbricazione delle » acque artificiose minerali e marziali, il quale con» siste particolarmente nel fabbricare dette acque pur» gate da tutti i sali e da altre parti che non si trovano » nelle acque naturali, ecc. »

N.° 212. N.° 36124–2117.

A *Schutel Gio. Giacomo* in Milano per anni cinque decorribili dal 16 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 26 ottobre detto n.° 32858–1481, per la scoperta consistente « in un fermento economico atto a scomporre » e far subire una fermentazione spiritosa a tutte le ma- » terie zuccherine o saccarine per ottenere l'alcool, ecc. »

N.° 213. N.° 36559–2155.

Reger Filippo in Vienna: rinuncia spontanea del privilegio concessogli per anni cinque decorribili dal 29 giugno 1823, come dall' aulico dispaccio 27 ottobre detto n.° 32975–1483, pel miglioramento consistente « nel fare una nuova sorta di *punsch* chiaro, puro e » di buon sapore coi frutti indigeni, ecc. »

N. 214. N.° 37223–2198.

Hartel Leopoldo e *Schnell Giuseppe* in Vienna: rinuncia spontanea del privilegio loro concesso per anni tre decorribili dal 21 aprile 1824, come dall' aulico dispaccio 3 novembre 1825 n.° 33636–1521, per l' invenzione « d' una nuova sorta di bottoni, ecc. »

N.° 215. N.° 37225–2200.

Groll Giuseppe e figlio in Vienna: rinuncia spontanea del privilegio loro concesso per anni cinque decorribili dal

6 maggio 1823, come dall' aulico dispaccio 6 novembre 1825 n.° 33906-1535, per la scoperta consistente « nella fabbricazione di tela cerata pei soppedanei, ecc. »

N.° 216. N.° 37224-2199.

Mangelkammer Giovanni in Vienna: rinuncia spontanea dei due privilegi concessigli per anni cinque decorribili, il primo dal 22 aprile 1821, ed il secondo dal 1.° aprile 1822, come dall' aulico dispaccio 9 novembre 1825 n.° 33904-1533, pel miglioramento da lui introdotto « nella fabbricazione del vasellame da cucina e delle » stufe resistenti al fuoco, non che per la scoperta di » colorire e verniciare le stufe inventate dal professore » *Meissner*. »

N.° 217. N.° 37222-2197.

Ad *Huber Vincenzo* in Milano per anni cinque decorribili dal 16 luglio 1825, come dall' aulico dispaccio 3 novembre detto n.° 33634-1520, pel miglioramento « del di lui metodo, già patentato, di preparare i » vini, ecc. »

N.° 218. N.° 37949-2247.

Bodenstein Giorgio e *Giuseppe* in Vienna: cessione da essi fatta a *Venceslao Bodenstein* del privilegio ottenuto per anni cinque decorribili dal 18 novembre 1822, come dall' aulico dispaccio 27 ottobre 1825 n.° 41888-1758, per l'invenzione « della fabbricazione della colla » colle ossa, ecc. »

N.° 219. N.° 36972-2186.

A *Merkle Francesco* ed alla di lui consorte *Elisa* in Vienna per anni sette decorribili dall' 11 aprile 1825, come dall' aulico dispaccio 20 ottobre detto n.° 33003-1487, per un miglioramento « del metodo di fabbricare la » birra, che consiste nella preparazione dell' acqua cor- » rente o di pozzo per cuocere la medesima senza » frammischiarvi delle parti estranee, ecc. »

N.° 220. N.° 37777-2239.

A *Fischer Federico* fornajo in Vienna per anni cinque decorribili dal 14 giugno 1825, come dall' aulico dispaccio 10 novembre detto n.° 34346-1560, per l'invenzione « di fabbricare una qualità di focacce di miele che » supera in bontà quelle di Thorn e Norimberga, e tutte » le altre dell' estero, ecc. »

N.° 221. N.° 37585-2222.

A *Friedmann Rubino* in Vienna: proroga per altri anni cinque decorribili dal 10 ottobre 1825, come dall' aulico dispaccio 6 novembre detto n.° 33905-1534, del privilegio cedutogli da *Gio. Hannl* pel miglioramento « della fabbricazione dell' acquavite, ecc. »

N.° 222. N.° 37776-2238.

A *Löwy Mosè* in Praga: proroga per altri anni otto decorribili dal 5 agosto 1825, come dall' aulico dispaccio

10 novembre detto n.° 34347-1561, per l'invenzione « di un untume per gli stivali impenetrabile all'acqua, » ecc. »

N.° 223. N.° 37586-2223.

Demuth Carlo lattonajo in Fünfhaus: estinzione del privilegio concessogli per anni cinque decorribili dal 19 agosto 1821, come dall'aulico dispaccio 6 novembre 1825 n.° 33903-1532, per la fabbricazione « di lam- » pade a guisa di lustri », e ciò per non aver sod- disfatto al pagamento delle tasse nelle rate prescritte dalla legge, ecc.

N.° 224. N.° 38860-2297.

A *Rebeschini Cristiano* in Venezia per anni cinque decorribili dal 16 luglio 1825, come dall'aulico dispac- cio 19 novembre detto n.° 35134-1608, per la scoperta « di fabbricare i così detti *formagelli di Sinigaglia* secondo » l'uso della Romagna, ecc. »

N.° 225. N.° 39680-2334.

A *Rosina Gaetano* chimico in Milano: proroga per altri anni cinque decorribili dal 25 ottobre 1825, come dal- l'aulico dispaccio 25 novembre detto n.° 44206-1858, per l'invenzione « di fabbricare con una terra cretosa » particolare e con un metodo tutto suo proprio delle » stoviglie economiche, dei fornelli per uso domestico, » delle bottiglie, dei fiaschi ed altri vasi o recipienti » simili, ecc. »

N.° 226. N.° 40015-2349.

Böhm Vincenzo fabbricatore di sapone a Nikolsdorf nell' Austria inferiore: rinuncia spontanea del privilegio concessogli per anni cinque decorribili dall' 8 luglio 1822, come dall' aulico dispaccio 27 novembre 1825 n.° 36023-1642, per l' invenzione consistente " nella " fabbricazione di candele di sego simili a quelle di " cera, ecc. "

N.° 227. N.° 39268-2317.

A *Büche Gio.* fabbricatore di ombrelle a S. Pölten nella bassa Austria per un anno decorribile dal 15 ottobre 1825, come dall' aulico dispaccio 18 novembre detto n.° 35183-1604, pel miglioramento " da esso " recato alle ombrelle onde preservarle contro i danni " cagionati dai colpi di vento, ecc. "

N.° 228. N.° 39268-2317.

A *Simonaire Antonio* fabbricatore d' organi in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 ottobre 1825, come dall' aulico dispaccio 18 novembre detto n.° 35183-1604, per l' invenzione " di una macchina, col mezzo della " quale chiunque, senza avere delle cognizioni del me- " todo di accordare, può dare il perfetto accordo ad " un fortepiano, ecc. "

N.° 229. N.° 39268–2317.

A *Leitenberger Eduardo* di Reichstadt in Boemia per anni cinque decorribili dal 15 ottobre 1825, come dall' aulico dispaccio 18 novembre detto n.° 35183–1604, per l' invenzione « di un nuovo metodo d' incidere » i cilindri usati per le stampe delle pezze di cotone, » mediante il quale l' operazione procede più rapida- » mente, ecc. »

N.° 230. N.° 39268–2317.

A *Rosenberger Mosè* in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 ottobre 1825, come dall' aulico dispaccio 18 novembre detto n.° 35183–1604, per l' invenzione « 1.° di fabbricare delle candele da una mate- » ria da lui composta, che superano le solite candele » di sego in colore e chiarezza di luce; 2.° di fabbri- » care dai corpi morti di detta materia una qualità di » sapone bianco e puro meno costoso del solito, ecc. »

N.° 231. N.° 39268–2317.

Ad *Englander Salomone* in Vienna per anni cinque decorribili dal 15 ottobre 1825, come dall' aulico dispaccio 18 novembre detto n.° 35183–1604 per l' invenzione « di dare un apparecchio tanto alla seta quanto » alle stoffe di seta e miste di seta, per cui, stando » esse molto tempo nei magazzini ed anche nei luoghi » umidi, non perdono nè il colore, nè la qualità, ecc. »

APPENDICE.

Concessioni di prerogative di fabbriche nazionali.

A *Luigi Biasi* di Verona, come da decreto dell'imperiale regio governo di Venezia del 30 dicembre 1825 n.° 47419-3169, pel « suo stabilimento di sete, da po- » tersi estendere anche nella giurisdizione del governo » di Milano. »

Alla ditta fratelli *Robert* e *compagni* di Brescia, come da decreto dell' imperiale regio governo di Milano 31 dicembre 1825 n.° 41199-2407 P., per la « loro fabbrica » di corami ed acconciatura di pellami all'uso estero. »

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

INDICE

DELLE MATERIE

contenute nella raccolta degli atti del governo e delle autorità giudiziarie ed amministrative dell' anno 1825, divisa in due volumi.

AB = AC	Volume.	Parte.	Pagina.
Abiti: invenzione per preservarli dalle tarme. V. *Tarme.*			
Acciajo come l'inglese per fabbricare temperini .	I	2	235
— meteorico che si avvicina a quello di Damasco	»	»	236
— fuso in tutto simile all' inglese	II	2	433
— ferro, metalli, ecc.: metodo di preservarli dall' ossidazione	»	»	454
Aceto cavato dal malto di frumento e di orzo . .	I	2	234
— — da una nuova feccia più squisita di quella della birra	»	»	238
— artificiale migliorato	»	»	240
— fabbricato mediante un apparato a vapore . . V. *Birra.*	»	»	246
— Metodo migliorato di distillazione	II	2	441
— Nuova qualità	»	»	459
Acqua: macchina per innalzarla	I	2	241
— Metodo per condurla in lontananza sia per distillarla, sia per usarne in caso d'incendio .	»	»	250
— Tromba ad effetto doppio per cavare nel tempo stesso e colla stessa forza la doppia quantità d' acqua	II	2	435
— particolare per purgare le telerie	»	»	442
— distillata da essenze aromatiche, ecc.	»	»	443
— di Colonia	I	2	238

AC = AM	Vol.	Part.	Pag.
ACQUAVITE: metodo di fabbricazione migliorato .	I	2	233
Simile: privilegio ceduto	»	»	238
Simile	»	»	242
— tratta da una nuova feccia	»	»	238
— fabbricata mediante nuovo apparato	»	»	249
— similmente con un apparato a vapore	»	»	246
— Metodo di distillazione migliorato	II	2	442
Simile	»	»	448
Simile di fabbricazione migliorato: privilegio ceduto	»	»	465
— V. *Propinazione. Spirito di vino.*			
ACQUE artificiose minerali	»	»	462
ACQUIDOTTO coattivo. V. *Servitù.*			
AGENTI comunali. V. *Tasse giudiziarie.*			
AGGIUNTI commissarj distrettuali. V. *Commissarj distrettuali.*			
AGRIMENSORI. V. *Scritture.*			
ALBINAGGIO: l' abolizione di questo diritto per riguardo ai sudditi di S. M. sarda non importa già l' abolizione della tassa di emigrazione . . V. *Emigrazione.*	I	1	34
— L' esenzione già convenuta colla corte imperiale di Russia è estesa anche al regno di Polonia	II	1	63
ALCOOL: miglioramento dell' apparato di *Doverch* .	I	2	249
ALLEGAZIONI. V. *Atti delle cause.*			
ALLOGGI militari: pagamento ai comuni dell' alloggio somministrato agli ufficiali di guarnigione che arrivano in corso di trimestre	II	2	421
ALLUME. V. *Potassa.*			
AMIDO, aceto, ecc: distillazione migliorata. . . .	»	»	441
AMMINISTRAZIONE (l') doganale dell' Illiria è unita con quella della Stiria e Carinzia in Gratz .	I	1	51
— Per materie soltanto di contrabbando di dogana si continuerà ad osservare la pratica in corso presso i governi di Lubiana e di Trieste	»	»	51

AM = AR	Vol.	Part.	Pag.
AMMINISTRAZIONE dei beneficj vacanti confidata ai subeconomi: discipline per la pronta resa de' conti arretrati	I	2	15
V. *Beneficj vacanti. Subeconomi. Fisco.*			
AMMINISTRAZIONI comunali. V. *Comuni.*			
ANNO scolastico V. *Licei. Università.*			
APPALTATORI: quello dei dazj di consumo non paga che una sola patente d' arti, ecc. nel comune in cui ha il suo domicilio	»	»	3
— V. *Casse provinciali di guerra.*			
APPALTI: patti speciali da comprendersi nel capitolato d' appalto di qualunque opera di fabbrica erariale	II	2	407
APPARATI scientifici. V. *Scuole.*			
APPARATO a vapore per cucinare	»	»	438
Simile	»	»	447
— per servire di controllo alle guardie di notte .	»	»	438
— per distillare liquori: miglioramento	»	»	446
Simile	»	»	450
— per accordare gli stromenti da corda	»	»	446
ARCHITETTI, ingegneri, ecc. V. *Scritture.*			
ARCHIVJ: regolamento generale per gli archivj dello stato e per le registrature degli uffici politici e camerali	I	2	186
ARGILLA. V. *Mattoni.*			
ARMATA: la marina forma parte dell' imperiale regia armata	»	»	12
ARMI (porto d'): la contravvenzione al divieto di portar armi come si punisce. V. *Contravvenzioni.*			
— da fuoco: nuovo metodo di fabbricazione . .	»	»	242
Simile	»	»	246
ARROLAMENTO volontario. V. *Leva militare.*			
— illecito. V. *Spionaggio. Militare.*			
ARSENALE: i colpevoli di qualche delitto commesso nell' arsenale cadono sotto la giurisdizione di marina	I	1	14

AR = AZ	Vol.	Part.	Pag.
ARTI e commercio (tassa d'): misura di essa ed epoca di pagamento per l'anno 1826 . . . V. *Tasse.*	II	1	97
ARTISTI ed inventori. V. *Patenti di privilegio.*			
ASSEGNO ai decorati dell'ordine della corona di ferro. V. *Corona di ferro.*			
ASSENSO di matrimonio. V. *Matrimonio.*			
ASSI e bussole de' carri: miglioramento di fabbricazione	II	2	450
ASSICELLE: nuova macchina onde tagliarle	»	»	456
ATTI delle cause, allegazioni, ecc.: ne è proibita l'edizione all' estero e l'introduzione . .	II	1	81
— d' imputazione. V. *Giustizia punitiva. Autorità.*			
AUSBRUCH. V. *Vini.*			
AUTORITA' (alie) requirenti debbonsi comunicare le notizie d' imputazioni emerse contro un individuo qualunque	I	2	139
— Non possono le autorità locali accordare l'assenso di matrimonio agl' invalidi militari	»	»	218
— Debbono dirigere i medesimi colle loro istanze all' imperiale regio comando militare . . .	»	»	218
— giudiziarie. V. *Procedura. Tribunali. Minorenni morti al servizio militare.*			
— militari. V. *Carteggio postale.*			
AVVISI. V. *Editti.*			
AVVOCATI: le prime istanze hanno l'obbligo di denunciare all' appello quegli avvocati che avendo domicilio presso le preture foresi si introducono nei capiluoghi di provincia. . . .	»	»	5
— Debbono nelle loro petizioni alle preture ed ai tribunali limitarsi ad esporre il solo punto da decidersi	II	2	273
AVVOCATURA: norme per quegl' individui che coprirono impieghi pubblici, e sono ora pensionati, che aspirassero all' avvocatura	»	»	411
AZIONE vendicatoria contro la massa del concorso de' creditori. V. *Procedura.*			

BA = BE	Vol.	Part.	Pag.
BALLING Carlo di Praga	I	2	243
BAR Giovanni e Moser Giuseppe di Vienna	»	»	247
BARCHE a vapore: nuova macchina ad esse utilissima	»	»	251
BARITE e sali di barite: rinuncia spontanea di privilegio	»	»	252
BARONI Luigi di Venezia	»	»	227
BASTOVIA Giacomo di Vienna	»	»	229
BATTELLI a maneggio: introduzione di una qualità particolare	II	2	458
BATTERIA da schioppo migliorata	I	2	246
BATTESIMI: dovrà ogni volta registrarsi nel libro de' battesimi anche il nome della levatrice che avrà assistito al parto	II	2	285
BAUER Giuseppe di Vienna. V. *Teischl Carlo.*			
BECEGA Tomaso Carlo di Vicenza	I	2	250
BENDER Enrico di Vienna	II	2	461
BENEFICIATI (ai) scolastici aventi l'obbligo della scuola pubblica elementare non verrà d'ora innanzi accordato il *regio placito* se non avranno date le prove di capacità per esercitare le funzioni di maestri elementari	I	2	211
V. *Beneficj.*			
BENEFICJ ecclesiastici: incumbe al beneficiato il carico di effettuare l'inscrizione sui beni del debitore per crediti appartenenti al beneficio	»	»	10
V. *Ipoteche.*			
— semplici: disposizioni diverse risguardanti l'incorporazione di essi	II	2	267
— vacanti: discipline per la pronta resa dei conti per parte dei subeconomi che ne hanno l'amministrazione	I	2	15
— Come debbono impiegarsi le rendite	II	2	283
V. *Beneficiati. Subeconomi.*			
BENI delle chiese. V. *Parrocchie.*			
— dei contabili dello stato e dei loro eredi: sono soggetti ad ipoteca legale ancorchè acquistati posteriormente al contratto debito ed in			

BE = BR	Vol.	Part.	Pag.
altre provincie della monarchia	I	2	10
V. *Ipoteche.*			
Beni feudali. V. *Feudi.*			
— soggetti ad enfitensi: canone da pagarsi dal proprietario. V. *Enfiteusi.*			
Benket Antonio e Krezaurek Giuseppe di Vienna .	II	2	449
Bercher David e Sigfried di Vienna.	I	2	232
Berner Giorgio di Vienna	II	2	438
Berthalh Agostino di Vienna	I	2	243
Bessetzny Francesco di Vienna	II	2	441
Bevande spiritose: privilegio ceduto.	I	2	253
— fabbricate coll' impiego della farina scelta .	II	2	460
Biancheria. V. *Bucato.*			
Biasi Luigi di Verona	»	»	469
Biches Francesco Enrico di Vienna	»	»	466
Birra fabbricata mediante un apparato a vapore .	I	2	250
Simile: metodo migliorato	II	2	461
Simile: metodo del barone di *Königsbrunn* migliorato	»	»	441
— Altro metodo di fabbricazione migliorato . .	»	»	465
V. *Aceto. Propinazione.*			
Bloch Giacomo di Vienna.	»	»	442
Bobinet. V. *Tull.*			
Bodenstein Giorgio e Giuseppe di Vienna . . .	»	»	464
Böhm Vincenzo di Nikolsdorf	»	»	467
Bollo: cautele per assicurare la percezione dei diritti di bollo per gli atti e le requisitorie provenienti dall' estero	I	2	177
— (tasse di). V. *Tasse giudiziarie.*			
Borace. V. *Massa.*			
Bottiglie, fiaschi, ecc. V. *Stoviglie.*			
Bottoni: nuova sorta	II	2	463
Bourre de laine: scoperta di una nuova stoffa così chiamata	»	»	449
Bozzoli: miglioramento del metodo di estrarre la seta e d' incannarla.	»	»	443
V. *Seta.*			
Brachmann Samuele.	I	2	246

BR = CA	Vol.	Part.	Pag.
Branca Paolo di Milano	II	2	454
Braunstratk Giuseppe di Vienna	I	2	234
Briani Domenico di Milano	»	»	226
Brown John capitano inglese in Vienna	»	»	235
— e Shmith Enrico Guglielmo	»	»	248
Brudmann Giuseppe di Vienna	II	2	459
Bubna (conte di). V. *Frimont.*			
Bucato: tavola per indicare la biancheria che si consegna al bucato	I	2	248
V. *Tavola.*			
Buccia. V. *Corderia.*			
Büche Giovanni di S. Pölten	II	2	467
Burckmann Ferdinando di Vienna	I	2	233
Burger Matteo di Vienna	II	2	435
Burmann Schesteles di Vienna	I	2	226
Bussole delle ruote dei carri: miglioramento	II	2	450
Caccia: è stabilita in lire 30 austriache la tassa per le licenze da caccia coll' archibugio	II	1	67
Cadaveri. V. *Idrofobia.*			
Caffè: macchina per far bollire nello stesso tempo ed in pochi minuti il caffè ed il latte	I	2	233
— — a vapore per far bollire il caffè	II	2	435
— — simile migliorata	»	»	457
— Altra per cuocere e da caffè	»	»	446
— (surrogato di): miglioramento	I	2	233
— di Carolina: privilegio ceduto	»	»	251
Calderolo Giacomo di Milano	II	2	455
Cammei: copie fabbricate di una sostanza trasparente	I	2	239
Cammini: macchina per divergere il fumo	»	»	229
— fumifugi: nuova specie	»	»	254
Campane per lucerne ecc. tessute col filo di metallo	II	2	439
Canapa. V. *Lino e canapa.*			
Cancelleria (spese di): quali a carico dei commissarj distrettuali, e quali dei comuni	I	2	192
— aulica unita. V. *Chotek conte Carlo.*			

CA	Vol.	Part.	Pag.
CANDELE fabbricate con cera e poco sevo . . .	I	2	223
— Nuovo metodo di fabbricazione	»	»	225
— Altro di candele bianche e trasparenti . . .	»	»	226
— Altro del tutto nuovo	»	»	228
— di spermaceto e di sevo: invenzione	»	»	227
Simili colorite ed olezzanti	»	»	244
— composte di una massa di nuova invenzione.	»	»	229
— Cessione del privilegio per l' invenzione di coprire di cera le candele di sevo	»	»	243
— di sevo e cera con lucignoli rotondi	»	»	245
— di sevo: metodo di fabbricazione migliorato .	»	»	244
Simili con istoppino immerso nella cera e nello spirito	»	»	248
Simili economiche cogli stoppini di paglia o di carta masticata	»	»	249
Simili con istoppini di legno, paglia o giunco avvolti di cotone immerso nello spirito. . . .	II	2	436
— ad *argand*: miglioramento	»	»	449
— di sevo simili affatto a quelle di cera: invenzione	»	»	467
— fabbricate di una materia d' invenzione del signor *Rosenberg*.	»	»	468
CANDELLIERI elastici: miglioramento dell' invenzione	I	2	228
CANNA. V. *Cannocchie. Dazj.*			
CANNE di lapis: macchina per fabbricarle. . . .	II	2	459
— da pipa. V. *Pipe.*			
CANNOCCHIALI doppj di *Woiglander*.	I	2	241
— di nuova costruzione.	II	2	453
CANNOCCHIE di canna: dazio di entrata ed uscita. V. *Dazj.*			
CANNONI d' acqua, condotti, ecc.	I	2	240
CANONE da pagarsi dal proprietario sui beni soggetti ad enfiteusi . . . . . V. *Enfiteusi.*	II	2	355
CAPPELLANI militari. V. *Militare.*			
CAPPELLI fabbricati con istrisce di pergamena o stoffe preparate ad uso di pergamena. . . .	I	2	235

CA	Vol.	Part.	Pag.
Cappelli di felpa impenetrabili all' acqua	I	2	253
— di feltro: miglioramento di fabbricazione . .	»	»	253
— di nuova specie: invenzione	II	2	460
— Nuovo metodo onde insaldare quelli di feltro. V. *Trecce di paglia.*	»	»	461
Cariche militari: quelle conferite dall' ora cessata repubblica veneta non si computano come effettivo servigio che dall'anno sedicesimo dei rispettivi individui	»	»	364
Carinzia. V. *Amministrazione doganale dell'Illiria.*			
Carri: macchina che serve di carro da trasporto con un piano perenne, ecc.	I	2	239
— Meccanismo per ispingere colla forza di un uomo un carro carico di 300 centinaja. . . .	»	»	244
— Miglioramento di costruzione	II	2	450
Carta bollata. V. *Tasse giudiziarie.*			
— detta *moiré métallique*: invenzione	I	2	230
— fabbricata colle parti legnose della canapa e del lino	II	2	452
— Nuova macchina per marezzare.	I	2	224
— da scrivere e stampare fabbricata con trucioli d' ogni sorta di legna.	II	2	455
— da tappezzare. V. *Tappezzerie.*			
Carteggio postale: disposizioni in riguardo al carteggio delle autorità militari esente dal pagamento delle relative tasse	I	2	180
— di parte. V. *Tasse postali.*			
Cartelle del monte. V. *Crediti. Prestiti. Trasporti di proprietà.*			
Case principesche: quella di *Schönburg* è divisa nei due rami di *Waldenburg* e di *Hartenstein* .	II	2	418
Cassa armonica nei pianoforti	»	»	459
Casse dello stato: regolamento generale per le visite	I	2	115
— ed uffici contabili: debbono tenere regolarmente in giornata le annue imposte il di cui pagamento è ad essi dovuto, e notificare			

CA = CH	Vol.	Part.	Pag.
al governo lo stato degli arretrati ; ciò all' effetto di evitare la prescrizione	II	2	412
Casse provinciali di guerra: norme pel versamento da farsi da esse nella cassa centrale delle somme dovute agli appaltatori, ai comuni od agli spedali civici	»	»	419
Cattedre. V. *Università.*			
Cauzione di matrimonio. V. *Ufficiali pensionati.*			
Cembali. V. *Pianoforti.*			
Cerchj di ruote. V. *Ruote. Massa di ferro fuso.*			
Cerniere e gorbie per le ossa di balena delle ombrelle	I	2	241
Cernuschi Claudio e compagno di Milano	II	2	444
Certificati o fedine criminali richieste dai privati ricorrenti: debbonsi in vece del rilascio delle medesime comunicare alle autorità inquirenti le risultanze dei registri	I	2	139
Cessione di privilegi. V. *Privilegi.*			
Cesso da camera inodorifero: invenzione	II	2	439
Simile provveduto di piccoli otri: invenzione	»	»	440
Cesti da lavoro e per fiori, ecc. tessuti col filo di metallo: invenzione	»	»	439
Chiavi da ciambellano. V. *Ciambellani.*			
Chiese. V. *Parrocchie.*			
Chiodi: nuovo metodo di fabbricazione e di applicarvi le teste	I	2	247
Chirurghi: i dottori di chirurgia non possono aspirare ad alcun pubblico impiego se non sono approvati ostetricanti	II	2	370
— Regolamento per quelli non istipendiati dal governo. V. *Medici e chirurghi.*			
— Diete e spese di viaggio. V. *Competenze. Impiegati.*			
Chirurgia: corso degli studj di chirurgia	I	2	57
Chitarre. V. *Viti.*			
Chotek conte Carlo: è nominato cancelliere dell' imperiale regia cancelleria aulica unita e presidente dell' aulica commissione degli studj .	»	»	185

CI = CO	Vol.	Part.	Pag.
CIAMBELLANI (i) ricevono la chiave dalle mani dell' imperiale regio gran ciambellano, essendone riservata la fabbricazione e la vendita ai soli artigiani incaricati	I	1	59
CILINDRI: nuovo metodo d' incidere i cilindri usati per la stampa delle pezze di cotone, ecc.	II	2	468
— di pietra per istampare le tappezzerie di carta	I	2	234
CIRCONDARJ degli uffici delle ipoteche. V. *Ipoteche.*			
CLERO civile. V. *Militare.*			
COATZ e Quinqueton (ditta) in Milano	II	2	440
CODICE civile: correzione di un errore di stampa incorso nella seconda edizione ufficiale al § 384	I	1	26
— penale: simile nell' art. 10 dell' appendice alla parte seconda	II	1	66
COLLA o pastello per conservare le lamine di ferro	I	2	240
— fabbricata colle ossa: invenzione	II	2	464
COLONIA (acqua di). V. *Acqua.*			
COLONI. V. *Spionaggio.*			
COLONIUS (di) nobile Ernesto d' Iglau	»	»	450
COLORI: nuovo apparecchio alla macchina da stampare con più colori alla volta anche ad iride sulla tela	I	2	236
— Invenzione per dare i colori in modo che asciughino più facilmente e siano più elastici e durevoli	II	2	437
V. *Disegni. Tintorie.*			
COMMENDATORI di ordini religiosi militari. V. *Pensioni ecclesiastiche.*			
COMMERCIO. V. *Merci. Prestiti.*			
— illecito di medicinali. V. *Medicinali.*			
— ed arti. V. *Tasse d' arti, ecc.*			
COMMISSARJ distrettuali: è rinnovata la proibizione ad essi ed ai loro aggiunti di esercitare la professione d' ingegnere o di perito senza			

CO	Vol.	Part.	Pag.
averne riportata di volta in volta l'autorizzazione	I	2	26
COMMISSARJ distrettuali: spetta loro la rappresentanza nelle funzioni regie o dello stato quando non abbiano ingerenza nell'amministrazione comunale	»	»	182
V. *Spese di cancelleria.*			
COMMISSIONE aulica degli studj. V. *Chotek conte Carlo.*			
— di leva. V. *Leva militare.*			
— di liquidazione del debito pubblico. V. *Debito pubblico.*			
COMPARTIMENTO territoriale. V. *Ipoteche.*			
COMPASSO per rilevare ogni misura di lunghezza senza ricorrere alla scala: invenzione	II	2	452
COMPETENZE: sono dichiarate di esclusiva competenza delle preture foresi ed urbane le quistioni per turbamento di possesso: norme di procedura.	II	1	101
— degl' impiegati giudiziarj nelle operazioni di volontaria giurisdizione e relative alle eredità e sostanze pupillari	II	2	331
— dei mastri di posta per le spedizioni delle staffette	»	»	366
— di viaggio ai medici e chirurghi assunti in servizio provvisorio in luogo di pubblici impiegati di sanità	»	»	357
— delle autorità giudiziarie in caso di morte di un minorenne al servizio militare. V. *Minorenni.*			
COMPRESSORE d'aria: nuova qualità	»	»	449
COMUNI: sono a loro carico tutti i locali ad uso delle scuole ed i relativi necessarj mobili . .	I	2	30
— Sono estese alle amministrazioni comunali pel conseguimento de' loro crediti le disposizioni che per l'erario e per lo stato furono pubblicate colla notificazione governativa 18 settembre 1819	II	1	91

CO	Vol.	Part.	Pag.
Comuni (amministratori contabili dei). V. *Ipoteche.*			
— V. *Alloggi. Commissarj distrettuali. Guardie comunali. Casse provinciali di guerra. Impiegati comunali. Scuole comunali. Spese di cancelleria. Trasporti di proprietà.*			
Conciliazione (uffici di). V. *Faccendieri. Tasse giudiziarie e processuali.*			
Concorsi. V. *Università.*			
— di creditori. V. *Massa.*			
Condannati per emigrazione. V. *Emigrazione. Tasse giudiziarie.*			
— militari cadenti sotto la giurisdizione di marina	I	1	12
Condotti d' acqua. V. *Cannoni d'acqua.*			
— di ferro sulle strade : nuovo metodo di costruzione	II	2	443
Confisca di beni. V. *Emigrazione.*			
— di merci. V. *Merci.*			
Contabili dello stato. V. *Ipoteche.*			
Contrabbandi. V. *Contravvenzioni. Amministrazione doganale dell'Illiria.*			
Contraffazioni di stampe e libri eseguite all' estero. V. *Opere.*			
Contravvenzioni: norme da seguirsi pel contestare una contravvenzione per oggetti di privativa in una casa, dalla quale all' atto della perquisizione il padrone sia assente e fuori dello stato	I	2	112
— Quella del divieto sul porto d' armi come sia da punirsi allorchè concorre con un delitto	II	1	111
Contribuzioni dirette. V. *Imposizioni.*			
Copie delle scritture de' periti. V. *Scritture.*			
Corallo (polvere di). V. *Dazj.*			
Corami: fabbrica privilegiata	II	2	469
Corde (alle) formate di erbe allignanti nelle paludi, ecc. è applicato lo stesso dazio che alle corderie di canapa, lino, ecc.	»	»	369

CO = CR	Vol.	Part.	Pag.
CORDERIE. V. *Corde.*			
CORONA di ferro: sono messi in corso di pagamento gli assegni inerenti alle decorazioni dell'ordine italiano della corona di ferro anche non inscritti sul già *monte Napoleone*, ma però in effettiva percezione degli assegni stessi	I	1	6
CORREZIONE di un errore di stampa nella seconda edizione ufficiale del codice civile. V. *Codice civile.*			
— Simile nella seconda parte del codice penale. V. *Codice penale.*			
CORRISPONDENZA d'ufficio: modo di regolare quella dei subeconomi e degl' ispettori distrettuali per le scuole elementari, non essendo esenti dalle tasse postali	II	2	259
— postale. V. *Tasse postali.*			
CORTECCIA. V. *Strofinacci.*			
COSCRITTI. V. *Coscrizione militare.*			
COSCRIZIONE militare: il deposito per guarentigia dei supplenti all' armata è fissato per l' innanzi in lire 350 austriache in luogo delle già prescritte lire 300 italiane	I	1	1
— Il domicilio di un coscritto fino a tanto che non abbia compiuto il 24.° anno si ritiene in quel comune al quale il coscritto era addetto avanti di essere stato dichiarato maggiore . .	I	2	51
COSTRUZIONI pubbliche. V. *Appalti.*			
COTONI: è tolto il divieto d'importazione del filato bianco e bianco turco di cotone dal n.° 31 in avanti . . . . . V. *Dazj.*	I	1	32
— Nuove macchine per preparare, cardare e filare il cotone	II	2	444
— Altra macchina per nettarlo	»	»	455
CREDITI: sono ammessi alla liquidazione ed al pagamento quelli procedenti dall' imprestito fatto allo stato nell'anno 1805 dal ceto mercantile di Venezia	I	1	2

CR = DA	Vol.	Part.	Pag.
CREDITI: la somma totale risultante dal capitale ed interessi sarà convertita in una rendita perpetua in ragione del 5 per 100, e verrà inscritta sul monte del regno lombardo-veneto.	I	1	2
— verso gli esattori ed amministratori contabili. V. *Ipoteche.*			
— dei comuni. V. *Comuni.*			
— dei privati verso la soldatesca. V. *Militare.*			
— verso il monte del regno lombardo-veneto. V. *Procure. Trasporto di proprietà.*			
CREDITORI dello stato. V. *Crediti.*			
— per pensioni ecclesiastiche arretrate. V. *Debito pubblico. Pensioni.*			
— della massa concorsuale: azione vendicatoria. V. *Procedura.*			
CRIVELLI Antonio di Milano	II	2	433
CUCINA: nuovo apparato per cucinare	I	2	243
— Macchina per cuocere le vivande: invenzione	II	2	446
— Apparato a vapore per cucinare	»	»	438
— Altro	»	»	447
— V. *Vasellame da cucina.*			
CUOJO: tappezzerie di carta e di cuojo. Nuova specie. V. *Tappezzerie.*			
CURATELA. V. *Tutela.*			
CURATORE. V. *Tutore.*			
CURCH Edoardo di Milano	»	»	458
DAHM Giacomo Matteo di Vienna.	I	2	233
DAZJ: è ridotto quello di uscita all' estero ed alle provincie d' Ungheria delle acqueviti, dello spirito di vino, ecc.	I	1	5
— È determinato quello della foglia di gelso in entrata ed uscita	»	»	29
— Rettificazione di quello imposto per l' estrazione delle pecore intonse	I	2	20
— Il divieto d' importazione del filato bianco di cotone e del bianco turco dal n.° 31 in avanti è tolto	I	1	32

DA = DE	Vol.	Part.	Pag.
Dazj: il pesce salamone è sottoposto al dazio della rubr. 70, fog. 60 della tariffa	I	2	136
— Elenco di merci e di articoli diversi sottoposti a nuovi diritti daziarj per l'entrata ed uscita	II	1	82
— Sono tolte tutte le differenze finora sussistite sulla linea di confine coi paesi ottomani pei dazj d'importazione e di estrazione delle merci	»	»	94
— Alle corde formate d'erbe, ecc. è applicato il dazio delle corderie di lino, canapa, ecc. .	II	2	369
— Qual è il dazio da applicarsi alle incisioni in rame, sia che queste facciano parte d'un'opera letteraria, sia che s'introducano come semplici incisioni	»	»	377
— Alla feccia abbruciata è applicato nella introduzione il dazio imposto alla potassa colla tariffa 1.° novembre 1823.	»	»	390
— Alla selce abbruciata quello delle terre atte a far majolica	»	»	391
— È fissato quello d'entrata per le ghiande di rovere	»	»	392
— Similmente per le paste o farine di mandorle, polveri di corallo, tinture ed oppiati per pulire i denti, ecc.	»	»	393
— Similmente quello di entrata e di uscita per le cannocchie di canna.	»	»	417
— di consumo. V. *Appaltatori.*			
Debito pubblico: formalità per l'insinuazione dei crediti pel prestito fatto nell'anno 1805 dal ceto mercantile di Venezia.	I	1	27
— È accordata proroga sino a tutto ottobre 1825 ai creditori per pensioni ecclesiastiche anteriori all'aprile 1814 per insinuare le loro pretese all'imperiale regia commissione liquidatrice.	»	»	30
V. *Liquidazione del debito pubblico.*			

DE = DI	Vol.	Part.	Pag.
Debitori morosi: le casse e gli uffici cui spetta debbono tenere regolarmente in giornata le annue imposte o prestazioni che loro devono essere pagate, e notificare al governo lo stato degli arretrati di cui non possono conseguire il pagamento, onde andare incontro agli effetti della prescrizione	II	2	412
— dello stato, dei comuni, ecc. V. *Ipoteche.*			
— di tasse, spese di bollo, ecc. V. *Tasse giudiz.*			
Decorati. V. *Decorazioni.*			
Decorazioni. V. *Corona di ferro.*			
Della Porta contessa Eleonora di Vienna . . .	I	2	242
Della Villa Carlo di Baden	II	2	435
Demuth Carlo di Vienna	I	2	240
— di Funfhaus	II	2	466
Denti. V. *Tinture.*			
Deperet-Lanze Pietro Antonio e Schmoll Federico	I	2	223
Deposito a garanzia dei supplenti all' armata: d' ora innanzi sarà di lire 350 austriache . . .	I	1	1
— nelle dogane delle merci estere di cui è proibito il commercio . . . . . V. *Merci estere.*	II	1	88
Detrazione (tassa di). V. *Emigrazione.*			
Deutsch Emanuele di Vienna	II	2	436
Diaria ai testimonj miserabili chiamati alle istanze giudiziarie: sarà loro pagata per intero in ragione di lire 1. 15 ancorchè non abbiano consunta che una parte della giornata	»	»	386
Dichiarazioni di ultima volontà. V. *Notai.*			
Di Colonius nobile Ernesto d' Iglau	»	»	450
Diete e competenze di viaggio ai medici e chirurghi assunti in pubblico servizio. V. *Competenze. Impiegati.*			
— agl' impiegati. *Impiegati.*			
Dillinger Giuseppe di Vienna	I	2	228
Detto	»	»	229
Detto	»	»	237
Detto	»	»	239

DI = ED	Vol.	Part.	Pag.
Direttori degli spedali. V. *Spedali.*			
Direttorio degl' istituti elemosinieri V. *Stabilimenti di beneficenza pubblica.*			
Diritti daziarj. V. *Dazj.*			
— postali. V. *Carteggio postale.*			
— di propinazione. V. *Propinazione.*			
Disegni con colori ad olio: nuovo metodo . . . V. *Stoffe.*	I	2	231
Disegno (scuola del). V. *Scuole.*			
Distillazione di amido, aceto, ecc.: nuovo metodo	II	2	441
— di acquavite e liquori: metodo migliorato . .	»	»	442
— di un' acqua pari a quella di Colonia da essenze aromatiche e spiritose	»	»	443
— di liquori, ecc.: apparati migliorati	»	»	446
— di acquavite fino a 28 gradi, di spirito di vino, ecc.: nuovo apparato	»	»	448
— altro nuovo apparecchio	»	»	451
Distintivi ai soldati dell' imperiale regia armata. V. *Militare.*			
Distrettuazione. V. *Ipoteche.*			
Diurno. V. *Impiegati.*			
Dogane. V. *Amministrazione doganale dell' Illiria. Dazj. Merci estere.*			
Domicilio (cambiamento di) per parte di un coscritto. V. *Coscritti.*			
Dottori di chirurgia. V. *Chirurghi.*			
Du Bois A. I. di Vienna	»	»	441
Dueros Giovanni e figli di Milano	I	2	232
Eder Michele di Vienna: rinunzia di privilegio .	»	»	244
Detto	»	»	244
Editti ed avvisi: norme per la regolarità di quelli che si pubblicano ad istanza delle autorità giudiziarie.	»	»	220
Edizioni all' estero degli atti delle cause, ecc. .	II	1	81
— — di opere già stampate nello stato: ne è proibita l' introduzione e la vendita	II	2	289

EL = ES	Vol.	Part.	Pag.
ELENCO delle patenti di privilegio. V. *Patenti.*			
EMIGRATI. V. *Emigrazione.*			
EMIGRAZIONE (tassa di): l'abolizione delle tasse di detrazione sul trasporto delle sostanze, eredità, ecc. dagli stati sardi agl' imperiali, austriaci non importa già l'abolizione della tassa di emigrazione, nè quella di successione . . . V. *Albinaggio.*	I	1	34
— Non ostante il permesso trasporto de' beni e delle sostanze dagli stati sardi, ecc., resta fermo l'obbligo d'invocare dal proprio governo prima di stabilirsi in un dominio straniero il permesso di emigrazione	»	»	38
— Anche nel caso di un tale permesso resta ferma la tassa introdotta per l'esenzione dal servizio militare	»	»	38
— È comunicato alle autorità giudiziarie il decreto aulico 22 luglio 1825 relativo alle conseguenze della morte civile e della confisca come prova dell' emigrazione	II	2	372
EMMINGER Leopoldo e Gemperle Giovanni di Vienna	I	2	233
EMPERGER (de) Francesco Sigismondo di Vienna.	»	»	246
ENFITEUSI: è confermata la disposizione del decreto 27 aprile 1811 sulla ritenuta del quinto del canone per rappresentare la contribuzione dovuta sui beni soggetti ad enfiteusi	II	2	355
ENGLANDER Salomone di Vienna	»	»	468
EREDITA': competenze degl' impiegati giudiziarj nelle operazioni relative alle eredità e sostanze pupillari . . . . . V. *Competenze. Albinaggio.*	»	»	331
ERRORI di stampa. V. *Codice civile. Codice penale.*			
— V. *Tariffa daziaria.*			
ESATTORI dei crediti dello stato. V. *Ipoteche.*			
ESERCENTI arti e commercio. V. *Tasse.*			
ESPOSTI: è incaricato l'istituto di dare a ciascun esposto un cognome particolare. L'elenco dei			

FA = FO	Vol.	Part.	Pag.
cognomi sarà notificato ogni tre mesi all' autorità comunale. Casi di eccettuazione	II	2	414
FABBRICA di panni e casimiri presso Brünn in Vienna: attivazione in essa di una nuova specie di gualchiera	»	»	445
FABBRICERIE: crediti di esse. V. *Ipoteche.*			
FACCENDIERI: le prime istanze non permettono che s' introducano nelle aule dei tribunali e negli uffici di conciliazione	I	2	5
FAMIGLIE principesche dell' impero germanico: rango, titolo ed elenco delle medesime . . .	II	1	116
FARINE di mandorle. V. *Dazj.*			
FECCIA per fabbricare l' aceto, l' acquavite, ecc.	I	2	238
— abbruciata. V. *Dazj.*			
FERIE. V. *Università. Licei.*			
FERMENTO economico per le preparazioni onde ottenere l' alcool, ecc.	II	2	463
FERRO fuso. V. *Massa di ferro fuso.*			
FERST Pietro di Wahring	I	2	249
FESTE. V. *Mortaletti.*			
FEUDI: disposizioni intorno all' obbligo delle denunzie prescritte colla sovrana patente 3 maggio 1817 ai possessori dei beni o redditi feudali	II	1	108
FEUSSER Teodoro di Vienna.	I	2	238
FIASCHI e bottiglie. V. *Stoviglie.*			
FILATI di cotone. V. *Cotoni. Dazj.*			
FILI di metallo per tessere. V. *Metallo.*			
FINANZA. V. *Dazj. Contravvenzioni. Merci.*			
FISCHER T. Corrado di Sciaffusa nella Svizzera .	»	»	236
— Giovanni Isidoro di Vienna.	»	»	242
— Federico di Vienna	II	2	465
FISCO: è attributo dell' imperiale regio ufficio fiscale di sostenere e difendere in giudizio le pie fondazioni e gli stabilimenti d' amministrazione pubblica	»	»	422
FLEGER Matteo di Vienna	I	2	238
FOCACCE: cottura migliorata	II	2	458

FO = FU	Vol.	Part.	Pag.
FOCACCE di miele: invenzione di una qualità superiore in bontà alle estere	II	2	465
FOCOLARE economico: invenzione	I	2	233
FOGLIA di gelsi. V. *Gelsi.*			
FOGLI periodici: è proibito il far inserire gli atti delle cause, le allegazioni, ecc. nelle gazzette estere	II	1	81
FONDAZIONI pie. V. *Stabilimenti di beneficenza pubblica.*			
FORMAGGELLI di Sinigaglia: privilegio di fabbricazione	II	2	466
FORNELLI per uso domestico. V. *Stoviglie.*			
FORNI per fondere mediante crogiuoli ogni specie di metalli ed oggetti di ferro	I	2	223
— disposti per la produzione del carbone di legna	II	2	448
FORNITURE d'argento per le pipe	I	2	229
FORTEPIANO: macchina per accordarlo	II	2	467
FRÄNKL Ignazio e Wolf Stengel di Vienna	I	2	229
FRIEDEL Giovanni di Vienna	II	2	437
FRIEDMANN Rubino di Vienna	»	»	465
— Emanuele e Giovanni. V. *Steiner Elia.*			
FRIEDSEY Martino di Vienna	»	»	443
FRIMONT (generale): sua nomina alla carica di comandante militare della Lombardia in luogo del defunto conte *Bubna*	»	»	280
FRITZ Giuseppe di Vienna	I	2	250
FRUTTA disseccate tinte con colori nocivi provenienti dall' Ungheria: ne è proibita l'importazione	II	1	115
FUCILI di percossione: miglioramento del serbatojo di rame pei medesimi	II	2	456
V. *Molle.*			
FUMO. V. *Cammini.*			
FUNZIONI regie: rappresentanza nelle medesime. V. *Commissarj distrettuali.*			

GA = GI	Vol.	Part.	Pag.
GAY Francesco di Milano	I	2	254
GALLONI in oro, ecc. in forma semicircolare: invenzione	»	»	231
GARGANICO Giuseppe di Pavia	II	2	440
GAS idrogeno: nuovo metodo d'illuminare	I	2	223
— carbonico fabbricato dal carbon fossile e da altre materie	»	»	224
— per illuminare: nuovo metodo di fabbricazione economica	»	»	235
V. *Illuminazione.*			
GATTLOS Antonio di Vienna	»	»	232
GAZZETTE. V. *Fogli periodici. Editti.*			
GELINGER Giovanni	II	2	460
GELOSIE gotiche ad uso delle carrozze: invenzione	»	»	461
GELSI: dazio d'entrata e d'uscita della foglia dei gelsi	I	1	29
GEMPERLE Giovanni di Vienna. V. *Emminger Leopoldo.*			
GENDARMERIA: è ridotta a 16 anni la capitolazione dei gendarmi per quelli che non fossero disposti ad assoggettarsi alla capitolazione a vita	II	1	110
— Disposizioni per facilitarne il completamento	I	2	55
GHIANDE di rovere. V. *Dazj.*			
GINNASJ. V. *Studenti; Parrochi di campagna.*			
GIORNALI. V. *Fogli periodici.*			
GIRZIK Pietro Antonio e Weiss Leopoldo di Vienna	»	»	253
Detto	II	2	435
GIUDICI delegati: debbono nelle sentenze indicare il decreto di delegazione e l'autorità che lo ha emanato	I	2	9
GIUDIZJ. V. *Procedura.*			
GIURISDIZIONE (norma di) dell'imperiale regia marina militare	I	1	12
— militare. V. *Spionaggio.*			
GIUSTIZIA punitiva: disposizioni per facilitarne l'amministrazione	I	2	48

GI = GU	Vol.	Part.	Pag.
Giustizia punitiva: come si procede contro i contravventori al divieto sul porto d'armi allorchè concorre colla contravvenzione un delitto	II	1	111
— Alle autorità requirenti debbonsi comunicare tutte le notizie d' imputazioni emerse contro un individuo qualunque di cui si chiedano informazioni	I	2	139
Göbel Giuseppe di Vienna	II	2	454
Goldner Mosè e Senger G. di Vienna	»	»	447
Gorbie per le ossa di balena che s' impiegano nelle ombrelle. V. *Cerniere.*			
Gorizia. V. *Illiria.*			
Governo di Lubiana. V. *Illiria.*			
Graber Raimondo Vincenzo Ignazio	»	»	455
Grainitz Carlo di Gratz	I	2	247
Grani: invenzione di separare, mediante una macchina da pilare, i grani dalla sabbia, dall' erba, ecc.	II	2	438
Gratificazioni ad impiegati. V. *Impiegati.*			
Gratz. V. *Illiria.*			
Griller Giorgio di Vienna	»	»	453
Groll Giuseppe e figlio di Vienna	»	»	463
Gronde dei tetti. V. *Cannoni d' acqua.*			
Gross Francesco Giuseppe di Vienna	I	2	234
Detto	»	»	249
Grubner Giuseppe Francesco	II	2	459
V. *Zobl Giovanni.*			
Gualchiera: nuova specie inventata dai proprietarj della fabbrica di panni presso Brünn .	»	»	445
Guanti di pelle di qualità particolare	»	»	458
V. *Pelli di capretto ed agnello.*			
Guardie comunali: piano d' istituzione. Sua attivazione	II	1	68
— Nomina, distintivi ed indennizzazione dei capispettori e sottispettori	»	»	70
— Simile delle guardie, segnali ed armamento .	»	»	71
— Attribuzioni e doveri dei capi	»	»	74
— Doveri delle guardie	»	»	77

GU = IM	Vol.	Part.	Pag.
GUARDIE notturne. V. *Apparato di controllo.*			
GUERARD nobile Antonio di Vienna	I	2	231
GÜNTHER Amedeo di Vienna	II	2	437
HALMANN Federico e Knepper Guglielmo di Vienna	I	2	224
HÄNISCH Gio. Giorgio di Vienna: cessione di privativa a *Matteo Hauke* ed a *Francesco Ochs* .	II	2	458
HARISCH Sago Gio. Giorgio di Vienna	I	2	239
HARTEL Leopoldo e Schnell Giuseppe di Vienna .	II	2	463
HARTENSTEIN (casa principesca)	»	»	418
HAUKE Matteo. V. *Hänisch Giovanni Giorgio.*			
HAUSTE Giuseppe di Vienna	»	»	460
HERTER Giovanni Corrado. V. *Weiss Enrico.*			
HERZOG Antonio di Vienna	I	2	231
HIMMERMANN Giuseppe di Vienna	»	»	235
HLAWA Vincenzo di Dolschitz in Moravia	II	2	456
HUBER Vincenzo di Milano	»	»	444
Detto	»	»	464
IDROFOBIA: può eseguirsi da qualunque professore o dottore impiegato in uno stabilimento medico la sezione de' morti idrofobi	I	2	198
IDROMELE. V. *Distillazione.*			
ILLIRIA: d' ora innanzi il litorale illirico, oltre al circondario commerciale della città di Trieste, sarà ripartito in due circoli, cioè del Goriziano e dell' Istria	I	1	53
V. *Amministrazione doganale dell' Illiria.*			
ILLUMINAZIONE catottrica: nuovo metodo	I	2	247
— Nuovo apparato per rinchiudere il gas . . .	»	»	248
— Miglioramento dell' apparato pel gas	»	»	248
V. *Gas. Gas idrogeno.*			
IMPERO germanico. V. *Famiglie principesche.*			

IM	Vol.	Part.	Pag.
IMPIEGATI : cessa interamente la corrisponsione di quella parte di soldo conservato all' impiegato in sussidio di alimentazione allorchè è sottoposto a condanna come reo di delitto .	I	2	22
— Disposizioni per collocare in impiego stabile gli *ex*-militari pensionati a risparmio delle pensioni	»	»	23
— L' assegno del nuovo soldo all' impiegato non decorre dalla data della nomina, ma soltanto da quella del decreto che perviene all' impiegato medesimo dalla sua superiorità e che contiene la partecipazione della nomina . . .	»	»	28
— Non può essere accordato alcun diurno nè ad un impiegato avente salario, nè ad un pensionato chiamato a supplire interinalmente ad un posto	»	»	183
— Trattamento normale per gl' impiegati dei comuni	II	2	257
— Il compenso normale per le spese di traslocazione compete soltanto all' impiegato che viene traslocato senza sua ricerca e soltanto per oggetti di miglior servizio	»	»	265
— Tariffa da servire alla liquidazione dei compensi dovuti agl' imperiali regj impiegati per le spese di viaggio in commissioni di servizio	»	»	271
— L' importo dell' attuale dieta in tutte le classi degl' impiegati dello stato è ribassata di un quinto	»	»	376
— e praticanti: non possono essere ammessi agli studj sì privati che pubblici	»	»	328
— giudiziarj: loro competenze nelle operazioni relative alle eredità e sostanze pupillari	»	»	331
— di sanità: assegno di diete e competenze di viaggio ai medici, chirurghi ed individui privati che sostengono il provvisorio servizio di pubblici impiegati di sanità e di altri rami	»	»	357

IM = IP	Vol.	Part.	Pag.
IMPIEGHI pubblici: norme per quegl' individui che coprirono impieghi pubblici, ed ora sono pensionati, che aspirassero all' esercizio dell' avvocatura	II	2	411
V. *Chirurghi. Ostetricia.*			
IMPOSIZIONI dirette: sono conservate per l' anno 1826 sul piede di quelle del 1825. Epoche delle riscossioni	II	1	97
V. *Tassa d'arti e commercio. Tassa personale.*			
IMPOSTA prediale. V. *Imposizioni dirette.*			
IMPOSTE o prestazioni arretrate. V. *Debitori morosi.*			
IMPRESTITI. V. *Prestiti.*			
IMPRONTI di medaglioni elastici eseguiti con una sostanza trasparente.	I	2	239
— di medaglie, di cammei, ecc.	II	2	458
INCHIOSTRO da scrivere: nuova specie	I	2	246
— della China da prodotti indigeni: invenzione e miglioramento	II	2	437
INCISIONI in rame: dazio d' introduzione applicabile alle incisioni in rame	»	»	377
INCORPORAZIONI di beneficj. V. *Beneficj.*			
INGAGGIO (attentato d'). V. *Spionaggio.*			
INGEGNERI: è rinnovato ai commissarj distrettuali ed ai loro aggiunti il divieto di esercitare la professione d' ingegnere o perito senza averne riportata di volta in volta l' autorizzazione . .	I	2	26
V. *Scritture.*			
INSCRIZIONE ipotecaria. V. *Ipoteche.*			
INVALIDI militari: disposizioni per riguardo alla visita di quelli esistenti fuori dei pubblici stabilimenti	II	2	359
V. *Militari. Matrimonj.*			
INVENTORI ed artisti. V. *Patenti di privilegio.*			
INVENZIONI e scoperte. V. *Privilegi.*			
— in materie di finanza. V. *Contravvenzioni.*			
IPOTECHE: prescrizioni relative all' ipoteca legale da prendersi sui beni degli amministratori ed			

IP = KO	Vol.	Part.	Pag.
esattori dei crediti dello stato, dei comuni e dei pubblici stabilimenti	I	2	10
IPOTECHE: incumbe al beneficiato l' effettuare l' inscrizione sui beni dell' amministratore contabile pei crediti appartenenti al beneficio, ed alle fabbricerie pei crediti e ragioni delle chiese	»	»	10
— Il compartimento territoriale 12 febbrajo 1816 nulla innovò relativamente all' antico circondario degli uffici delle ipoteche	II	2	333
IRIDE (colori d'). V. *Stampe.*			
ISPETTORI delle scuole elementari. V. *Corrispondenza d' ufficio.*			
ISTANZE degli avvocati ai tribunali. V. *Petizioni.*			
— giudiziarie. V. *Tribunali. Faccendieri.*			
ISTITUTI ecclesiastici: in quali casi possono aver luogo le incorporazioni di beneficj semplici a favore d' istituti ecclesiastici	»	»	267
— d' amministrazione pubblica difesi dal fisco .	»	»	422
— elemosinieri. V. *Stabilimenti di beneficenza pubblica.*			
— degli esposti. V. *Esposti.*			
ISTRIA. V. *Illiria.*			
ISTROMENTI. V. *Stromenti.*			
ISTRUZIONE pubblica. V. *Scuole. Università. Studj.*			
ISURK Matteo di Vienna	»	»	447
KARGL Antonio	»	»	454
KAUFMANN Cristiano di Vienna	I	2	230
— Emanuele e Carlo di Vienna	»	»	231
KLAGENFURT (il circolo di) con quello di Villacco sono aggregati al governo di Lubiana .	I	1	25
KLOSTE Giuseppe di Vienna. V. *Reger Filippo.*			
KNEPPER Guglielmo di Vienna. V. *Halmann Federico.*			
KÖHLER Andrea Cristiano Federico di Znichau .	I	2	251

KR = LA	Vol.	Part.	Pag.
KRAMMER e compagni di Milano	I	2	226
Detti	II	2	444
KRATZER Francesco di Vienna	I	2	235
KRAULER Carlo di Vienna	II	2	439
KRAUS Giuseppe trattore israelita	»	»	447
KREMP Enrico di Vienna	I	2	253
KREUTERER Carlo di Vienna	»	»	239
KUBITSCHEK Venceslao. V. *Neuling Vincenzo.*			
KUHN Giuseppe di Vienna	»	»	228
LAMINE di ferro. V. *Pastello.*			
LAMPADA di nuova costruzione, e metodo per condurvi il gas per mezzo di tubi	»	»	224
— catridoscottica: invenzione	»	»	230
— ad *argand* migliorata	»	»	231
— di nuova specie, in cui si può comprimere il gas	»	»	235
— a gas: miglioramento	»	»	248
— così detta alla *Bordier* con riverberi parabolici: invenzione	II	2	440
— a guisa di lustri: privilegio estinto a danno di *Demuth Carlo* per non aver pagato le tasse	»	»	466
LANA: rinunzia del privilegio della macchina per misurare la forza della lana di pecora	I	2	251
— nuovo metodo di prepararla, onde si lavori facilmente sotto il cardo, ed ottenga molta lucidezza	II	2	436
V. *Stoffe di lana. Cotone.*			
LANTERNE da carrozza: privilegio estinto	I	2	252
LAPIS piombino e puro di qualità particolare	II	2	457
LATRINE portatili inodorifere d' invenzione *Mathieu*	»	»	444
V. *Cessi.*			
LATTE: macchina per ottenere il contemporaneo bollimento del caffè e del latte. V. *Caffè.*			
LAVAGNA. V. *Tetti.*			

LE = LI	Vol.	Part.	Pag.
LEGNA: miglioramento della macchina per tagliare e trasportar legna	I	2	227
— Macchina messa in moto anche dal vapore o dal gas per segare legna, pietre ed altri oggetti	II	2	460
LEINGOOSKY Giuseppe di Vienna	»	»	449
LEITENBERGER Eduardo di Reichstadt di Boemia .	»	»	468
LEIXNER Michele di Vienna	»	»	447
LEMAIRE Lodovico di Vienna	I	2	239
LERVIN Alberto e Trebitsch Mosè di Vienna . .	II	2	451
LESBIER Giuseppe. V. *Loos Carlo.*			
LETTERE, pieghi, ecc. V. *Carteggio postale. Poste.*			
LEVA militare: massime risguardanti i volontarj che si arruolano durante l'esecuzione dell' annua leva militare	I	2	213
— L' accettazione delle reclute dopo lo scioglimento delle commissioni miste debb' effettuarsi mediante un giudizio misto fra l' imperiale regio delegato provinciale ed un ufficiale	II	2	287
LEVATRICI: quelle non autorizzate all' esercizio dell' arte ostetrica saranno assoggettate ad una multa ogni volta che avranno assistito ad un parto	»	»	285
— non stipendiate dal governo. V. *Medici e chirurghi.*			
LIBRI battesimali. V. *Battesimi.*			
— ristampati all' estero. V. *Opere.*			
LICEI: anno scolastico. V. *Università.*			
— Studj filosofici ne' licei. V. *Statuto disciplinale.*			
LIEBELT Goffredo e Michele di Vienna	»	»	461
LINO e canapa: macchina di nuovo genere per lavorarli	»	»	439
— Altra per romperli in via secca senza farli macerare	»	»	451
LIQUIDAZIONE del debito pubblico: sono ammessi alla liquidazione ed al pagamento i crediti procedenti dal prestito fatto dal ceto mercantile di Venezia nell' anno 1805	I	1	2

LI = MA	Vol.	Part.	Pag.
LIQUIDAZIONE del debito pubblico: la somma totale risultante dal capitale e dagl' interessi sarà convertita in una rendita perpetua in ragione del 5 per 100, e verrà inscritta sul monte	I	1	2
LIQUORI: nuovo metodo di fabbricazione	I	2	233
— preparati con una feccia più squisita di quella della birra	»	»	238
— Privilegio di fabbricazione ceduto	»	»	253
LITOGRAFIA: la pubblicazione litografica d'un'opera già stampata è da considerarsi come la ristampa con lettera, e trattarsi nello stesso modo come una ristampa qualunque vietata in generale	II	1	93
— Metodo migliorato: applicazione alla stampa delle stoffe con colori solidi	II	2	461
LITORALE illirico. V. *Illiria.*			
LOCALI scolastici. V. *Scuole.*			
LOOS Carlo di Vienna	I	2	245
LÖWY fratelli di Vienna	II	2	434
— Mosè di Praga	»	»	465
LUBIANA (al circolo di) sono aggregati i circoli di Klagenfurt e di Villacco	I	1	25
LUDWIG Enrico di Vienna	I	2	251
Detto. V. *Fleger Matteo.*			
LUMI economici di cera e sevo con gli stoppini di paglia, ecc.	»	»	249
LUOGHI pii. V. *Stabilimenti di beneficenza pubblica.*			
MACCHINA per tagliar legna	»	»	227
— Altra per fabbricar tovaglie e salviette	»	»	226
— Altra con cui si marezza la carta e la tela, e si prepara una tela impenetrabile	»	»	224
— Altra atta a divergere il fumo dai cammini	»	»	229
— Altra per far bollire contemporaneamente il caffè ed il latte	»	»	233

MA	Vol.	Part.	Pag.
MACCHINA: apparecchio a quella da stampare più colori in una volta sulle stoffe	I	2	236
— Altra per inruvidire le stoffe di lana e per comprimerle	»	»	237
— Altra per fabbricare dall' argilla comune dei mattoni	»	»	239
— Altra per servire di carro da trasporto	»	»	239
— Altra per fabbricare mediante alcuni minerali i cannoni e condotti d' acqua	»	»	240
— Altra composta di una semplice caldaja a vapore atta ad innalzar l' acqua	»	»	241
— Miglioramento di quella per la filatura della seta	»	»	242
— Altra per seminare: rinunzia di privilegio	»	»	244
— Altra per istampare gli stemmi: miglioramento	»	»	245
— Altra per purificare il semolino: miglioramento	»	»	250
— Altra per fabbricare orologi: privilegio estinto	»	»	250
— Altra nuova utilissima a vapore sopra le barche	»	»	251
— Altra per misurare la forza della lana di pecora	»	»	251
— Altra a ruote	II	2	436
— Altra per lavorare le telerie, le stoffe di lana, di seta, ecc.	»	»	442
— d' invenzione *Bodmer* di Manchester per cardare e filare il cotone e la lana	»	»	444
— per rompere il lino e la canapa in via secca, ecc.	»	»	451
— Invenzione di mettere in moto tutte le specie di macchine, applicando delle ruote, ecc.	»	»	455
— Altra macchina chiamata perpetuo mobile idraulico geostatico per innalzar l' acqua	»	»	462
— Altra da cuocere e da caffè	»	»	446
— Altra da usarsi da chiunque per dare il perfetto accordo ad un fortepiano	»	»	467
— Altra per istampare a più colori in una volta. V. *Colori*.			
— Altra per nettare il cotone. V. *Cotone*.			
— Altra nuova per inserire i disegni nelle stoffe. V. *Stoffe*.			

MA	Vol.	Part.	Pag.
MAESTRE di fanciulle: disposizioni relative all' abilitazione ed all' esercizio	I	2	194
MAESTRI elementari. V. *Scuole. Beneficiati scolastici.*			
MAGNAN Emilio di Parigi	II	2	457
MAIERHOFER Ignazio ed Obersteiner Ignazio . . .	I	2	228
MAJOLICA (terre per). V. *Selce bruciata.*			
MALATTIE contagiose. V. *Sanità.*			
MALTA da applicarsi ai muri per impedire la penetrazione dell' umidità	»	»	225
MALTO di birra. V. *Birra.*			
MANGELKAMMER Giovanni di Vienna	II	2	464
MARINA militare: quali individui cadono sotto la giurisdizione di marina; quali ne sono eccettuati; dei giudizj promiscui; a quale autorità spetta l' esecuzione dei decreti giudiziarj in affari involventi anche oggetti di marina; a chi spettano i processi fiscali ed i riclami contro una nozione pronunciata in materia di finanza	I	1	12
— I tutori negli affari pupillari non possono essere convenuti che innanzi l' autorità tutoria del pupillo	»	»	19
— A chi spetta il giudizio contro gli ufficiali ed impiegati superiori di marina	»	»	20
— In quali casi gli atti prima della pubblicazione della sentenza dovranno venir trasmessi al tribunale generale d' appello militare . . .	»	»	21
MASCHERE, crivelli, ecc. tessuti col filo di metallo: invenzione	II	2	439
MASSA di ferro fuso assai tenace per cerchj di ruote	I	2	228
— Atta a formar delle candele, e dai corpi morti di detta massa del sapone odorifero ed una specie di borace	»	»	229
— del concorso de' creditori. V. *Azione vendicatoria.*			
MASTRI di posta. V. *Poste.*			

MA = ME	Vol.	Part.	Pag.
MATRIMONIO: le autorità locali in luogo di accordare l' assenso di matrimonio agl' invalidi devono dirigerli colle loro istanze all' imperiale regio comando militare	I	2	218
— (cauzione di). V. *Ufficiali pensionati.*			
MATTONI per le volte, ecc. fabbricati mediante una macchina dall' argilla comune	»	»	239
MAUTNER Adamo di Pest	II	2	442
MECCANISMO semplice di ripetizione da applicarsi a tutte le specie di orologi	I	2	225
MECKNER Francesco di Vienna	»	»	240
MEDAGLIE (impronti di), copie di cammei, ecc. V. *Impronti.*			
MEDAGLIONI elastici. V. *Impronti.*			
MEDICI, chirurghi, ecc.: regolamento per quelli che non sono stipendiati dal governo, dai comuni o da privati stabilimenti	II	2	394
Simile pei chirurghi	»	»	397
Simile per le levatrici	»	»	399
— Incumbenze del medico curante f. f. di direttore nei piccioli spedali foresi	»	»	401
— Competenze di viaggio in occasione d' essere impiegati in servizio pubblico. V. *Impiegati. Competenze.*			
MEDICI militari: hanno l'obbligo di denunciare all' autorità politica gl' individui civili che scoprissero affetti di malattia contagiosa . . .	»	»	426
MEDICINALI: come debbono punirsi le persone che si rendono colpevoli di commercio illecito di medicinali	»	»	329
MEISSNER Ignazio di Vienna	»	»	457
MERCI: è soggetta alla confisca ed alla penale accessoria la sola porzione delle merci sottratte da un convoglio di merci proibite di transito .	I	2	217
— Norme e discipline pel deposito nelle dogane e pel trasporto fuori stato delle merci estere delle quali è proibito il commercio interno. V. *Dazj.*	II	1	88

ME = MI	Vol.	Part.	Pag.
MERKLE Francesco ed Elisa di Vienna	II	2	465
MERZ Teodoro per la ditta Rund	»	»	455
METALLO: nuova specie di metallo color violaceo per varj usi, ecc.	I	2	224
— Fili di metallo per tessere	II	2	439
MILANI Giuseppe farmacista in Milano	»	»	462
MILITARE: disposizioni pel collocamento in posto di servizio stabile dei militari pensionati in quanto ne siano capaci a risparmio delle pensioni	I	2	23
— Nei luoghi ove trovasi del militare mancante di cappellano, il clero civile è incaricato della spirituale assistenza	»	»	29
— Modo di conferimento dei distintivi ai militari dal sergente e maresciallo d' alloggio in giù, ecc.	»	»	141
— Un militare in permesso sorpreso da malattia sarà inviato allo spedale militare più vicino	»	»	184
— Massime relative ai volontarj che si arruolano durante l' esecuzione della leva militare .	»	»	213
— Gl' invalidi che vogliono ammogliarsi vengono dalle autorità locali diretti al comando militare	»	»	218
V. *Matrimonio.*			
— È vietato il dare a credenza qualunque siasi cosa alla soldatesca dal sergente in giù. I contravventori a quest' ordine imputeranno a sè stessi se i loro crediti verranno dichiarati di nessun valore	II	1	61
— Dichiarazione sulla competenza dell' autorità giudiziaria civile nel caso di morte di persone minori di età entrate al servizio militare .	II	2	263
— È partecipata la nomina del generale *Frimont* a comandante generale militare della Lombardia	»	»	280
— È vietata l' accettazione al servizio dei volontarj al di sotto dei 18 anni	»	»	367

MI = MU	Vol.	Part.	Pag.
MILITARE: prescrizioni penali relative allo spionaggio ed all' arrolamento illecito	I	1	41
V. *Alloggi. Arrolamento illecito. Cariche militari. Casse provinciali di guerra. Coscrizione. Gendarmeria. Giurisdizione. Invalidi. Leva. Marina. Medici militari. Pensioni. Spionaggio.*			
MINORENNI morti al servizio militare. V. *Militare.*			
MOLLE da fucili: invenzione di apparecchiare le molle dei fucili nuovi e vecchi in modo da ottenere un fuoco doppio	II	2	446
MONETE: sono poste fuori di corso legale e ritirate le monete vecchie di rame da 5 e da 3 centesimi italiani, ed i così detti *sesini* di Milano. Se ne effettuerà il cambio presso le casse dello stato a tutto ottobre 1825 e presso le dispense dei generi di privativa	I	1	54
MONTE lombardo-veneto. V. *Prefettura del monte, ecc. Beneficj. Subeconomi. Liquidazione. Crediti. Prestiti. Procure. Trasporti di proprietà.*			
MORAWELS Samuele di Töplitz	I	2	242
MORESCHI-CODELLI dottore Antonio di Milano .	»	»	234
Detto	»	»	238
MORTALETTI: ne è proibito lo sparo in occasione di festività	»	»	25
MOSER Giuseppe. V. *Bär Giovanni.*			
MOSING dottore Antonio L. di Vienna	II	2	441
MÜLLER Matteo di Vienna	»	»	459
— Leopoldo di Vienna	I	2	245
— Ignazio di Vienna	»	»	248
— Giuseppe: privilegio ceduto	»	»	243
— — V. *Rubin Friedemann.*			
MULTE. V. *Poste.*			
MUNICIPALITA': esse ed i podestà hanno la rappresentanza nelle funzioni locali	»	»	182

NA = OP	Vol.	Part.	Pag.
NASTRI di seta di *Marabou*: nuovo metodo di fabbricazione	I	2	245
— Altro metodo per fabbricare i nastri per tutti i lavori così detti elastici	II	2	453
— Altro per fabbricare e quadrigliare i nastri sopra telai a mulino	»	»	454
NEULING Vincenzo e Kubitscheck Venceslao	I	2	241
NOBILTA' (i titoli di) conferiti dalla cessata repubblica veneta e pienamente comprovati potranno essere confermati, venendone fatta ricerca nelle vie regolari nel termine d'un anno	I	1	57
— Egualmente dei titoli conferiti da potenze e sovrani esteri, ed acquistati col consenso del legittimo governo delle provincie già venete	»	»	58
NORMALE delle pensioni degl' impiegati. V. *Impiegati.*			
NOTAI: come possono ricevere a richiesta dei testatori a rogito notarile le dichiarazioni di ultima volontà, e come queste si pubblicano	II	2	431
NOWOTNY Tommaso di Vienna	»	»	437
— Marianna e Paolina di Vienna	»	»	458
OBERER Carlo e Giovanni di Vienna	»	»	460
OBERSTEINER Ignazio. V. *Majerhofer Ignazio.*			
OEDENBURGER Obst, V. *Frutta.*			
OFFENHEIM Antonio Raineri di Vienna	I	2	227
Detto	»	»	248
OLIO: metodo di purificazione migliorato	»	»	246
— da ardere: invenzione di raffinarlo mediante una composizione chimica	II	2	434
OLIVE. V. *Torchio.*			
OMBRELLE: miglioramento di fabbricazione V. *Rebbj. Cerniere.*	»	»	467
OPERE ristampate all' estero: ne è proibita l' introduzione e la vendita	»	»	289

OP = OT	Vol.	Part.	Pag.
Opere letterarie: dazio d'introduzione applicabile alle incisioni in rame facenti parte di un'opera	II	2	377
— litografiche. V. *Litografia.*			
— di fabbrica a carico erariale. V. *Appalti.*			
Oppiato per pulire i denti. V. *Dazj.*			
Ordinarj: è necessario il loro parere per la vendita di sostanze appartenenti a parrocchie od a chiese	»	»	281
Ordine italiano della corona di ferro. V. *Corona di ferro.*			
Ordini religiosi militari. V. *Pensioni ecclesiastiche.*			
Orfani d'impiegati. V. *Impiegati. Pensioni.*			
Origello di terra. V. *Persio.*			
Orologi e pendoli: nuovo meccanismo semplice di ripetizione	I	2	225
— Metodo migliorato di fabbricarli con apposita macchina: privilegio estinto	»	»	250
Osenheim Antonio Raimero di Vienna	»	»	224
Ospedali, ospitali. V. *Spedali.*			
Ossidazione: invenzione di preservare tutti i lavori d'acciajo, di ferro, rame, ecc. dall'ossidazione	II	2	454
Ossido di piombo acido solforico: nuovo metodo di maneggiarlo	I	2	243
Ostetricia: regolamento per la scuola d'ostetricia in Milano	II	2	293
— I dottori di chirurgia non possono conseguire un pubblico impiego se non sono approvati ostetricanti. V. *Levatrici.*	»	»	370
Ostie di diversi colori in forma di stemmi o di cifre	I	2	239
Ottocher Giorgio di Vienna	II	2	439
Ottomani paesi. V. *Dazj.*			
Ottone. V. *Rame.*			

PA = PE	Vol.	Part.	Pag.
PACH Luigi di Vienna	I	2	244
PAGLIA. V. *Trecce di paglia.*			
PAKLER Antonio e Wertheimer Giacomo di Vienna	»	»	227
PANNI. V. *Fabbrica di Brünn. Telajo meccanico.*			
PARROCCHIE: prima della vendita di sostanze appartenenti a chiese od a parrocchie è necessario il parere degli ordinarj	II	2	281
PARROCHI di campagna. V. *Scuole. Studenti.*			
PASTE. Pressojo migliorato per la confezione di articoli di pasta farinacea	I	2	234
— Nuova macchina per fabbricare le paste da minestra	»	»	237
— di mandorle. V. *Dazj.*			
PASTELLO. V. *Colla.*			
PATENTI di privilegio; elenco di quelle state accordate nel 1.° semestre dell' anno 1825 . . .	»	»	223
— Elenco di quelle del 2.° semestre 1825 . .	II	2	433
— La morte d' un privilegiato per nuove scoperte od invenzioni dev' essere dalle prime istanze notificata all' imperiale regio governo .	I	2	219
— degli appaltatori dei dazj di consumo. V. *Appaltatori.*			
— per gli studj privati della giurisprudenza e filosofia: cessano d' aver vigore col 1.° novembre 1825	II	1	100
PECORE: rettificazione del dazio per l' estrazione delle pecore intonse	I	2	20
PELLAMI: fabbrica ed acconciatura all' uso estero .	II	2	469
PELLI preparate mediante una scorza finora sconosciuta	I	2	227
— di capretti ed agnelli per guanti. V. *Guanti.*			
PENDOLI. V. *Orologi.*			
PENNE da scrivere: invenzione per tagliarle . . .	»	»	229
— di metallo per scrivere: miglioramento . . .	»	»	247
— d' acciajo dure ed elastiche	II	2	447
PENSIONATI. V. *Pensioni.*			

PE = PI	Vol.	Part.	Pag.
PENSIONI: è accordata proroga a tutto ottobre 1825 ai creditori per pensioni arretrate all'aprile 1814, comprese quelle ai commendatori di ordini religiosi militari, per insinuare i loro titoli all' imperiale regia commissione liquidatrice	I	1	30
— ai decorati dell'ordine italiano della corona ferrea. V. *Corona ferrea.*			
— Trattamento normale per gl'impiegati dei comuni	II	2	257
V. *Ufficiali. Militari pensionati.*			
— Non può accordarsi alcun diurno nè ad impiegati aventi salario, nè ad un pensionato chiamato a supplire ad un posto qualunque .	I	2	183
V. *Impieghi pubblici.*			
PENTOLE da cuocere la carne: miglioramento . .	»	»	252
PERGAMENA (strisce di). V. *Cappelli.*			
PERITI. V. *Ingegneri. Scritture.*			
PERIZIE giudiziali. V. *Stime.*			
PERL Giacomo di Vienna	»	»	248
— Francesco di Vienna.	II	2	449
PERLE di rosa: invenzione e miglioramento . . .	»	»	456
PERSIO ovvero *coudbeare* con tutte le degradazioni e l'oricello di terra: invenzione	»	»	450
PERSONALE di marina. V. *Marina.*			
PESCE salamone: dazio d' entrata	I	2	136
PETIZIONI ai tribunali: è ingiunto agli avvocati di limitarsi nelle loro petizioni al solo punto da decidersi	II	2	273
PETTERS Enrico in Piesting	»	»	445
PEZIZA Cristiano di Brunn	I	2	236
PEZWAT Regres Chori Giovanni Federico di Vienna	»	»	225
PHILIPPI Giovanni Amadeo di Vienna	II	2	439
PIANOFORTI di nuova confezione	»	»	459
PIEGARTNER Antonio di Gratz	I	2	247
PIETRE: macchina per tagliarle. V. *Legne.*			
PIPE di schiuma di mare: invenzione migliorata	»	»	228
— Fabbricazione migliorata delle teste, ecc. . .	»	»	237

PI = PR	Vol.	Part.	Pag.
PIPE: invenzione migliorata di applicare alle pipe di schiuma di mare un fischio da caccia . . .	I	2	237
— Apparecchio che serve per pulirle	»	»	239
— Invenzione di applicare alle canne un ordigno che attrae l'umidità	II	2	437
V. *Forniture.*			
PIRARD e Descamps di Milano. V. *Magnan Emilio.*			
PLOSSL Giorgio Simone di Vienna	»	»	453
POCHIN Giuseppe e Achille fratelli di Milano . .	»	»	451
Detto	»	»	452
PODESTA' dei comuni: nelle funzioni locali la rappresentanza spetta ai podestà ed ai municipj	I	2	182
PÖHM Vincenzo di Vienna	II	2	436
POLIZIA medica. V. *Medicinali.*			
POLONIA (sudditi del regno di). V. *Albinaggio.*			
POLVERI di corallo. V. *Dazj.*			
POMI di terra	»	»	436
V. *Siroppo.*			
PORTO d'armi. V. *Armi.*			
POSSESSO (turbamento di): le quistioni per turbamento di possesso sono dichiarate di esclusiva competenza delle preture foresi ed urbane	II	1	101
POSTE: variazioni negli arrivi, nelle partenze ed impostazioni delle lettere e pieghi	II	2	278
— La multa pel trasporto delle lettere fatto da chi non è autorizzato è stabilita in lire tre austriache per ogni volta	II	1	96
— Competenza dei mastri di posta per le spedizioni delle staffette	II	2	366
V. *Carteggio postale. Tasse.*			
POTASSA, soda, allume ed altri sali; metodo di calcinarli: invenzione	I	2	232
V. *Dazj.*			
PRATICANTI. V. *Impiegati.*			
PREFETTURA del monte del regno lombardo-veneto: la cura di effettuare l'inscrizione			

PR	Vol.	Part.	Pag.
dei crediti dello stato a carico dei beni degli amministratori contabili cui incumbe il debito.	I	2	10
PREFETTURA: regolamento	»	»	59
— Attributi in genere	»	»	59
— Inscrizione delle annue rendite perpetue, e registro dei capitali che non producono il *minimum* della rendita inscrivibile.	»	»	61
— Impressione, consegna, custodia ed uso delle stampe per la cartelle e pei certificati: loro emissione	»	»	63
— Conversione dei certificati in rendita.	»	»	68
— Pagamento delle rendite inscritte	»	»	70
— Proprietà e godimento delle rendite	»	»	78
— Disposizioni transitorie.	»	»	89
— Fondo d' ammortizzazione	»	»	90
V. *Monte del regno lombardo-veneto.*			
PRESCRIZIONE. V. *Debitori morosi dello stato.*			
PRESTITI: Sono ammessi a liquidazione i crediti dipendenti dal prestito fatto nell' anno 1805 dal ceto mercantile di Venezia	I	1	2
— Modalità da osservarsi nell' insinuazione dei crediti pel prestito suddetto	»	»	27
PRETURE: sono di competenza esclusiva delle preture foresi ed urbane le questioni per turbamento di possesso	II	1	101
V. *Avvocati.*			
PRINCIPI dell' impero germanico. V. *Famiglie principesche.*			
PRIVATIVE. V. *Contravvenzioni.*			
— per invenzioni e scoperte. V. *Patenti di privilegio. Privilegi.*			
PRIVILEGIATI. V. *Privilegi.*			
PRIVILEGI. V. *Patenti di privilegio. Propinazione.*			
— Le prime istanze hanno l' obbligo di notificare al governo la morte di un privilegiato per nuove invenzioni	I	2	219
PROBST Gaetano di Vienna	»	»	252

PR = PU	Vol.	Part.	Pag.
PROCEDURA: come si procede in caso di contravvenzione al divieto sul porto d' armi allorchè tale contravvenzione concorre con un delitto	II	1	111
— Norme per la regolarità degli avvisi ed editti che si pubblicano nelle gazzette ad istanza delle autorità giudiziarie	I	2	220
— Simili nelle quistioni per turbamento di possesso. V. *Possesso. Preture.*			
— Simili per l'insinuazione e liquidazione dell' azione vendicatoria contro la massa del concorso de' creditori	II	1	113
V. *Giudici delegati. Giurisdizione di marina.*			
— per conciliazione. V. *Tasse giudiziarie.*			
— penale: le autorità giudiziarie sono in obbligo di nominare senza ritardo i tutori e curatori ai condannati minorenni	II	2	261
V. *Giustizia punitiva. Spionaggio.*			
PROCURE (le) per l' esazione delle rendite devono essere legalizzate: devono portare l'autorizzazione all'esazione di tutte le rendite maturate e da maturare: devono contenere la clausola ch'esser debbano inscritte nei libri del debito pubblico ed abbiano a valere sino a che ne venga notificata alla prefettura la rivocazione	I	1	7
V. *Trasporti di proprietà.*			
PROFESSORI. V. *Università.*			
PROPINAZIONE (diritti di): l'esercizio del privilegio esclusivo per la fabbricazione della birra ed acquavite non debbe accordarsi in quei paesi ove sussiste ancora il diritto di propinazione, se non colla riserva che non siano pregiudicati i diritti suddetti.	II	2	424
PROPRIETA'. V. *Azione vendicatoria.*			
— Trasporto delle proprietà sul monte. V. *Procure.*			
PUNCH: fabbricazione migliorata	»	»	435
— con frutti indigeni: nuova specie	»	»	463

RA = RO	Vol.	Part.	Pag.
RAFFINERIA. V. *Zucchero*.			
RAME: invenzione di fondere il rame per comporre l' ottone ed il tombacco	II	2	445
RAPPRESENTANZA nelle funzioni pubbliche nei comuni: a chi spetta	I	2	182
RATTI Pasquale di Milano	II	2	453
RAUZERER Costantino. V. *Weiss Enrico*.			
REBEJ di forche delle ombrelle	I	2	240
REBESCHINI Cristiano di Venezia	II	2	466
RECLUTE. V. *Leva militare*.			
REDDITI feudali. V. *Feudi*.			
REGER Filippo e Kloste Giuseppe di Vienna	I	2	223
Detto	II	2	463
REGISTRATURE degli uffici politici e camerali. V. *Archivj*.			
REGISTRI dello stato civile. V. *Battesimi*.			
REGOLAMENTO per la scuola d' ostetricia in Milano. V. *Ostetricia*.			
Simile della prefettura del monte del regno lombardo-veneto. V. *Prefettura del monte*.			
Simile per gli studj privati. V. *Studj filosofici e legali*.			
REICHENBACH dottor Carlo. V. *Salm-Reifferscheid conte Ugone*.			
REINSCHER Matteo di Vienna	I	2	251
REITHOFER Giovanni di Nicolsburg	»	»	230
REMOR Guglielmo di Vienna	II	2	433
RENDITE perpetue sul monte. V. *Trasporti di proprietà. Procure. Crediti verso lo stato*.			
— di ragione dei beneficj. V. *Beneficj*.			
REPUBBLICA veneta. V. *Cariche militari. Nobiltà*.			
REQUISITI. V. *Leva militare*.			
RICHTER Antonio di Königsal	»	»	448
RICOMPENSE ai soldati. V. *Militare*.			
RINUNZIA di privilegi. V. *Privilegi*.			
RISTAMPA di libri ed opere all' estero. V. *Opere*.			
Simile col metodo litografico. V. *Litografia*.			
ROBERT Lodovico di Vienna	»	»	450

RO = SA	Vol.	Part.	Pag.
Robert e compagni di Brescia	II	2	469
Rosenberger Mosè di Vienna	»	»	468
Rosina Gaetano di Milano	»	»	466
Rossi Antonio di Vienna	I	2	229
Rosthorn fratelli di Vienna	II	2	445
Rotheneder Leopoldo di Vienna	»	»	462
Rothmüller Antonio di Vienna	I	2	231
Roviss Antonia nata Facchinetti	»	»	227
Rübe Agostino in Moravia	»	»	237
Rubin Friedemann di Vienna	»	»	243
Rhum: metodo migliorato di fabbricazione	»	»	250
Ruote elastiche da applicarsi alle carrozze: rinunzia di privilegio	»	»	244
— V. *Macchine.*			
Ruppert Cristoforo di Vienna	II	2	451
Russia. V. *Albinaggio.*			
Sabbia: invenzione per ridurla con una macchina in quattro diverse qualità	»	»	448
Sale di barite. V. *Barite.*			
— di saturno: invenzione di fabbricarlo da prodotti indigeni	»	»	455
Sali: nuovo metodo di calcinazione. V. *Potassa.*			
Salm-Reifferscheid conte Ugone	I	2	252
Salviette. V. *Tovaglie.*			
Sanita': la sezione dei cadaveri de' morti di idrofobia può eseguirsi da qualunque professore o dottore impiegato in uno stabilimento medico	»	»	198
— Come debbano eseguirsi i suffumigi occorrenti in occasione di malattie contagiose	II	2	385
— I medici militari devono denunziare alle autorità politiche le malattie epidemiche e contagiose che ravvisassero in qualche individuo civile	»	»	426
— V. *Impiegati di sanità. Medicinali. Spedali.*			
Sapone odorifero. V. *Massa.*			

SA — SC	Vol.	Part.	Pag.
SAVILL-DAVY Enrico di Vienna	II	2	442
Detto	»	»	443
SCARPE. V. *Stivali.*			
SCHEFFER Giuseppe. V. *Sperl Giuseppe.*			
SCHIETHABEL Venceslao di Vienna	»	»	452
SCHIOPPI: batteria di nuova invenzione	I	2	246
SCHLEPPINGER Antonio di Vienna	»	»	244
SCHMIDT Antonio di Vienna	»	»	233
— Francesco di Praga	»	»	249
— Giovanni Federico di Vienna	»	»	252
SCHNOLL Federico. V. *Deperet - Lanze Pietro Antonio.*			
SCHNELL Giuseppe. V. *Hartel Leopoldo.*			
SCHÖNBURG (casa principesca di)	II	2	418
SCHÖNFELD cavaliere Giacomo e Tedeschi Antonio di Vienna	»	»	452
SCHREIBER Giovanni Beniamino di Liebrein	I	2	236
SCHUSTER Giovanni Giorgio di Vienna	»	»	246
Detto	II	2	438
Detto	»	»	443
SCHUTEL Gio. Giacomo di Milano	»	»	463
SCHWAIGER Antonio. V. *Wendhalt Bernardo.*			
SCOPERTE. V. *Invenzioni.*			
SCOPPIO di mortaletti. V. *Mortaletti.*			
SCRITTURE: gli emolumenti dovuti per le copie delle scritture originali dei defunti architetti, ingegneri, periti agrimensori, ecc. sono da dividersi per metà coll'archivio, e per l'altra metà cogli eredi dei defunti	»	»	402
— Disposizioni onde regolare gli emolumenti suddetti	»	»	427
SCUOLE: l'erezione e l'adattamento di tutti i locali per le scuole elementari coi necessarj mobili sono a carico dei comuni. Gli apparati scientifici per la quarta classe delle scuole elementari maggiori spettano all' erario	I	2	30
— Disposizioni per rendere uniforme l'andamento delle scuole elementari	»	»	196

SC = SE	Vol.	Part.	Pag.
SCUOLE: i vicarj foranei ed i parrochi per concorrere ad essere maestri elementari debbono produrre il certificato di pedagogica ancorchè sia loro stato concesso d'istruire i fanciulli della loro parrocchia nelle materie elementari della terza classe	II	2	276
— Gli studenti presso i parrochi di campagna non sono ammessi al ginnasio se non producono il certificato d'idoneità	»	»	330
— femminili: disposizioni relative all'abilitazione ed all'esercizio di maestre delle fanciulle	I	2	194
— del disegno presso gl'imperiali regj licei. Istruzioni per l'esercizio di esse e formolarj pel catalogo e pei certificati	»	»	202
— comunali: le spese per esse sono a carico dei comuni	II	2	327
— d'ostetricia. V. *Ostetricia.*			
— V. *Anno scolastico. Università. Licei. Ispettori. Beneficiati.*			
SEGRETARJ ed agenti comunali. V. *Tasse giudiziarie.*			
SEIDAN Giovanni di Vienna	»	»	434
SEITTER Matteo Abramo di Vienna	»	»	448
SELCE abbruciata. V. *Dazj.*			
SELKA Francesco e Giuseppe figlio di Vienna	I	2	230
SELLE elastiche: miglioramento	»	»	230
SELLIER e compagni	II	2	456
SEMINAGIONI: macchina per eseguirle. Rinunzia di privilegio	I	2	244
SEMOLINO: miglioramento della macchina inventata per purificarlo	»	»	250
SENAPE: fabbricazione migliorata	»	»	252
SENGER G. V. *Goldner Mosè.*			
SENTENZE: in quelle pronunciate da un giudice delegato devesi indicare il decreto di delegazione e l'autorità che lo ha emanato	»	»	9
SERBATOJO di rame pei fucili di percossione. V. *Fucili.*			

SE = SP	Vol.	Part.	Pag.
SERRATURE : nuovo apparato atto ad impedire che con chiavi false o con grimaldello si aprano le serrature	II	2	449
SERVITU' : le leggi del governo italiano 20 aprile 1804 e 20 maggio 1806 in proposito della servitù legale dell' acquidotto coattivo sono confermate	II	1	64
SERVIZIO militare. V. *Militare. Cariche militari.*			
SESINI di Milano. V. *Monete.*			
SESSER Giovanni di Vienna	II	2	434
SETA : macchine migliorate per la filatura	I	2	242
— miglioramento del metodo di estrarla dai bozzoli e d' incannarla	II	2	443
— Nuovo apparecchio economico per filare la seta	»	»	453
— (stoffe di): apparecchio onde impedire che perdano il colore.	»	»	468
— Stabilimento di stoffe di seta di *Luigi Biasi* di Verona estensibile anche nella giurisdizione di Milano	»	»	469
SEZIONE dei cadaveri dei morti idrofobi. V. *Idrofobia. Sanità.*			
SIGFRIED di Vienna. V. *Bercher David.*			
SIGMUND Francesco di Vienna	»	»	457
SIMONAIRE Antonio di Vienna.	»	»	467
SIROPPO estratto dai pomi di terra	»	»	436
SMITH Enrico Guglielmo. V. *Brown John.*			
SODA greggia calcinata: invenzione di raffinarla .	»	»	442
— Allume, ecc. V. *Potassa.*			
SOLFANELLI di nuova specie fabbricati mediante una macchina	»	»	445
SOPPEDANEI. V. *Tela cerata.*			
SOPRAVANZI delle rendite dei beneficj vacanti. V. *Beneficj.*			
SORER Giacomo. V. *Winternitz Giacomo.*			
SPAZZOLE: macchina che supera l' esistente per fabbricare le spazzole da testa e per abiti . .	»	»	434

SP = ST	Vol.	Part.	Pag.
SPEDALI: diramazione dell' istruzione pei direttori degli spedali	I	2	31
— Un militare in permesso sorpreso da malattia sarà inviato allo spedale militare più vicino .	»	»	184
— Incumbenze del medico curante f. f. di direttore nei piccioli spedali foresi	II	2	401
V. *Casse provinciali di guerra. Esposti.*			
SPEDIZIONI delle staffette. V. *Poste.*			
SPERL Giuseppe e Scheffer Giuseppe di Vienna	»	»	446
SPESE di cancelleria: quali a carico dei commissarj distrettuali, e quali dei comuni	I	2	192
— giudiziarie. V. *Tasse giudiziarie.*			
— processuali. V. *Tasse.*			
— per le scuole comunali, V. *Scuole.*			
SPIE. V. *Spionaggio.*			
SPIONAGGIO: prescrizioni penali relative allo spionaggio ed all' arrolamento illecito	I	1	41
— È punito come reo di spionaggio chi in tempo di guerra induce soldati o genti di servizio appartenenti ai corpi militari anche soltanto a stabilire il proprio domicilio fuori stato	»	»	46
— Similmente chi in tempo di guerra si rende colpevole di rapimento sia per procurare delle reclute alle truppe straniere, sia per condurre come coloni in uno stato estero degl' individui appartenenti a' corpi militari . . .	»	»	47
— Come si punisce l' attentato semplice di arrolamento o d' ingaggio	»	»	48
SPIRITO di vino: apparato a vapore per fabbricarlo. V. *Birra. Acquavite. Dazj. Distillazione.*			
SPITZBARTH Andrea di Vienna	II	2	436
STABILIMENTI di beneficenza pubblica: l' amministrazione gratuita di qualsivoglia individuo negli orfanotrofj, ecc. è riservata al direttorio degl' istituti medesimi	»	»	409
V. *Fisco.*			
— tutelati: (amministratori contabili degli). V. *Ipoteche.*			

ST	Vol.	Part.	Pag.
STAFFETTE. V. *Poste.*			
STALDA Enrico di Venezia	I	2	237
STAMPE: è proibita la stampa all' estero e l' introduzione degli atti delle cause	II	1	81
V. *Ristampe.*			
— litografiche. V. *Litografia.*			
— dei colori d' iride sulle stoffe di seta e di cotone: miglioramento	I	2	226
V. *Colori.*			
— delle stoffe col metodo litografico. V. *Litografia.*			
STARKLOFF Stefano Eduardo di Vienna	»	»	224
STARM Giovanni di Vienna	»	»	245
STATUTO disciplinale per gli studj filosofici nei licei: attivazione e diramazione	II	2	334
STAUTER Giovanni Giorgio di Vienna	»	»	446
STEFANSKY Apollonia socia di Gaussig di Süstetz in Boemia	»	»	456
STEINER Ernesto Francesco di Vienna	I	2	246
— Elia e Friedmann fratelli	II	2	436
STEMMI stampati a macchina: miglioramento di questa	I	2	245
STEISSERT Robert di Vienna	»	»	223
STIME giudiziali: è inculcata alle prime istanze la maggiore circospezione nelle stime giudiziali, e specialmente in quella di rendite e di beni stabili	II	2	274
STIRIA e Carinzia. V. *Illiria.*			
STIVALI e scarpe fabbricate in guisa che tutto il peso riposi sulle calcagna	»	»	433
Simili. V. *Untume.*			
STOFFA garzata per fabbricar cappelli ed abiti .	I	2	225
STOFFE di seta e cotone: metodo migliorato per istampare su di esse i colori d' iride	»	»	226
— Invenzione di fabbricare dei veri schawls e stoffe orientali per vesti	»	»	231
— tessute: nuovo meccanismo per istamparle .	»	»	232
— leggieri: invenzione per fregiarle comprensivamente al tull detto *bobinet*	II	2	443

ST	Vol.	Part.	Pag.
STOFFE di seta e cotone: invenzione per pulire quelle che si lavano senza sciuparle o strofinarle	II	2	452
— Nuove macchine ad uso d' inserire i disegni.	»	»	454
— Apparecchio onde non perdano nè il colore, nè la qualità	»	»	468
— di lana: metodo di renderle impenetrabili all' acqua	I	2	230
— Macchina per inruvidirle e comprimerle. . .	»	»	237
— Nuovo apparecchio di *Federico Lehmann*. . .	»	»	242
— dette *bourre de laine*: privilegio estinto . . .	II	2	448
— stampate col metodo litografico. V. *Litografia*.			
STOVIGLIE economiche: invenzioni di fabbricare con una terra cretosa delle stoviglie, dei fornelli, dei fiaschi, ecc.	»	»	466
STRACCI: apparecchio per imbiancare gli stracci con cui fabbricare la carta	I	2	247
STRADE. V. *Condotti di ferro*.			
STRECK Federico di Vienna	»	»	237
STRETTOJO idraulico inglese: miglioramento . . . V. *Torchio*.	»	»	238
STREXNER Gio. Battista di Vienna	II	2	446
STRNADT Vincenzo di Vienna	»	»	446
STROFINACCI di corteccia di nuova invenzione . .	»	»	451
STROMENTI di corda: apparecchio economico per accordarli.	»	»	446
STUDENTI presso i parrochi di campagna: debbono produrre il certificato d' idoneità per essere ammessi al ginnasio	»	»	330
STUDJ: corso degli studj di chirurgia	I	2	57
— filosofici e legali: requisiti e condizioni per ottenere in via di eccezione il permesso di farli privatamente	II	2	379
— Cessano col 1.° novembre 1825 le patenti rilasciate per gli studj privati di giurisprudenza e filosofia	II	1	100
— filosofici ne' licei. V. *Statuto disciplinale*.			
— È proibita l'ammissione dei praticanti e degli impiegati agli studj sì privati che pubblici . .	II	2	328

ST = TA	Vol.	Part.	Pag.
STUFE: miglioramento nella fabbricazione e nel colorimento	II	2	464
SUBECONOMI: amministrazione dei beneficj vacanti loro confidata: discipline per la pronta resa de' conti	I	2	15
— L' amministrazione dei subeconomi dei beneficj vacanti, la rendita dei quali è costituita sul monte, termina nel semestre in cui cade la provvista	»	»	113
V. *Beneficj. Corrispondenza. Carteggio d'ufficio. Tasse postali.*			
SUCCESSIONI. V. *Albinaggio.*			
SUFFUMICI: come debbano eseguirsi in occasione di malattie contagiose	II	2	385
SUPPLENTI all' armata. V. *Deposito.*			
SUSSIDIO di alimentazione all' impiegato condannato: quando cessa. V. *Impiegati.*			
TAPPEZZERIE di carta: invenzione di stamparle mediante un cilindro di pietra	I	2	234
— di carta e di cuojo: macchina per fabbricarle a rilievo	II	2	434
V. *Carta moiré métallique.*			
TARIFFA daziaria: correzione del dazio imposto per l' estrazione delle pecore intonse	I	2	20
— Dazio d' entrata del pesce salamone	»	»	136
— Merci diverse sottoposte a nuovi dazj in entrata ed uscita	II	1	82
— Correzione di un errore incorso all' articolo cotone	II	2	282
— Alla feccia bruciata è applicato in entrata il dazio della potassa	»	»	390
— La selce bruciata paga in entrata come le terre per far majolica	»	»	391
— È applicato il dazio alle ghiande di rovere	»	»	392
— Similmente alle paste o farine di mandorle, alle polveri di corallo, agli oppiati pei denti, ecc.	»	»	393

TO = TR	Vol.	Part.	Pag.
TOMBACCO. V. *Rame.*			
TORCHIO per ispremere le uve e le olive: miglioramento	I	2	234
— litografico migliorato. V. *Litografia.*			
TORINO. V. *Albinaggio.*			
TOSI Giovanni Battista di Vienna	»	»	244
TOVAGLIE e salviette fabbricate col mezzo di una macchina di nuova invenzione	»	»	226
TRANSITO (merci di): è soggetta alla confisca ed alla penale accessoria la sola porzione di merci sottratta da un convoglio di merci proibite di transito	»	»	217
TRASPORTO delle sostanze, ecc.: trattato relativo colla reale corte di Torino. V. *Albinaggio.*			
— all' estero delle merci proibite. V. *Merci.*			
— di proprietà delle rendite perpetue sul monte. Prescrizioni per l'ammissione delle dimande. Formalità speciali pel trasporto e per la girata delle cartelle intestate ai comuni, ai corpi morali, ad individui soggetti a tutela	I	1	7
TRATTAMENTO normale per gl' impiegati dei comuni. V. *Impiegati comunali.*			
TREBITSCH Mosè. V. *Lervin Alberto.*			
TRECCE colla paglia comune per fabbricarne cappelli	I	2	227
TRIBUNALI di prima istanza: impediscono ai faccendieri di mestiere d' introdursi nelle loro aule	»	»	5
— Notificano all' appello quegli avvocati che avendo domicilio presso le preture foresi si introducono quasi sempre nei capoluoghi di provincia	»	»	5
V. *Avvocati. Petizioni. Giudici delegati. Marina. Giurisdizione. Preture.*			
TRIESTE. V. *Illiria.*			
TROMBA ad effetto doppio di nuovo meccanismo per cavare nello stesso tempo e coll' istessa forza la doppia quantità d' acqua	II	2	435

TR = UN	Vol.	Parr.	Pag.
TROMBA a fuoco composta di uno o due vasi forti, ecc.: invenzione	II	2	439
TULL detto *bobinet*: invenzione per fregiarlo	»	»	443
TUTELA. V. *Trasporto di proprietà di rendite perpetue sul monte appartenenti a persone soggette a tutela. Minorenni morti in servizio militare.*			
TURBAMENTO di possesso. V. *Possesso.*			
TUTORI: le autorità giudiziarie sono in obbligo di nominare i tutori e curatori ai condannati minorenni	»	»	261
UFFENHEIMER Jonatan di Vienna	I	2	232
UFFICIALI pensionati: quelli che sono stati ricevuti in servizio d'impiego civile, e dal quale hanno cessato prima di un decennio compiuto, ripassando nella condizione di militari pensionati dopo di essersi ammogliati durante il detto loro impiego civile, potranno venire riammessi al godimento dell'anteriore loro pensione militare allora soltanto che avessero depositata la voluta cauzione di matrimonio secondo il loro rango militare. V. *Alloggi.*	»	»	1
UFFICI di conciliazione. V. *Faccendieri.*			
— delle ipoteche. V. *Ipoteche.*			
UFFICIO fiscale. V. *Fisco.*			
UMBACH Cristiano ed Antonio di Vienna	II	2	433
UNGHERIA. V. *Dazj. Frutta disseccate.*			
UNIVERSITA': alla vacanza di una cattedra presso l'università di Vienna i professori della stessa materia nelle altre università, ne' licei, ecc. hanno il diritto di concorrere senza obbligo di esame	I	2	137
— Regolamento per quella di Pavia	»	»	147
— Del rettore e del senato accademico	»	»	152
— Dei direttori e del corpo insegnante delle sezioni degli studj	»	»	160

UN = VI	Vol.	Part.	Pag.
UNIVERSITA': dei decani e delle facoltà	I	2	161
— Della matricola dei dottori	»	»	166
— Dell' immatricolazione degli studenti	»	»	169
— L' anno scolastico nelle università e ne' licei ha principio col giorno 3 novembre, e le ferie incominciano col giorno 8 settembre	II	1	92
UNTUME per gli stivali impenetrabile all' acqua	II	2	466
URLY Vincenzo di Tarnow in Galizia	I	2	250
UVE. V. *Torchio.*			
VALLIER Giuseppe di Vienna	II	2	440
VALLISSER Ignazio	»	»	460
VAPORE. *Macchine. Apparati a vapore.*			
VASELLAME da cucina: fabbricazione migliorata	»	»	464
VEDOVE d' impiegati. V. *Pensioni.*			
VEDRINI Luigi di Vienna	I	2	225
VELI lisci denominati anche *tris*: macchina per fabbricarli	II	2	440
VELLUTI lisci: nuovo metodo di fabbricazione	I	2	245
VENETA repubblica. V. *Nobiltà. Cariche militari. Repubblica veneta.*			
VENEZIA. V. *Prestiti.*			
VESCOVI. V. *Ordinarj.*			
VIAGGI (spese di). V. *Competenze.*			
VICARJ foranei. V. *Scuole elementari.*			
VIDEMARI Angelo	»	»	225
VIETTI Antonio di Pavia	II	2	442
VILLACCO (il circolo di) con quello di Klagenfurt sono aggregati al governo di Lubiana	I	1	25
VINI: surrogati ai vini d' Ungheria fabbricati dagli stessi vini	I	2	234
— nazionali artificiosamente preparati a foggia di vini forestieri: è proibita la vendita di tai vini come esteri sotto pena di confiscazione	II	1	66
— Miglioramento del metodo del signor *Huber* di preparare i vini	II	2	464
VISITATORI delle casse dello stato. V. *Casse.*			

VI = ZU	Vol.	Part.	Pag.
VITE applicabile a qualunque specie di cannocchiali da teatro	II	2	453
VITI atte ad accordare stromenti: miglioramento.	»	»	441
VOLONTARJ: non si accettano al servizio militare se non hanno compiuto il diciottesimo anno. V. *Leva militare.*	»	»	367
WACKERHAGEN Carlo e Wibel Federico di Vienna	I	1	250
WALDENBURG (casa principesca di)	II	2	418
WANKA Francesco di Praga	»	»	461
WEINBERGER Antonio trattore ebreo	»	»	438
WEISS Enrico, Herter Giovanni Corrado e Rauzerer Costantino di Vienna	»	»	454
— Leopoldo di Vienna. V. *Girzik Pietro Antonio.*			
WENDHALT Bernardo e Schwaiger Antonio	I	2	241
WERNEY Andrea di Milano	»	»	245
WERTHEIMER Giacomo di Vienna	»	»	225
Detto	»	»	228
Detto. V. *Paklor Antonio.*			
WIBEL Federico. V. *Wackerhagen Carlo.*			
WILDHAUER Giovanni Nepomuceno di Vienna	II	2	459
WINKELMANN Nicola di Vienna	I	2	240
Detto	»	»	241
WINTERNITZ Giacomo ed Enrico fratelli, e Sorer Giacomo	II	2	448
WOLF-STENGEL di Vienna. V. *Fränkl Ignazio.*			
ZENKER Francesco di Vienna	I	2	252
ZOEL Giovanni di Altbrunn	»	»	234
Detto	II	2	459
ZOLLER Ferdinando di Vienna	I	2	230
ZUCCHERO: invenzione di raffinarlo mediante una qualità di argilla magnesiaca	II	2	444

Il presente secondo volume, composto di fogli 22 di stampa, importa lire 4 austriache, compresa la legatura alla rustica.